

Università degli Studi di Milano – Bicocca

Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche

Curriculum in Procedura penale e Diritto delle Prove

Lingue e tutela dei diritti nel processo penale

Fabio Augusto Bubula

Matricola: 734581

XXV Ciclo – a. a. 2009/2010

Piazza Ateneo Nuovo, 1 – 20126 Milano

RINGRAZIAMENTI

Alla conclusione di questo ciclo di studi, che mi ha permesso di conoscere diverse persone con cui spero di poter mantenere i rapporti di collaborazione e di amicizia, desidero innanzitutto ringraziare la mia tutor, professoressa Silvia Buzzelli, per la grandissima umanità che la contraddistingue e l'immensa disponibilità che ha dimostrato nel seguirmi, soprattutto in questi mesi finali.

Un ringraziamento di cuore ai ricercatori, collaboratori e colleghi di dottorato che mi hanno fatto sentire veramente "a casa".

Un pensiero, infine, che, confesso, nei momenti più tribolati dell'ultimo periodo non è stato particolarmente grato, a quegli amici che mi hanno convinto, alla fine, a tenere duro e a scrivere questo lavoro: Elisabetta, Natalina ed Enrico.

INDICE

CENNI INTRODUTTIVI **pag. 11**

CAPITOLO I

QUALE INTERPRETE: INQUADRAMENTO E
PROSPETTIVE EVOLUTIVE

1.1 Il riconoscimento dell'autonomia della figura
codicistica dell'interprete **pag. 15**

1.2 La "mutazione genetica" del ruolo: da "ausiliare
del giudice" alla (prevalente) funzione difensiva **pag. 17**

1.3 L'interprete-traduttore: una figura ibrida ancora
per quanto? **pag. 21**

2. Garantire la qualità dell'interpretazione: una sfida
per il domani **pag. 24**

2.1 L'impostazione "classica" del codice: incapacità e
incompatibilità **pag. 25**

2.2 Qualificazione dell'interprete, formazione degli
operatori e controllo dell'autorità giudiziaria **pag. 30**

2.3 La scelta della lingua dell'interpretazione **pag. 35**

2.4 L'interprete di fiducia: oneri, funzione di controllo
e assistenza nei rapporti col difensore **pag. 37**

CAPITOLO II

SOGGETTI VECCHI E NUOVI: DALL'IMPUTATO ALLA "VITTIMA"

1. "Accusato", "imputato", "indagato" tra CEDU e Direttive UE **pag. 47**

2. La disponibilità del diritto all'interprete e la volontà di partecipare al procedimento come suo presupposto e limite **pag. 49**

3. La "vittima" titolare del diritto all'assistenza linguistica: la Direttiva 2012/29/UE **pag. 55**

4. Il presupposto della non conoscenza della lingua tra presunzioni, onere della prova (o almeno della dichiarazione) e normativa europea **pag. 62**

CAPITOLO III

LA GARANZIA LINGUISTICA SOTTO IL PROFILO OGGETTIVO

SEZIONE I – I CONTORNI DEL PROCEDIMENTO PENALE FRA FONTI SOVRANAZIONALI E SISTEMATICA CODICISTICA

1. Le nozioni di materia penale e di accusa secondo la CEDU e l'ambito di applicazione della Direttiva 2010/64/UE **pag. 75**

2. La nozione di atto e i limiti temporali del "procedimento penale" nel codice **pag. 80**

3. La distinzione atto/documento negli artt. 143 e 242 c.p.p. **pag. 88**

4. Gli atti redatti in lingua straniera (in particolare l'atto di impugnazione dell'imputato) e gli atti delle altre parti processuali **pag. 92**

SEZIONE II – LA GARANZIA DELL'ASSISTENZA LINGUISTICA IN CONCRETO: TRADURRE COSA COME E QUANDO

1. La matrice sovranazionale e la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 143, comma 1 c.p.p. **pag. 98**

2. Problemi più o meno aperti nell'individuazione degli atti da tradurre **pag. 107**

3. Tempi e modi della traduzione: la traduzione come *posterius* e il differimento dei termini **pag. 122**

4. Le conseguenze della mancata assistenza linguistica tra nullità, inefficacia e termini di impugnazione **pag. 131**

BIBLIOGRAFIA pag. 137

CENNI INTRODUTTIVI

Della questione linguistica nel processo penale si era detto, esattamente vent'anni fa, che fosse “un tema emergente”¹, oggi si potrebbe probabilmente dire, al contrario, che è un tema alquanto inflazionato, il che non è necessariamente una cosa negativa, se alla mole di contributi si accompagna la pluralità di stimoli per nuove riflessioni. Senza dubbio ciò accade per il rapporto tra lingue e processo penale, per merito, indubbiamente della normazione europea.

Si è osservato, al proposito, che “per comprendere” appieno la portata dell'art. 143 e, più in generale, di tutti gli articoli che ricompongono il titolo IV dedicato alla traduzione degli atti, bisogna -forse - sovvertire il consueto ordine di trattazione, affidandosi, nel contempo, a uno stile più europeo”, in quanto nel “dopo-Lisbona”, che ha portato, fra l'altro, nella materia che ci occupa all'abbandono della forma normativa delle decisioni-quadro per approdare a quella della direttiva.² A prescindere dall'avvicinamento che c'era stato nel regime dei due tipi di atto, quello che è più significativo è che in corrispondenza di ciò, nel quadro del rafforzamento dei diritti procedurali di indagati e imputati in procedimenti penali, è stata definita una Tabella di marcia che ha messo in cima alle priorità le misure sul diritto alla traduzione e all'interpretazione.

¹ Dal titolo di un saggio di P. P. Rivello del 1993.

² Buzzelli S. La traduzione degli atti, in corso di pubblicazione..

Priorità che è stata rispettata, dato che la Direttiva 2010/64/UE è stata la prima ad essere adottata, il 20 ottobre 2010, seguita poi dalla Direttiva 2012/13/UE, relativa al diritto all'informazione nei procedimenti penali e dalla Direttiva 2012/29/UE sulla tutela della vittima, da assicurare anche nel (e dal) processo penale.

Sempre più importante, inoltre, è la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, data non solo la prospettiva dell'adesione alla Convenzione da parte dell'Unione Europea, ma dal fatto che, fin da ora, ad essa si deve guardare nell'interpretare ed applicare le suddette direttive europee, in virtù delle espresse previsioni in esse contenute.

E' questo che ha ispirato il presente lavoro, nel quale, in attesa dell'intervento del legislatore nazionale, chiamato, come primo adempimento a recepire entro il 27 ottobre 2013, cioè fra circa un mese la citata direttiva 2010/64/UE, si è cercato di ricostruire come, ad oggi, sia configurata l'assistenza linguistica nel processo penale, secondo le classiche tre formanti di legislazione, dottrina e giurisprudenza, analizzandola nella prospettiva del quadro sovranazionale, ed ipotizzandone, per quanto possibile, le prospettive future.

Non si sono, quindi, trattate le questioni relative alle minoranze linguistiche, né alcuni aspetti particolari, seppur importanti, come quelli relativi ai soggetti sordi e muti, né le problematiche tipiche della linguistica giuridica, che sta acquisendo sempre più importanza anche nel campo del processo penale a seguito delle crescenti competenze dell'Unione Europea, «madrepatria della traduzione perenne», che ci si ripromette di approfondire in un successivo lavoro.

Così come, si rimane in attesa delle modalità con le quali sarà attuata, per intanto, la direttiva 2010/64/UE, non

solo in Italia, ma anche negli altri Stati membri che, finora, non pare si siano dimostrati particolarmente solerti, neanche quelli che figurano fra i proponenti della direttiva in questione (fra cui anche l'Italia).

CAPITOLO I

QUALE INTERPRETE: INQUADRAMENTO E PROSPETTIVE EVOLUTIVE

1.1 Il riconoscimento dell'autonomia della figura codicistica del- l'interprete

Per iniziare, vale forse la pena rievocare, brevemente, il dibattito che aveva fino a periodi relativamente recenti, affaticato i commentatori nostrani sulla natura giuridica dell'interprete.

In effetti, come è stato rilevato³, la questione è stata approfondita e aveva avuto anche qualche rilievo pratico – che oggi in parte sopravvive con riguardo ad alcune ipotesi

³ Sul punto si veda Dosi E., voce Interprete (dir. proc. pen.), in Enc. dir., XXII, 1972 e più di recente De Fazio G., Interprete, in Dig. disc. pen., vol. VII, Utet, 1993, 219 ss. Ricostruisce il dibattito in merito anche Marinelli C., La tutela linguistica dell'imputato alloglotto, in Dir. Pen. e Processo, 2002, 1401ss., da cui le citazioni seguenti.

di incompatibilità – per le implicazioni che derivavano dall'accoglimento delle diverse ricostruzioni.

L'interprete, quindi, è stato assimilato al perito, in virtù delle funzioni esplicate e per il regime delle cause di incompatibilità e incapacità, al nuntius in quanto “trasmettitore in linguaggio ufficiale della dichiarazione altrui”, al testimone o all'ufficiale giudiziario. Tutte ipotesi ricostruttive che sono state oggetto di numerose critiche.

Quanto al perito, con cui, a dire il vero, i profili di similitudine appaiono maggiori, il fondamentale tratto distintivo sta nel fatto che il primo “fornisce un contributo diretto alla formazione del convincimento del giudice laddove all'interprete compete al più di incidere indirettamente sull'esito del processo” sostituendo le dichiarazioni in una lingua straniera con quelle in italiano “senza compiere alcuna valutazione di carattere personale, ma tutt'al più affiancando all'attività rappresentativa l'attività ricognitiva diretta ad intendere la volontà del dichiarante”. Per quanto tale descrizione dell'attività di traduzione sia alquanto riduttiva, sulla scorta di quella che definiva il giudice “bocca della legge”, la critica è di base condivisibile.

L'istituto della *nuntiatio*, invece, mutuato dal diritto privato, non sembra invocabile per inquadrare la funzione interpretativa poiché manca l'antecedenza dell'attività volta a capire la manifestazione del pensiero rispetto a quella rappresentativa che consente invece la comprensione di tutti i presenti. Evidente è anche la diversità di funzione che assolve nel processo la rappresentazione di un fatto percepito operata da un testimone rispetto a quella dell'interprete. Quanto all'assimilazione all'ufficiale giudiziario, basata sul rilievo che entrambe le figure permettono lo svolgimento dell'attività giudiziaria collegando i diversi soggetti

procedimentali, la critica si è rivolta alla diversa natura, intellettuale in un caso e materiale nell'altro, della funzione espletata.

Si può concordare nel riconoscere che questi tentativi hanno avuto il merito “di cogliere nell'attività interpretativa le due dimensioni costituite dalle funzioni di rendere lo scibile processuale intellegibile al giudice e ai contraddittori e di garantire un'assistenza linguistica all'imputato alloglotto”, il che ha poi portato a qualificare l'interprete come figura autonoma, tratto che si è rafforzato con l'introduzione nel codice del 1988 dell'art. 143, specialmente in virtù dell'accento posto sulla prevalente funzione difensiva ad esso attribuita. Il dibattito menzionato ha finito, quindi, per avvalorare la qualificazione dell'interprete in termini di autonomia da figure giuridicamente affini⁴.

1.2 La “mutazione genetica” del ruolo: da “ausiliare del giudice” alla (prevalente) funzione difensiva

Fin dall'entrata in vigore del codice del 1988 la dottrina⁵ aveva rilevato come la nuova collocazione della normativa relativa all'interprete nel libro dedicato agli atti costituisca un miglioramento dell'impianto sistematico del

⁴ Per tutti si veda Ubertis G., sub art. 143, in Comm. Amodio, Dominioni, II, Milano, 1989.

⁵ Per tutti si veda Giunchedi F., Diritto all'interprete per lo straniero. Progresso o evoluzione?, in Cass. Pen., 2001. L'espressione nel titolo è quella, notissima, di Chiavario M., La riforma del processo penale, Torino 1990, 112 .

codice, in luogo della precedente in seno alle disposizioni sull'istruzione formale, quasi a voler limitare l'assistenza linguistica al processo in senso stretto⁶.

Da questo momento nascerebbe anche la nuova figura dell'interprete "coadiutore" indispensabile per un'adeguata difesa dell'alloglotta⁷, o, con diversa espressione, "ausiliare della difesa"⁸, durante l'intero procedimento, il che, come si sottolinea, costituisce la messa in pratica delle disposizioni di cui agli artt. 6 n. 3 lett. a) ed e) Conv. eur. dir. uomo e 14 n. 3 lett. a) ed f) Patto intern. dir. civ. pol. che sanciscono il diritto di ogni accusato ad essere informato in una lingua a lui comprensibile ed in modo dettagliato della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico ed attribuiscono all'imputato che non comprenda o non parli la lingua usata in udienza l'assistenza gratuita di un interprete⁹. In tal modo viene valorizzato il diritto di difesa inteso come diritto ad una partecipazione attiva dell'imputato al processo con una consapevolezza del fatto contestato, dei suoi doveri e dei suoi diritti¹⁰, permettendo una sintonia del nuovo codice

⁶ Nella Relazione prog. prel. c.p.p., in G.U., 24 ottobre 1988 n. 250, Suppl. ord. n. 2, p. 52 si era sottolineato che «l'interpretazione non è un mezzo di prova e l'opera dell'interprete non si rende necessaria solo in occasione di atti di acquisizione probatoria»

⁷ Chiavario M., La Convenzione europea dei diritti dell'uomo nel sistema delle fonti normative in materia penale, 1969, 292; Id., Processo e garanzie della persona, 3a ed., II, 1983, 168 ss.

⁸ Vigoni D., Minoranze, stranieri e processo penale, in Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale, diretta da Chiavario - Marzaduri, Utet, 1995, p. 356.

⁹ Fra gli altri, Rivello P.P., La struttura, la documentazione e la traduzione degli atti, Milano, 1999.

¹⁰ L'espressione è di Giostra G., Il diritto dell'imputato straniero all'interprete, in RIDPP, 1978. 437.

con le convenzioni internazionali in materia di "giusto processo"¹¹.

Forse l'unica differenza di accenti si riscontra da parte di chi ritiene che non si possa "dar torto a chi continua ad inquadrare l'interprete nell'ambito degli ausiliari dell'autorità giudiziaria", sulla base dell'«obbligo di verità» di cui all'art. 146, mentre, invece, sarebbe stato più coerente con la nuova funzione "svincolare l'interprete da tale dovere, esponendolo solo alla lesione di quel dovere professionale di lealtà e probità, al pari del difensore", concludendo nel senso che "la peculiarità dell'interprete quale ausiliare della difesa, sia rimasto un mero auspicio"¹².

In ogni caso, anche se è tuttora corretto, in virtù del secondo comma dell'art. 143¹³, ravvisare in capo all'interprete una duplice funzione, di cui una volta a

¹¹ Così Chiavario M., La tutela linguistica dello straniero nel nuovo processo penale italiano, in RDPPr, 1991, 335. Disposizioni che ora sono riprese anche nell'art. 111, comma 3.

¹² Giunchedi F., loc. ult. cit., che lo sosteneva anche sulla base della "l'impossibilità di affiancare l'interprete nominato dal giudice, con uno di fiducia, parificandolo ad un consulente tecnico", impossibilità non pacifica ed ora smentita definitivamente dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 254/2007 su cui *infra*.

¹³ Dispone l'art. 143, comma 2, che l'interprete va nominato anche "quando occorre tradurre uno scritto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente intelligibile ovvero quando la persona che vuole o deve fare una dichiarazione non conosce la lingua italiana". Osserva Curtotti Nappi D., Il diritto all'interprete: dal dato normativo all'applicazione concreta, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1997 che in questo caso l'interprete è chiamato "a risolvere le impasses linguistiche di tutte le parti processuali diverse dall'imputato" più restrittivamente rispetto all'art. 326 del codice previgente, dato che le dichiarazioni dell'imputato rientrano sempre nell'ambito del primo comma.

permettere a tutte le persone partecipanti al processo di avere un'esatta cognizione di quanto sta avvenendo¹⁴ e l'altra, con "finalità esclusivamente difensiva"¹⁵ che concerne la "particolare ipotesi in cui all'imputato [...] debba essere assicurata [...] la conoscenza di atti processuali che lo riguardano"¹⁶, sembra potersi sottoscrivere l'opinione di chi, in sintesi, ritiene che "la figura innovativa dell'interprete-assistente dell'imputato, [...] va ad affiancarsi - in posizione "debitamente anteposta" - al tradizionale ruolo di "ausiliario di giustizia"¹⁷, operando "ogni qual volta vi sia un contatto dell'indagato/imputato alloglotto con l'autorità giudiziaria, attraverso la traduzione simultanea orale, oppure in veste di traduttore di atti da notificare al medesimo soggetto, o ancora di scritti in lingua straniera"¹⁸.

Tale preminenza è stata enfatizzata, in particolare, dalla Corte Costituzionale nella sua fondamentale sentenza

¹⁴ Dosi E., op. ult. cit., parlava in questo caso dell'interprete come di un "ausiliare anche del quivis de populo che assiste al dibattito"

¹⁵ Nel senso che l'art. 143, comma 1, attribuisce all'interprete attribuisce all'interprete «un ruolo esclusivamente difensivo» E. Lupo, Art. 143 c. p. p., op. cit., 182; secondo Pacileo V., Diritto all'assistenza dell'interprete, op. cit., 650, l'attuale codice «modifica radicalmente la funzione dell'interprete e l'ambito in cui è richiesto il suo intervento».

¹⁶ G. De Roberto, Art. 326 c. p. p. 1930, in Commentario breve al Codice di procedura penale a cura di G. Conso-V. Grevi, Padova, 1987.

¹⁷ Curtotti Nappi D., Il diritto, op. cit., 1997.

¹⁸ Tale sintesi dell'ambito operativo dell'interprete nei confronti dell'imputato è di Bargis M., Inammissibile l'impugnazione redatta in lingua straniera: punti fermi e lacune di sistema dopo la pronuncia delle Sezioni Unite, in Cass. pen. 2009.

n. 10 del 1993¹⁹, secondo cui “L'art. 143 del nuovo codice marca nettamente la differenza con la precedente disciplina assegnando all'interprete una connotazione ed un ruolo propri di istituti preordinati alla tutela della difesa, tanto da configurare il ricorso all'opera interpretativa come oggetto di un preciso diritto dell'imputato e da qualificare la relativa funzione in termini di "assistenza"»²⁰ finalizzato a “a consentirgli quella partecipazione cosciente al procedimento che, come si è detto, è parte ineliminabile del diritto di difesa; e per questo anche è stata intesa da questa Corte come suscettibile di essere applicata con la massima espansione, in funzione della sua ratio”: affermazione, quest'ultima, sulla forza espansiva dell'art. 143, comma 1, che verrà ampiamente utilizzata, come si vedrà, per allargare il suo ambito oggettivo di applicazione.

1.3 L'interprete-traduttore: una figura ibrida ancora per quanto?

E' un dato che balza immediatamente agli occhi come il codice di procedura penale non distingue fra interprete e

¹⁹ Richiamata in ogni trattazione sul tema dell'assistenza linguistica. Per i primi commenti si veda Rivello P.P., Una tematica spesso trascurata: il procedimento a carico dei soggetti alloglotti, in *Giur. It.*, 1993 e Lupo E., Il diritto dell'imputato straniero all'assistenza dell'interprete tra codice e convenzioni internazionali, in *Giur. Cost.*, 1993.

²⁰ Afferma che “è la definizione stessa di "assistenza" a ribadire la natura difensiva dell'intervento interpretativo riproponendo un'espressione identica a quella prevista dall'art. 178, lett.c), c.p.p.” Curtotti Nappi D., La spinta garantista della Corte Costituzionale verso la difesa dello straniero non abbiente, in *Cass. pen.* 2007.

traduttore, a differenza di quello di procedura civile, che lo fa negli articoli 122 e 123: infatti, pur essendo il Titolo IV del Libro II intitolato «Traduzione degli atti», negli articoli che lo compongono si parla sempre di interprete. Altrettanto evidente è che “interprete” per il codice è, genericamente, chi traspone in italiano dichiarazioni scritte o orali in lingua straniera, o viceversa, per cui si è affermato che le figure dell’interprete – che in senso tecnico è colui che rende in un’altra lingua le espressioni orali – e del traduttore – ovvero colui che compie la medesima operazione per iscritto – sono “perfettamente sovrapponibili, distinguendosi solo per il tipo di attività che di volta in volta è loro richiesta”²¹. La commistione è totale, dal momento che il soggetto è sempre denominato “interprete”, mentre l’attività è indicata come “traduzione”, intesa perciò come “genus delle attività finalizzate a superare uno stato di "incomunicabilità linguistica" processuale”²², tanto è vero che l’ “interprete” è incaricato anche della “traduzione” di “uno scritto in lingua straniera” o di una dichiarazione “fatta per iscritto” da persona che non conosce la lingua italiana (art. 143, comma 2, c.p.p.) e al quale si riferisce l’art. 147 nel fissare un termine «per la traduzione di scritture che richiedono un lavoro di lunga durata».

La questione non è in effetti solo di coerenza di linguaggio, dal momento che da sempre parlare di interprete ha offerto un appiglio, sia pure meramente letterale, a quella giurisprudenza che intendeva limitare l’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 143, comma 1,

²¹ Tra gli altri, sul punto si veda Rivello P.P., op. cit. e Bargis M., op. cit.

²² Ubertis G., Traduzione degli atti, in Commentario del nuovo codice di procedura penale, cit., II, 143.

ai soli atti orali. Del resto, come si ricorderà, la CEDU parla esclusivamente di assistenza da parte di un “interprete”, il che è probabilmente anche il motivo, visto che l’art. 143 è dichiaratamente ispirato alla Convenzione, per cui è stata utilizzata solo questa espressione, pur intendendola in senso generico e vagamente atecnico e non limitativo. Anche parte della dottrina ha osservato come al “traduttore” in senso stretto si tenda ad attribuire la funzione di ausiliario di tutte le parti coinvolte piuttosto che quella difensiva.²³

Alcuni autori hanno, perciò, condivisibilmente, stigmatizzato il fatto, rilevando che una distinzione fra le due figure permetterebbe una precisa delimitazione delle rispettive sfere di competenza, con inevitabili ricadute positive sull'individuazione degli atti scritti da tradurre²⁴.

Tale esigenza è stata avvertita nell’ambito dell’Unione Europea, dove le indicazioni in tal senso contenute nel Libro Verde della Commissione sulle Garanzie procedurali a favore di indagati ed imputati in procedimenti penali nel territorio dell’Unione Europea, hanno fatto sì che la Direttiva 2010/64/UE tenda ad essere più precisa sul piano terminologico, parlando, nei “considerando” e nell’articolato quasi sempre di “diritto all’interpretazione e alla traduzione”, anche se, a volte, semplicemente, di “interpretazione” in senso comprensivo. Sul piano dei soggetti, come si vedrà, si parla di “impegno” degli Stati ad istituire “un registro o dei registri di traduttori e

²³ De Matteis L., sub art. 143, in Comm. Lattanzi, Lupo, II, Milano, 2008, 197; Mele, La difesa dell'imputato alloglotta tra statuizioni normative ed effettività, in ND, 2004, 10, 897.

²⁴ Sottolineano il punto, Bargis M., op. cit. e Casati A. P., Il diritto all’assistenza di un interprete e/o traduttore qualificato, in Balsamo-Kostoris, Torino 2008, 246 ss.

interpreti”, lasciando l’impressione di una certa ambiguità, nel senso che l’istituzione di un solo registro sarebbe nel senso auspicato della distinzione di ruoli solo se fosse strutturato in due sezioni: non c’è un obbligo espresso, anche se si può vedere un orientamento in tal senso.

2. Garantire la qualità dell’interpretazione: una sfida per il domani

Innegabilmente il nostro codice non presta attenzione alla necessità di garantire un adeguato livello della prestazione d’opera intellettuale “interpretazione”, limitandosi a stabilire che non possa ricoprire il ruolo di interprete chi ha un’inidoneità naturale e funzionale, ovvero è in situazione di incapacità o incompatibilità ai sensi dell’art. 144 c.p.p. e configurando il potere di ricusazione alle parti private e al p.m. nonché il parallelo dovere di astensione dell’interprete stesso (art. 145 c.p.p.). I corollari sono l’obbligo di comparizione dell’interprete davanti all’autorità giudiziaria e l’ammonizione a prestare il suo ufficio, in quanto pubblico ufficiale per gli effetti penalistici, “bene e fedelmente senz’altro scopo se non quello di far conoscere la verità”, mantenendo “il segreto su tutti gli atti che si fanno per suo mezzo o in sua presenza”²⁵ (art. 146 c.p.p.) e la possibilità di sostituzione ex art. 147 c.p.p.

Salvo che, come si vedrà, in punto di incompatibilità col ruolo peritale in relazione, in particolare, alla trascrizione di intercettazioni in lingua straniera, gli articoli citati non hanno dato luogo a particolari problemi,

²⁵ Previsione che ha un rilievo solo con riferimento alle indagini preliminari: Cordero F., *Procedura penale*, Milano 2006.

per cui, a parte il punto appena citato, ci si limiterà ad un sintetico excursus²⁶, più che altro per completezza, per soffermarsi, poi sulla formazione di interpreti e operatori giuridici, sulla lingua da utilizzarsi e sul controllo dell'autorità giudiziaria sull'operato dell'interprete.

2.1 L'impostazione “classica” del codice: incapacità e incompatibilità

Quanto alle cause di incompatibilità all'ufficio di interprete, l'elenco di cui all'art. 144 lett. d)²⁷ non si considera esaustivo, in quanto una lettura sistematica porta ad aggiungere, ad esempio, il difensore e la parte civile, anche se, per il generale principio di tassatività delle nullità, questa può conseguire solo alle ipotesi espressamente stabilite.

Il ruolo di testimone è incompatibile solo se il teste assume successivamente l'incarico di interprete, per evitare che il contenuto della deposizione possa influenzare la traduzione, ma non è vero l'opposto, anche

²⁶ Si rimanda, a riguardo, alle trattazioni, comunque di dimensioni piuttosto ridotte, reperibili nei commentari al codice e agli Autori e all'ulteriore giurisprudenza ivi citati: De Matteis L., in Comm. Lattanzi, Lupo, II, Milano, 2008; Lupo E., in Comm. Chiavario, II, Torino, 1990; Zioldi, in Comm. c.p.p. Giarda, Spangher, Milano, 2007.

²⁷ La disposizione in questione stabilisce che non può prestare l'ufficio di interprete “chi non può essere assunto come testimone o ha facoltà di astenersi dal testimoniare o chi è chiamato a prestare l'ufficio di testimone o di perito ovvero è stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in un procedimento connesso [...]”

considerato che l'incompatibilità in questione non è tra quelle previste dall'art. 197 e la preclusione dell'interpretazione analogica delle norme che limitano la generale capacità a testimoniare prevista dalla legge²⁸.

Come si è anticipato, la trascrizione di intercettazioni ha dato luogo alla questione, vista l'incompatibilità tra il ruolo dell'interprete e quello del perito, se l'interprete che abbia affiancato il perito trascrittore possa essere poi incaricato di ulteriore attività di interpretazione nel corso dello stesso procedimento.

A riguardo, in dottrina era stata proposta una distinzione, ritenendo che, se la traduzione fosse relativa ad enunciazioni di cui siano state acquisite documentalmente sia la versione originale che quella eseguita dall'interprete, la parte che eccepisce la nullità dovrebbe sostenere l'infedeltà della traduzione e, quindi, la sussistenza dell'«interesse all'osservanza della disposizione violata, ex art. 182, co. 1», altrimenti, non potendosi operare questo raffronto, l'infedeltà sarebbe da presumere per rispetto alla ratio del divieto codicistico²⁹.

²⁸ Caso diverso è quello del traduttore incaricato dal P.M. che può legittimamente essere citato in dibattimento per essere esaminato sul contenuto dei documenti tradotti, analogamente all'esame del perito (Cass. pen., Sez. I, 16.4.2002, n. 21260)

²⁹ Così Ubertis G., sub 144, op. cit. La giurisprudenza sostiene comunque che "le trascrizioni delle conversazioni intercettate devono essere versate esclusivamente nella lingua del processo": Cass. pen., SS UU, 24.2.2011, n. 18268. Ritiene l'assunto logico Sau S. Il traduttore designato ex art. 268 c.p.p. per la trascrizione di comunicazioni in lingua straniera non può svolgere, per incompatibilità, le funzioni di interprete nello stesso procedimento, in Cass. Pen., 2011, perché una trascrizione integrale in lingua originale risulterebbe "di dubbia utilità, una volta acquisita ai fascicolo dibattimentale, e di più dubbia legalità, vigente l'art. 109, comma 1, c.p.p".

Nel caso del perito, diversamente che in quello del testimone, sussiste la reciproca incompatibilità ex art. 144, comma 1, lett d) da un lato e art. 222, comma 1, lett. d) dall'altro, per cui, le Sezioni unite³⁰, chiamate da ultimo, recentemente, a dirimere la questione, hanno dapprima proceduto ad una ricostruzione del ruolo del perito trascrittore, accogliendo l'orientamento minoritario che riconosceva alla trascrizione dignità di perizia, in quanto dotata delle relative garanzie di professionalità e indipendenza - tra l'altro necessitate dal fatto che le trascrizioni sono idonee a tener luogo dell'ascolto diretto delle registrazioni - , sulla scorta di sentenza della Corte Costituzionale (n. 336/2008) che definisce il trascrittore "interprete del contenuto e del senso, particolare e complessivo, dei dati vocali (cui possono aggiungersi, dovendosene se del caso dare conto, i suoni di fondo, anche materiali)". Sul piano squisitamente logico sembra dirimente la considerazione per cui il ruolo dell'interprete affiancato al «trascrittore» non può essere distinto da quello di quest'ultimo, in quanto le loro prestazioni "sono (...) contestuali e sinergiche e sono (...) partecipi di una unica natura, trascrivendo il trascrittore ciò che contestualmente o antecedentemente il traduttore aveva ascoltato e riversato in lingua italiana", per cui sarebbe arduo "sceverare in concreto un'attività del traduttore che non fosse contestualmente determinante e costitutiva ai fini della trascrizione"³¹. Da qui l'incompatibilità fra le

³⁰ Cass. pen., SS UU, 18268/2011 cit., con commenti di Leo G., in *Diritto Penale Contemporaneo* e Sau S., op. ult. cit.

³¹ In termini già Cass. pen, Sez. V, 7.2.2003, n. 38413 che aveva utilizzato l'argomento per escludere l'incompatibilità dell'interprete contemporaneamente incaricato quale perito della trascrizione delle intercettazioni. Concorda sul punto Sau S., loc. ult. cit., che, nel sottolineare come il punto non sembrasse esser

due funzioni, tranne che nel caso in cui “la funzione di interprete successivamente esercitata non [abbia] alcun collegamento con quella peritale (o assimilabile a questa): sia in senso relativo (ad es. funzione di interprete espletata in relazione a imputati o imputazioni non coinvolti dalla precedente attività); sia in senso assoluto (ad es. funzione di traduzione di atti di procedura, come un atto di citazione, o di documenti extraprocessuali, come il testo di norme straniere)”.

Relativamente alla sanzione di nullità comminata per la violazione delle incompatibilità, si ritiene di differenziarne il regime in relazione alla tipologia delle stesse ed alla loro finalità. In particolare, qualora la nomina sia a favore dell'imputato o delle altre parti private, si verificherebbe una nullità a regime intermedio, essendosi in presenza di una violazione di disposizioni relative alla loro assistenza, mentre, diversamente, si sarebbe di fronte ad una nullità relativa³².

Relativamente alle ipotesi di astensione e ricusazione, al di là delle dichiarazioni sull'essere modellate su quanto previsto sul punto per il perito, l'art. 145 c.p.p. se ne differenzia in quanto fa coincidere i motivi di astensione e ricusazione dell'interprete con le cause di incapacità e incompatibilità sancite dall'art. 144, alla luce del diverso

stato considerato dai giudici di merito, si chiede “quale attività di trascrizione integrale può effettivamente e materialmente aver svolto il trascrittore al quale era del tutto incomprensibile la lingua in cui si erano svolte conversazioni telefoniche” rilevando che “la sequela procedurale regolata dall'art. 268 è già obsoleta per la parte in cui non disciplina l'eventualità che i materiali intercettati potessero necessitare anche di traduzione”.

³² Ubertis G., loc. ult. cit. e Zioldi, sub art. 144, in Comm. c.p.p. Giarda, Spangher, Milano, 2007.

scopo di impedire unicamente che l'ufficio di interprete sia svolto da soggetti incapaci o incompatibili con il relativo incarico, senza una specifica considerazione per la garanzia di obiettività, tanto che, si è osservato, le parti “potrebbero... trovarsi come interprete anche una persona nei cui confronti abbiano una grave e reciproca inimicizia”³³.

Tra le cause di astensione, rispetto a quelle di ricusazione, vengono aggiunte le “gravi ragioni di convenienza”. E’ stato sostenuto che tale situazione difficilmente potrebbe ricorrere, stante che l’incarico di interprete “non implica alcuna facoltà discrezionale né poteri sostanziali che possono risolversi a favore o a danno dell’interessato”³⁴, ma pare che si possa dire che potrebbero esservi non poteri, ma possibilità effettive che una traduzione infedele influisca in questo senso, e, nell’insieme, che la mancanza di considerazione per la necessità di garantire l’obiettività dell’interprete sia di una certa rilevanza.

La dichiarazione di ricusazione può essere presentata “fino a che non siano esaurite le modalità di conferimento dell’incarico” o comunque finché non sia stato espletato l’incarico se “si tratta di motivi sopravvenuti ovvero conosciuti successivamente”, tuttavia, in seguito, la sussistenza della situazione di incapacità o di incompatibilità potrà essere fatta valere come causa di nullità ex art. 144. A decidere sul punto, anche nel corso delle indagini preliminari, quando l’interprete è stato nominato dal P.M. o dalla polizia giudiziaria, è sempre il

³³ Così Ubertis G., loc. ult. cit.

³⁴ Conso, Grevi, Neppi Modona, Il nuovo codice di procedura penale dalle leggi delega ai decreti delegati, I, Padova, 1989, 405.

giudice, con ordinanza che si ritenere inoppugnabile in base alla tassatività dei mezzi di impugnazione.

Da ultimo, quasi per indicare una minore attenzione alle garanzie della prestazione, una volta “declassata” la funzione di ausiliario del giudice dell’interprete, il giuramento, previsto nel codice previgente e alla cui mancanza era connessa una sanzione di nullità, è stato soppresso e ad esso si sostituisce l’ammonizione del giudice all’interprete di cui si è detto all’inizio. A dire il vero la previsione pare di poco rilievo in sé, dato che all’ammonizione non è correlata alcuna dichiarazione di responsabilità dell’interprete che, invece, è prevista per il perito dall’art. 226 c.p.p.: al massimo, la dottrina ha sostenuto che con l’accettazione dell’incarico si dichiara implicitamente di assumerne i relativi obblighi³⁵.

2.2 Qualificazione dell’interprete, formazione degli operatori e controllo dell’autorità giudiziaria

E’ osservazione alquanto ricorrente che l’assenza di vincoli normativi relativi alle concrete modalità di scelta

³⁵ Lupo E., sub art. 146, in Comm. Chiavario, cit. Secondo Cass. pen., Sez. III, 11-10-2006, n. 41624 il mancato ammonimento circa gli obblighi conseguenti all’assunzione dell’incarico non configura una causa di nullità generale ex art. 178, lett. c) cod. proc. pen., atteso che l’irregolarità non incide sul diritto dell’imputato all’intervento, all’assistenza o alla rappresentanza in giudizio.

dell'interprete³⁶ pone a rischio la garanzia di “un effettivo ed obiettivo espletamento del servizio di traduzione, nell'interesse della situazione difensiva dell'imputato alloglotta”, poiché la disciplina delle incapacità e incompatibilità non è funzionale ad assicurare un risultato affidabile e rispondente alle necessità³⁷.

Non vi sono, a monte della nomina, criteri che permettano di individuare, con ragionevole sicurezza, soggetti che possiedano congrui requisiti di qualificazione professionale, per cui è al giudice che è lasciato il libero apprezzamento sulla sussistenza delle capacità professionali in relazione al compito che l'interprete è chiamato a svolgere, confidando, poco realisticamente nelle sue capacità di compiere una scelta ottimale, considerato anche che spesso l'interprete dev'essere reperito nei tempi brevi imposti dal procedimento cautelare e/o con riferimento a lingue poco diffuse. Su questo punto si ritiene valida l'assimilazione con la figura del perito, per cui si stigmatizza l'assenza, ad oggi, di un albo istituito presso il tribunale cui possa iscriversi solo chi sia in possesso di un attestato di abilitazione o, eventualmente, appartenga alla relativa associazione professionale³⁸.

Come si è accennato parlando della distinzione fra interprete e traduttore, la direttiva 2010/64/UE prevede ora, constatata la ricorrenza di tali problematiche negli Stati membri, oltre all'istituzione di appositi albi (art. 5

³⁶ Si ricorda che per “autorità procedente” non si intende solo il giudice, ma anche il PM e la polizia giudiziaria, nella tutt'altro che infrequente ipotesi che l'esigenza di assistenza linguistica emerga in sede di indagini preliminari.

³⁷ Curtotti Nappi D., op. ult. cit.

³⁸ In tal senso Curtotti Nappi D., op. ult. cit., Casati A. P., op. ult. cit., Bargis M., op. ult. cit.

intitolato alla “qualità dell’interpretazione e della traduzione”), una “particolare attenzione alle specificità della comunicazione assistita da un interprete in modo da garantirne l’efficacia e l’efficienza” da parte dei responsabili della formazione di magistrati e operatori giudiziari (art. 6). Si spera che queste previsioni trovino adeguato riscontro, poiché è del tutto evidente che un linguaggio involuto e complesso al di là degli inevitabili tecnicismi che ricorrono nel linguaggio giuridico renda l’opera dell’interprete, anche se magari a sua volta formato con un’essenziale base giuridica, notevolmente difficoltosa³⁹.

Va ricordato, infine, che all’autorità giudiziaria spetterebbe, pur dovendosi in concreto tener conto dei limiti di cui si è detto, di sorvegliare l’operato dell’interprete. Secondo la Corte EDU, infatti, l’assistenza deve essere concreta ed effettiva, e perciò al tribunale, in quanto “garante ultimo dell’equità della procedura” incombe di “esercitare un controllo supplementare della validità” della stessa⁴⁰. Detto in modo icastico quanto efficace: “scelto qualcuno impari al compito, mancano rimedi preventivi; Dio voglia che "l'autorità procedente" se ne accorga sul campo, sostituendolo”⁴¹.

³⁹ Per considerazioni più ampie sul punto si veda Sau S., *Le garanzie linguistiche nel processo penale*, Padova, 2010, 18 ss.

⁴⁰ Da ultimo si veda, ad esempio, Grande Camera, sent. 18 ottobre 2006, *Hermi c. Italia*, par. 70 ss., ma già sent. 19 dicembre 1989, *Kamasinski c. Austria*, par. 74.

⁴¹ Cordero F., *Procedura penale*, cit. Può essere interessante ricordare come, ad esempio, la sentenza 254/2007 della Corte Costituzionale ha avuto origine proprio dal caso di una cittadina bengalese incarcerata per due anni con l’accusa di correttezza nell’omicidio del marito a cui in realtà aveva assistito impotente. Gli interpreti utilizzati nella fase delle indagini preliminari, come

L'unico rimedio è, appunto, la possibilità che il giudice, più probabilmente su segnalazione dell' "assistito" che non d'ufficio, sostituisca l'interprete che si dimostri incompetente. L'art. 147 individua l'unica ipotesi espressa nel mancato rispetto del termine assegnato all'interprete per la consegna di una traduzione scritte di lunga durata - caso in cui, tra l'altro si ritiene che oggi, a differenza che nel codice previgente, l'adozione del provvedimento sia facoltativa – ma, in un'ottica sistematica, oltre che logica, dovrebbe essere possibile sostituire l'interprete in ogni caso in cui questi non sia in grado di svolgere l'incarico affidatogli, quindi anche quando sia inidoneo.

Va detto che sul punto la giurisprudenza è assolutamente inesistente, probabilmente anche perché anche in questo caso, per la tassatività delle impugnazioni, l'ordinanza del giudice è inoppugnabile. La sola traccia di un controllo sull'opera dell'interprete si rinviene con riguardo alla traduzione delle intercettazioni; invero, le diverse pronunce hanno riguardato la traduzione di dialoghi svolti in dialetto, anche se le considerazioni paiono trasferibili. E' stato, infatti, affermato dalla

emerso a seguito dell'ascolto diretto delle registrazioni degli interrogatori con l'assistenza di un'interprete di parte nominato dal difensore, erano privi di qualificazione e non era stato svolto alcun "accertamento della loro capacità, di conoscenza della lingua italiana e di avere un minimo di cultura giuridica per poter tradurre quanto meno il senso esatto delle frasi". Anche le sommarie informazioni rese da cittadini stranieri erano state assunte senza la garanzia di un'interpretazione effettiva, senza registrazione. Sul fatto si veda quanto scritto dall'avvocato che si è occupato in prima persona del caso: Faraon L., Diritto di difesa dello straniero e interprete: deduzioni sul punto partendo dal caso di A. Yesmin, in www.overlex.it, 2006.

Cassazione che è possibile per la difesa, a seguito dell'esercizio della facoltà di estrarre copia delle trascrizioni e far eseguire la trasposizione delle registrazioni su nastro magnetico ex art. 268 c.p.p., per presentare poi osservazioni, precisazioni e richieste circa l'omessa o incompleta o non fedele trascrizione di parti di conversazioni ritenute rilevanti per la difesa e presentarle al giudice⁴².

Abbastanza significativo è, poi, che costituisca mera irregolarità “l'omessa indicazione delle generalità dell'interprete-traduttore ai fini del controllo sulla sua idoneità tecnica ad esercitare la funzione conferitagli, perchè nessuna norma ricollega a tale omissione la nullità o l'inutilizzabilità dell'attività da questi svolta” e, su un piano più squisitamente pratico, “la capacità dell'interprete di svolgere adeguatamente il compito assegnato è dato obiettivo, di fatto desumibile dalla correttezza della traduzione eseguita e trascritta, per cui la sua identificazione appare del tutto indifferente ai fini del relativo controllo e priva l'omissione di qualsiasi rilevanza”⁴³.

In prospettiva, questa situazione dovrà cambiare, anche se si dovranno aspettare i tempi del legislatore, poiché la norma della Direttiva 2010/64/UE che prevede

⁴² Così Cass. pen., Sez. I, 26.10.2012, n. 4888 e Cass. pen., Sez. VI, 5.5.2009 n. 24469. In termini già Cass. pen. n. 32924/2004 e Cass. pen., Sez. V, 3.11.1995, n. 931 che aveva aggiunto che “non sussiste l'obbligo di provvedere alla traduzione degli atti, ai sensi degli art. 143-147 c.p.p. poiché non potevano “sorgere dubbi sulla fedeltà della trascrizione delle conversazioni effettuate in dialetto [...], dal momento che della stessa erano state incaricate persone esperte di quel dialetto”, ovvero vi fosse una sorta di “presunzione di competenza”.

⁴³ Cass. pen., Sez. VI, 12-07-2007, n. 30783.

che “gli Stati membri adottano misure atte a garantire che l’interpretazione e la traduzione fornite rispettino la qualità richiesta ai sensi dell’art. 2, paragrafo 8 e dell’articolo 3, paragrafo 9”, non è, in tutta evidenza self-executing. E’ comunque già significativo che nei citati paragrafi si specifichi a chiare lettere, anche se con l’intrinseco grado di vaghezza che caratterizza le direttive, cosa si debba intendere per qualità dell’assistenza linguistica, che dev’essere “sufficiente a tutelare l’equità del procedimento, in particolare garantendo che gli imputati o gli indagati in procedimenti penali siano a conoscenza delle accuse a loro carico e siano in grado di esercitare i loro diritti di difesa”.

2.3 La scelta della lingua dell’interpretazione

La questione della scelta della lingua in cui operare la traduzione, rimessa all’autorità procedente, ha una fondamentale importanza nell’assicurare la qualità della prestazione. Infatti, si è giustamente ricordato da tempo come nel caso di lingue poco diffuse e studiate la scelta di utilizzare la lingua madre dell’imputato rischierebbe di condurre “defatiganti ricerche di praticanti (magari mediocri)”⁴⁴.

L’art. 143 non precisa nulla sul punto, così si è suggerito l’utilizzo di una lingua a diffusione “internazionale”, quale l’inglese od il francese, purché ovviamente compresa dall’imputato⁴⁵ e tenendo conto di

⁴⁴ Chiavario M., *Garanzie linguistiche*, op. cit.

⁴⁵ Ancora Chiavario M., loc. ult.cit, e Ubertis G., sub 143, cit.

sue eventuali indicazioni diverse rispetto alla lingua madre, in un'ottica di flessibilità⁴⁶, poiché non sempre riferirsi al criterio della lingua ufficiale del luogo di nascita dello stesso, come fa l'art. 63 disp. att. c. p. p. in relazione all'avviso inviato all'imputato straniero residente all'estero, può non essere una soluzione valida in ogni caso. La soluzione che fa riferimento alle cosiddette lingue veicolari è quella accolta anche dalla legislazione sull'immigrazione per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e gli apolidi: l'art. 2, comma 6, d.lg. 25 luglio 1998, n. 286 stabilisce, infatti che, ai fini della comunicazione dei provvedimenti riguardanti “l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, gli atti sono tradotti, anche sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando ciò non sia possibile, nelle lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata dall'interessato”. Naturalmente in caso di ignoranza delle lingue indicate, il provvedimento dovrebbe comunque venir tradotto in modo tale da risultare comprensibile al destinatario⁴⁷.

Quanto alla giurisprudenza, a parte alcune sentenze relative ai provvedimenti di espulsione, non si è soffermata sul problema, limitandosi a sottolineare, anch'essa, come l'imputato alloglotta non abbia “il diritto all'assistenza di

⁴⁶ Rivello P.P., La struttura, cit., 225.

⁴⁷ In merito la Corte Costituzionale ha stabilito che «la valutazione in concreto dell'effettiva conoscibilità dell'atto spetta ai giudici di merito, i quali devono verificare se il provvedimento abbia raggiunto o meno il suo scopo», cioè quello di consentire al destinatario il pieno esercizio del suo diritto di difesa, «traendone le dovute conseguenze in ordine alla sussistenza dell'illecito penale contestato allo straniero» nel caso di violazione del provvedimento di espulsione tradotto “in una lingua da lui non conosciuta o conoscibile”.

un interprete di madrelingua”, essendo sufficiente che questi conosca “altra lingua che gli consenta di comunicare con essa in maniera effettiva ed efficace”.⁴⁸

2.4 L'interprete di fiducia: oneri, funzione di controllo e assistenza nei rapporti con il difensore

La figura dell'interprete di fiducia è strettamente legata alla questione della gratuità della prestazione linguistica ed all'ambito operativo riconosciuto all'interprete nominato d'ufficio. L'esigenza di un assistente linguistico di parte sorge essenzialmente per due ordini di motivi: da un lato per poter controllare l'operato di quello d'ufficio, dall'altro, per garantire la comunicazione in ipotesi che esulano dalla funzione di quest'ultimo, segnatamente i rapporti tra l'imputato ed il proprio difensore tecnico estranei al contesto processuale⁴⁹.

In proposito, mentre la gratuità della prestazione dell'interprete d'ufficio non può essere revocata in dubbio, stante le inequivoche disposizioni internazionali (art. 6, comma 3, lett. e) CEDU e art. 14, comma 3, lett. f) Patto int. dir. civ. e pol.) e nonostante il requisito, benchè riportato nell'art. 143, comma 1, c.p.p., non figuri nell'art.

⁴⁸ Cass. pen., Sez. VI, 04-03-2010, n. 18496; Cass. pen., Sez. III, 09-07-2001, n. 34444.

⁴⁹ Sul punto Bargis M., che parla della nomina dell'interprete di fiducia come di “una sorta di “valvola di sfogo” per risolvere situazioni che, secondo la giurisprudenza, non impongono la nomina dell'interprete di ufficio”.

111, comma 3, Cost.⁵⁰, riguardo all'interprete fiduciario, era dubbio perfino che la sua nomina potesse avvenire⁵¹. In effetti, nel codice non vi è esplicita menzione di questa possibilità, anche se la sua inerenza al diritto di difesa ex art. 24, comma 2 Cost., oltre alla formulazione del citato art. 111, comma 3, ha fornito la base per sostenere che risulti "tutelato non solo il diritto alla nomina di un interprete d'ufficio nelle situazioni previste dall'art. 143 comma 1 c.p.p., ma, altresì, il diritto alla nomina di un interprete «di fiducia»"⁵².

⁵⁰ Il diritto alla prestazione gratuita dell'interprete è incondizionato, il che, tra l'altro, implica che non può essere prevista una ripetizione delle spese in caso di esito negativo per l'imputato del giudizio. Sull'omissione nel dettato costituzionale, si è ipotizzato che potesse essere "prudentemente" voluta, in relazione agli oneri economici correlati, senza che ciò, tuttavia, possa permettere di eludere gli obblighi internazionali: Bargis, op. ult. cit.

⁵¹ Sul dibattito "storico" relativo alla possibilità di nomina da parte dell'accusato di un interprete di fiducia, «che si affianchi o sostituisca quello operante gratuitamente, ed i cui rapporti economici rimarrebbero di pertinenza dei due soggetti interessati», v. Chiavario M., La tutela linguistica dello straniero nel nuovo processo penale italiano, in Riv. dir. proc. 1991, 348-349; nel sistema del codice di rito del 1930, cfr. Marchetti M. R., Imputato alloglotta e diritto all'interprete, in Giust. cost., 1982, 163, secondo la quale l'inserimento dell'interprete nello schema difensivo ad opera dell'art. 6 comma 3 lett. e Conv. eur. dir. uomo «potrebbe indurre ad ipotizzare - in analogia con il difensore - un interprete di fiducia scelto cioè dall'imputato (la nomina del giudice verrebbe solo in mancanza di una esplicita designazione)»; in termini problematici cfr. R.E. Kostoris, La rappresentanza dell'imputato, Milano 1986, 315-316. In senso contrario cfr. Dosi E., voce Interprete, in Enc. dir., XXII, Milano 1972, 333.

⁵² Sechi P., Straniero non abbiente e diritto ad un interprete, in Giur. Cost., 2007. Anche per Meloni S., Niente di nuovo sul fronte della traduzione degli atti in ambito processuale: una storia italiana,

Oramai, comunque, la questione può dirsi risolta dalla fondamentale, sul punto, sentenza n. 254 del 6 luglio 2007 della Corte Costituzionale⁵³, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 102 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) nella parte in cui non prevede(va) la possibilità per lo straniero ammesso al patrocinio a spese dello Stato, che non conosce la lingua italiana, di porre a carico dell'Erario le spese relative alla retribuzione di un proprio interprete⁵⁴. Secondo la Corte Costituzionale, il «riconoscimento [...] del diritto di nomina di un proprio interprete», che è figura che «differisce sia da quella del consulente di parte sia da

in Cass. Pen. 2010 “qualora l'imputato alloglotto voglia farsi assistere da un interprete di fiducia, questa eventualità [...] sarebbe una scelta legittima improntata verso una migliore comprensione di una lingua sconosciuta”.

⁵³ Commentata da diversi autori, fra cui Battarino, Sarebbe auspicabile che il legislatore affrontasse anche altre evidenti criticità, in Guida dir., 2007, n. 32, p. 72; Curtotti Nappi D., La spinta garantista della Corte Costituzionale verso la difesa dello straniero non abiente, in Cass. pen. 2007, Repetto G., L'ammissione degli stranieri al patrocinio a spese dello Stato e l'«obbligo del condizionale» in Giur. cost. 2007, Sechi P., Straniero, cit.

⁵⁴ Osservava Curtotti Nappi D., op. ult. cit., che tale precetto nella formulazione originale “generava una situazione di fatto alquanto paradossale”, infatti nel caso in cui l'interprete fosse stato nominato dal difensore per rendere comprensibili i suoi dialoghi con l'imputato (c.d. interprete di parte o fiduciario), il compenso sarebbe dovuto essere liquidato dal difensore stesso rendendo difficoltosa per lo straniero non abiente un'assistenza linguistica "privata" con conseguente compressione del diritto di difesa che, “paradossalmente, veniva negato proprio lì dove avrebbe dovuto trovare il suo massimo respiro”.

quella dell'interprete nominato dal giudice», “non può soffrire alcuna limitazione” in virtù dei principi costituzionali di cui agli artt. 24, comma 2, e 111, comma 3, Cost., mentre, in punto di funzione difensiva sono intervenuti anche i giudici di legittimità, osservando come sia “altresì certo che, ai fini del miglior svolgimento dell'attività difensiva (ad es., per acquisire conoscenza integrale degli atti del procedimento, verificare l'esattezza della traduzione ufficiale, stendere difese scritte, interloquire con difensori, consulenti di parte, investigatori)⁵⁵, l'imputato può valersi di interpreti di sua scelta, diversi da quello nominato d'ufficio (il quale è bensì tenuto a prestargli assistenza, ma soltanto in ambito endoprocedurale ed in posizione di obbiettiva "neutralità" circa il risultato della traduzione, in conformità all'obbligo di "far conoscere la verità" assunto con il conferimento dell'incarico ai sensi dell'art. 146 c.p.p., comma 2)⁵⁶”. Ora

⁵⁵ Precisa che “in alcune evenienze l'interprete fiduciario potrà contestare in via immediata l'operato dell'interprete di ufficio (si pensi alla traduzione delle dichiarazioni orali rese dall'assistito alloglotto nell'incidente probatorio, nell'udienza preliminare e nel dibattimento; e alla traduzione di quanto detto, nei medesimi contesti, dal giudice, dal pubblico ministero, dai testimoni e dallo stesso difensore); in altre solo in un momento successivo (si pensi alla traduzione di atti notificati all'imputato o alla traduzione di documentazione in lingua straniera presentata dall'imputato stesso)” Bargis M., op. ult. cit.

⁵⁶ Cass. pen., SS UU, 26-06-2008, n. 36541. Sulla differente natura delle due figure, nonostante l'evoluzione di quella dell'interprete d'ufficio concorda la dottrina: afferma che quest'ultima “rimane pur sempre legata all'epidermide delle vicende processuali, senza quindi spiegare alcuna influenza per quella fase della difesa, presupposta ed indispensabile, attinente al rapporto che si svolge al di fuori del processo tra indagato/imputato e difensore”, Repetto G., op. ult. cit., mentre per Sechi P., op. ult. cit., “l'interprete di

è dunque pacifico anche che l'interprete di fiducia, nel caso di imputato non abbiente, è remunerato in sede di patrocinio a spese dello Stato.⁵⁷

Il punto degli oneri è, da sempre, molto delicato.

E' stato osservato, con riguardo al caso dell'alloglotto che abbisogni dell'interprete per redigere l'atto di impugnazione, che, mantenendo tale situazione fuori dall'ambito dell'art. 143, comma 1, e ipotizzando la restituzione nel termine qualora la ricerca dell'interprete di fiducia sia difficoltosa, "le Sezioni unite abbiano in realtà mirato a porre un argine all'aumento delle nomine di un interprete di ufficio con assistenza gratuita". Si è auspicato che il legislatore desse seguito all'invito della Corte costituzionale nella sentenza n. 254 del 2007, per una compiuta disciplina della materia inerente alla seconda figura di interprete così da "assicurare allo straniero alloglotto non abbiente una effettiva e completa esplicazione del diritto di difesa", mentre, nel caso degli abbienti si prospetta, anche a livello CEDU, un ripensamento della gratuità "indiscriminata"

parte, oltre che prestare un'attività di ausilio tecnico, integrerebbe la capacità processuale della parte intesa come capacità di agire della parte nel processo".

⁵⁷ Si è, anzi, osservato che ciò dovrebbe valere non solo per l'imputato, ma anche per i non abbienti nella medesima situazione che rivestono il ruolo di persona offesa dal reato, di danneggiato che intenda costituirsi parte civile, di responsabile civile ovvero di civilmente obbligato per la pena pecuniaria, poichè l'art. 74 comma 1 d.P.R. n. 115 del 2002 assicura il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente compreso nel novero di uno dei suddetti soggetti processuali e l'art. 90 d.P.R. n. 115 del 2002 estende il trattamento previsto per il cittadino italiano allo straniero e all'apolide residente nello Stato: così Curtotti Nappi D., op. ult. cit..

dell'assistenza linguistica d'ufficio, considerato che i tempi sono cambiati in modo tale da comportare un aumento notevolissimo degli oneri connessi⁵⁸.

In proposito, vi è chi ha visto nell'invito della Consulta del 2007 "un certo pessimismo", come spesso capita quando per garantire i diritti il legislatore deve allentare i cordoni della borsa, senza contare "il consueto e fisiologico ritardo", paventando soluzioni non adeguate dettate dal "lassismo"⁵⁹.

Oggi lo stesso legislatore è, più che invitato, obbligato ad intervenire dall'Unione Europea. Anche in quest'ambito, e non poteva essere altrimenti è, infatti, intervenuta la Direttiva 2010/64/UE. In punto di oneri, l'art. 4 ribadisce, in conformità all'art. 6 CEDU, che "gli Stati membri sostengono i costi di interpretazione e di traduzione derivanti dall'applicazione degli articoli 2 [diritto all'interpretazione] e 3 [diritto alla traduzione di documenti fondamentali], indipendentemente dall'esito del procedimento".

La novità, tuttavia, deriva dal fatto che al comma 2 dell'art. 2 si prevede, tra l'altro, che "Gli Stati membri assicurano, ove necessario al fine di tutelare l'equità del

⁵⁸ Bargis M., op. ult. cit. Già da tempo era stato scritto che «la crescita esponenziale - in tutti i paesi europei, Italia compresa - di processi a carico di stranieri non in grado di esprimersi nella lingua usata nel processo (ma non necessariamente privi dei mezzi per sostenere, in tutto o in parte, le spese di un interprete)» potrebbe indurre ad asserire che la rigidità della formula dell'art. 6 comma 3 lett. e Conv. eur. dir. uomo sia suscettibile di «diventare ingiustificatamente onerosa per le finanze statali (o avere, come squallida alternativa, la spinta ad una sostanziale dequalificazione del processo)» (Chiavario M., voce Giusto processo: II) Processo penale, in Enc. giur., XV, Roma 2001).

⁵⁹ Curtotti Nappi D., op. ult. cit.

procedimento, che l'interpretazione sia disponibile per le comunicazioni tra indagati o imputati e il loro avvocato, direttamente correlate a qualsiasi interrogatorio o audizione durante il procedimento o alla presentazione di un ricorso o di un'altra istanza procedurale”⁶⁰. Si tratta di una novità di un certo rilievo, dal momento che, dopo aver ritenuto in passato che l'art. 6 comma 3 lett. e CEDU non si applicasse ai rapporti tra l'imputato e il suo difensore⁶¹, più di recente la Corte di Strasburgo, pur adottando una lettura estensiva della norma non legata alle sole vicende

⁶⁰ La disposizione fa riferimento quanto al contenuto, al testo dei considerando 19 e 20, anche se non viene espressamente riportata la parte ove, nel considerando 19 si afferma che “Gli indagati o gli imputati dovrebbero, tra l'altro, poter spiegare al loro avvocato la loro versione dei fatti, segnalare eventuali dichiarazioni con cui sono in disaccordo e mettere il loro avvocato a conoscenza di eventuali circostanze da far valere a loro difesa”. Probabilmente lo si può recuperare nell'interpretare la clausola relativa all'equità del procedimento, anche se non sembra agevole da farsi in sede di pratica applicazione.

⁶¹ La Commissione EDU, pur non escludendo nel caso che la preparazione della difesa potesse essere stata più difficile per le incomprensioni fra il ricorrente e il suo legale, ha sostenuto che l'imputato avrebbe dovuto nominare un interprete da lui retribuito ovvero chiedere l'ammissione alla difesa legale gratuita, che «può essere estesa all'assistenza di un interprete»: v. Comm. EDU, X c. Austria, 29 maggio 1975. L'assunto si basava su una interpretazione restrittiva dell'espressione «language used in court», intesa come riferentesi ai rapporti tra l'accusato e il giudice, poi esplicitamente disattesa da una successiva pronuncia della Corte EDU (Luedicke, Belkacem e Koç c. Germania, 28 novembre 1978), che ha sottolineato come l'espressione in questione indichi semplicemente «la definizione della lingua, limitandola a quella usata in udienza, e non l'ampiezza dell'assistenza cui l'accusato ha diritto.

processuali, non si è pronunciata esplicitamente sul tema⁶², per cui a riguardo, l'Unione Europea si pone ad un livello di tutela più avanzato, anche se, essendo le normative degli Stati membri sulla materia molto differenti, si è poi scelto, nella versione definitiva della Direttiva, di limitare, come si è visto, l'assistenza alla preparazione di specifici atti quando ciò è necessario al fine dell'equità del procedimento⁶³. Pare di essere di fronte ad un ampliamento delle competenze dell'interprete d'ufficio, visto che spetta agli Stati membri assicurare tale assistenza gratuitamente, che potrebbe portare, quando il legislatore si deciderà ad occuparsene, ad un ripensamento dell'attuale assetto della nomina dell'interprete in quanto l'allargamento ad un territorio così delicato come i rapporti extraprocessuali col difensore non pare compatibile con le lacune normative sul punto della definizione dell' "autorità procedente" cui spetta non solo la nomina - parzialmente colmate dal riferimento all'art. 52 disp. att. c.p.p.-⁶⁴ ma anche il potere di sostituzione dell'interprete. Senza

⁶² Il riferimento è alle sentenze 24 settembre 2002, *Cuscani v. United Kingdom*, in part. § 39 e 14 gennaio 2003, *Lagerblom v. Sweden*, in part. § 49 e alla decisione 17 maggio 2001, *Güngör c. Germania*. Sul punto Repetto, op. ult. cit. e Gialuz M., *L'obbligo di interpretazione conforme alla direttiva sul diritto all'assistenza linguistica*, in *Dir. Pen. e Proc.*, 2012.

⁶³ Per questa osservazione, Gialuz, M., op. ult. cit., che cita C. Morgan, *The new European directive on the rights to interpretation and translation in criminal proceedings*, in *Videoconference and Remote Interpreting in Criminal Proceedings*, a cura di S. Braun e J. Taylor, Guildford, 2011. Dello stesso A. si veda anche *Novità sovranazionali*, in *Processo penale e Giust.*, 2011, n. 2.

⁶⁴ L'articolo in questione prevede che il provvedimento di nomina sia notificato all'interprete e che in caso di urgenza la citazione dello stesso possa essere anche fatta oralmente per mezzo dell'ufficiale giudiziario o della polizia giudiziaria.

contare la questione dell'opportunità che un interprete nominato dal pubblico ministero, pur tenuto ovviamente al segreto, conosca "dal di dentro" delle strategie difensive.

L'intervento dell'UE dovrebbe poi portare alla definizione dei rapporti dell'interprete d'ufficio con quello di fiducia, posto che, vista la limitazione prevista dalla direttiva, qualora il difensore non abbia una lingua comune con l'alloglotta, rimarrà un ambito della preparazione della difesa "scoperto": basti pensare alle investigazioni difensive che non sono necessariamente e/o strettamente funzionali ad un particolare atto da compiere, a meno di rendere l'interpretazione dell'inciso "direttamente correlate" molto ampia, sottraendole sostanzialmente significato, anche se comunque, in concreto, non sembra facile poter assicurare il rispetto di un simile limite.

CAPITOLO II

SOGGETTI VECCHI E NUOVI: DALL'IMPUTATO ALLA “VITTIMA”

1. “Accusato”, “imputato”, “indagato” tra CEDU e Direttive UE

Una volta individuata la “materia penale”, per cui anche si ricorre, come si vedrà nel prossimo capitolo, al concetto di “accusa”, per individuare il momento da cui decorrono le garanzie dell’art. 6 CEDU si deve far riferimento all’analogo concetto, visto dal punto di vista soggettivo, di “accusato”: “ogni accusato” è, tra l’altro, espressamente indicato come titolare dei diritti specifici di cui al comma 3 del detto articolo, fra cui il diritto all’assistenza linguistica.

Il termine, nel contesto della CEDU ha acquisito un proprio autonomo significato, rispondente ad una “concezione materiale” del termine che identifica l’accusa con “la notificazione ufficiale, emanante dall’autorità competente, del rimprovero di aver commesso un’infrazione penale”. Da ciò consegue che in tal senso si può essere “accusati” anche prima che sia adito un organo giudicante, non essendo necessario nemmeno che l’ “accusa” sia contenuta in una comunicazione recettizia, cui

si riferiscono. Su questa base sono stati quindi considerati momenti iniziali del procedimento e di decorrenza della garanzia, tra gli altri, l'arresto in flagranza, l'emissione di un provvedimento cautelare, l'invito a rendere interrogatorio avanti al magistrato, l'interrogatorio del sospettato di aver commesso un illecito penale, la notifica dell'informazione di garanzia⁶⁵.

Si comprende immediatamente come la nozione copra un ambito ben più ampio dell'accusa intesa in senso formale nel nostro codice, utilizzata anche dall'art. 143, comma 1, quando individua uno dei fini dell'assistenza linguistica nel "comprendere l'accusa". Questo, tuttavia, non pregiudica la loro compatibilità, in quanto è pacifico che l'art. 143 non si riferisce esclusivamente all'imputato, ma anche alla persona sottoposta alle indagini del pubblico ministero e della polizia giudiziaria, come è confermato sia dall'art. 61 c.p.p., che estende all'indagato i diritti e le garanzie dell'imputato, sia dal comma 3 dell'art. 143 stesso, ove è stabilito che "l'interprete è nominato anche quando il giudice, il pubblico ministero o l'ufficiale di polizia giudiziaria ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare", con riferimento del tutto evidente alle dichiarazioni rese in fase di indagini preliminari. Inoltre, si è rilevato, che il non aver riportato nel testo della disposizione l'espressione "lingua usata in udienza" ha evitato il sorgere di equivoci e dare adito ad interpretazioni restrittive sul punto⁶⁶.

⁶⁵ Ubertis G., *L'autonomia linguistica della Corte di Strasburgo*, in Arch. Pen., 1, 2012, 21ss e giurisprudenza ivi citata; Chenal R., sub art 6, in Bartole, De Sena, Zagrebelsky, *Commentario Breve alla Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo*, Padova, 2012.

⁶⁶ Curtotti Nappi D., op. cit., 1997.

Considerato quanto sopra, nessun problema sorge dalla definizione del proprio oggetto ed ambito di applicazione operata dalla Direttiva 2010/64/UE, secondo cui “il diritto di cui al paragrafo 1 [all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali e nei procedimenti di esecuzione di un mandato di arresto europeo] si applica alle persone che siano messe a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro, mediante notifica ufficiale o in altro modo, di essere indagate o imputate per un reato, fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se abbiano commesso il reato, inclusi, se del caso, l’irrogazione della pena e l’esaurimento delle istanze in corso”. In ossequio alla dichiarata ispirazione alla CEDU, infatti, il momento iniziale di decorrenza della garanzia è definito esattamente come la nozione materiale di accusa da questa adottata.

2. La disponibilità del diritto all’interprete e la volontà di partecipare al procedimento come suo presupposto e limite

Per valutare se un diritto sia o meno disponibile è necessario far riferimento alla sua natura e contenuto.

Nella sentenza n. 10/1993 della Corte Costituzionale si legge che il diritto all’assistenza linguistica “dev’essere considerato un diritto soggettivo perfetto, direttamente azionabile” che “esprime un contenuto di valore implicito nel riconoscimento costituzionale, a favore di ogni uomo, del diritto inviolabile alla difesa” e perciò costituisce un

“principio fondamentale dell'ordinamento” ai sensi dell'art. 2 Cost.

A riguardo, la giurisprudenza della Cassazione, in alcune occasioni, ha accompagnato alla constatazione secondo cui l'art. 143 c.p.p. non prevede un obbligo indiscriminato dell'assistenza di un interprete allo straniero in quanto tale, l'affermazione della libertà di questi di decidere se richiedere o meno l'assistenza ed attribuisce all'autorità giudiziaria il potere-dovere di valutarne la necessità⁶⁷. L'esistenza di tale incombente in capo all'autorità giudiziaria sembrerebbe essere un'indicazione nel senso dell'indisponibilità del diritto, anche se nelle pronunce dove si legge tale assunto, la decisione sulla necessità o meno dell'interprete è stata in senso negativo, anche se forse l'interessato non aveva propriamente compiuto una “libera scelta” intesa come segnalazione all'autorità della buona conoscenza della lingua italiana con conseguente inutilità dell'assistenza linguistica, il che non configura una rinuncia al diritto ma la dichiarazione dell'insussistenza del suo presupposto. Sembra infatti da condividersi, in relazione alla natura del diritto, l'opinione secondo cui esso è indisponibile⁶⁸.

Un'altra questione che si pone riguarda le situazioni in cui la mancanza del presupposto del diritto all'assistenza linguistica viene fatta conseguire al comportamento di chi non mostra di voler partecipare attivamente al procedimento che lo riguarda.

⁶⁷ Cass. pen., Sez. III, 06-05-1998, n. 7143; Cass. pen., Sez. VI, 28-10-1993, n. 3052.

⁶⁸ In questo senso, Giunchedi F., *Diritto all'interprete per lo straniero. Progresso o evoluzione?*, in Cass. Pen., 2001, 1854. In senso contrario Lupo E., sub art. 143, op. cit.

La garanzia in oggetto, infatti, secondo giurisprudenza praticamente unanime, non opera qualora lo straniero alloglotta di sua volontà o colpevolmente si sia posto in una condizione per cui tutti gli atti processuali gli debbano essere notificati *ex lege* mediante consegna al difensore ai sensi degli artt. 159, comma 1, 161, comma 4, o 165 c.p.p., ovvero sia irreperibile o latitante o comunque abbia indicato o eletto un domicilio risultato non idoneo e per i quali rileva non la conoscenza effettiva ma quella legale dell'atto notificato.

Al riguardo si può citare una delle pronunce che più estesamente si è soffermata sulla questione, che ha ritenuto come la formulazione dell'art. 143, comma 1, c.p.p. nella parte in cui assicura il diritto all'assistenza linguistica all'imputato alloglotta "al fine di poter comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa", implichi che lo stesso sia legittimato a goderne solo qualora "venga in contatto materiale con l'atto processuale che lo riguarda", ovvero che "partecipi o intenda partecipare attivamente al processo e voglia comprendere ciò che in esso accade in modo da poter valutare personalmente le strategie processuali, immediate o no, che ritiene più opportune intraprendere". Diversamente le situazioni che si prospettano possono essere o che l'interessato ha perso il contatto con il suo difensore, il quale ultimo "indipendentemente dalla traduzione, potrà compiere gli atti difensivi necessari nell'interesse dell'imputato", o il contatto con il difensore è in essere, cosicchè l'alloglotta "potrà valutare le strategie processuali da seguire con il difensore nella lingua che entrambi riterranno più opportuna". In entrambi i casi, ritiene la Cassazione, egli "non subisce alcuna lesione concreta dei suoi diritti per effetto della mancanza di tale traduzione - che pertanto

non deve essere eseguita - non rimanendo aggredito il vero nucleo della garanzia oggetto della tutela, che deve essere assicurata nei casi di effettività della lesione dell'interesse protetto”⁶⁹.

Un limite all'esclusione del diritto all'assistenza linguistica in questi casi parrebbe essere il fatto che dagli atti risulti la mancata conoscenza da parte dello straniero della lingua italiana. Si può leggere, infatti, in diverse pronunce che, poichè l'art. 143 c.p.p. prevede l'obbligo della traduzione solo quando tale ignoranza sia stata oggetto “di positivo accertamento”, ne deriva la conseguenza che “se l'indagato/imputato non abbia avuto alcun contatto con il giudice (es. irreperibile) e se la conoscenza della lingua italiana non risulti in altro modo dagli atti, il giudice non è tenuto alla traduzione del provvedimento da notificare”⁷⁰.

Sembrerebbe che le due condizioni debbano sussistere contemporaneamente per far venir meno l'obbligo di traduzione (“e”), tuttavia ciò contrasterebbe con l'orientamento sopra illustrato che, nei limiti di cui si dirà, ha un suo fondamento, per cui non è sicuro, in mancanza di argomentazioni più ampie sul punto, che non si sia semplicemente voluto ribadire il presupposto dell'accertamento della mancata conoscenza dell'italiano. L'ottica da cui si pongono tali pronunce è, infatti, spesso “negativa” rispetto alla necessità di traduzione, come accade quando viene considerato abnorme il

⁶⁹ Cass. pen., Sez. VI, 13-11-2007, n. 47550, in una fattispecie relativa alla mancata traduzione nella lingua madre dell'imputato degli atti relativi al giudizio di appello (ovvero decreto di citazione a giudizio ed estratto contumaciale della sentenza) per inidoneità dell'elezione di domicilio dichiarato. Conforme sul punto Cass., sez. VI, 11 giugno 2009, n. 28010 in un'ipotesi di latitanza.

⁷⁰ Cass. pen., Sez. IV, 04-10-2006.

provvedimento con il quale il giudice del dibattimento dichiara la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e degli atti conseguenti, facendola derivare dalla mancata traduzione di detto avviso nella lingua dell'imputato straniero, quando questi sia rimasto sempre irreperibile e non risulti comunque dagli atti la mancata conoscenza, da parte sua, della lingua italiana.

E' stato poi osservato⁷¹, condivisibilmente, che debba farsi luogo alla traduzione nel caso in cui vi sia una mera elezione di domicilio presso il difensore, in quanto, altrimenti, si farebbe discendere da tale scelta "quale ulteriore conseguenza non voluta, anche la rinuncia alla traduzione", senza considerare che "la notificazione al domicilio eletto fa presumere che l'atto sarà poi consegnato al destinatario".

Va però sottolineato che l'interessato dev'essersi posto quantomeno con colpa in una condizione cui è collegata la notifica *ex lege* al difensore. In punto di elezione di domicilio, ad esempio, non mancano le sentenze che non ritengono abnorme "il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare - ritenuta invalida l'elezione di domicilio compiuta dallo straniero alloggista, non assistito da un interprete durante il compimento dell'atto, presso lo studio del difensore assegnatogli di ufficio - dichiara la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari successivamente notificato presso il domicilio eletto e di tutti gli atti conseguenti"⁷².

⁷¹ Bassi A., La lingua degli atti del procedimento penale, in *Corriere Merito*, 2010, 852.

⁷² Cass. pen. Sez. I, 04-11-2004, n. 46064; in termini anche Cass. pen., SS UU, 24.9.2003, n. 5052.

Il presupposto è, evidentemente, che la mancata assistenza dell'interprete abbia generato una incomprensione del significato dell'atto, per cui l'alloglotta, incolpevolmente è incorso nell'invalida elezione di domicilio.

In questo senso si è orientata una pronuncia di merito⁷³ nel vedere nel fatto che due imputati, all'atto della scarcerazione, senza assistenza dell'interprete, avevano eletto domicilio⁷⁴ presso il difensore d'ufficio, diversamente da quando, in sede di convalida del fermo, assistiti dall'interprete, avevano indicato un indirizzo valido, una "ulteriore dimostrazione della non comprensione dell'atto" da parte degli stessi, concludendo poi nel senso che la seconda dichiarazione, nulla, aveva reso invalida la notificazione dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. al difensore d'ufficio e il successivo decreto che dispone il giudizio⁷⁵.

⁷³ Ord. Trib. Rovigo in proc. 97/2007 del 6.11.2007.

⁷⁴ Nella citata pronuncia si afferma altresì che la dichiarazione di elezione di domicilio è "atto del processo penale in quanto comporta la comprensione di avvisi previsti specificamente dall'art. 161 c.p.p. e rilevanti conseguenze in tema di notifica e dunque delle modalità della eventuale "vocatio in ius"", per cui operano le garanzie di cui all'art. 143 c.p.p.

⁷⁵ in questa pronuncia può vedersi un superamento dell'orientamento che aveva dato origine, davanti alla Corte EDU (19 dicembre 1989), al caso Brozicek vs Italia, concernente un imputato straniero che, avendo ricevuto la notifica di quella che era all'epoca la comunicazione giudiziaria, aveva dichiarato di non comprenderne il significato ed aveva richiesto la notifica di tutti gli atti successivi nella madrelingua, ma al quale ciò nonostante non era pervenuta neppure la traduzione dell'invito a dichiarare o ad eleggere domicilio in Italia, ed era stato citato in giudizio col rito degli irreperibili.

3. La “vittima” titolare del diritto all’assistenza linguistica: la Direttiva 2012/29/UE

Da tempo si era mosso al legislatore italiano il rilievo secondo cui il nostro codice sembrerebbe aver individuato nelle Convenzioni internazionali un «punto di arrivo» e non già, come sarebbe stato più corretto, un «punto di partenza», allargando la tutela linguistica ad ulteriori soggetti al di là dell'imputato - il solo ad essere preso in considerazione dalle Convenzioni con riguardo alle sue difficoltà di comprensione degli atti processuali – ed, in particolare, alla persona offesa dal reato che, non ricevendo assistenza, non può in concreto esercitare i suoi poteri processuali venendo così “praticamente estraniato dal processo”⁷⁶.

Si parla di “persona offesa”, ovvero di quella delle due figure in cui la “vittima”, in senso “metagiuridico”, si sdoppia nel nostro codice, quella più negletta rispetto alla parte civile: è, infatti, incontestabile l’osservazione che la vittima come tale non ha spazio nel diritto positivo italiano, rimanendo sul piano della criminologia⁷⁷. Dal momento che i “modelli dominanti di giustizia penale [...] sono tutti tendenzialmente ostili ad una presenza forte della vittima nel processo”⁷⁸, è ancor più interessante

⁷⁶ Rivello P.P., Una tematica spesso trascurata: il procedimento a carico dei soggetti alloggiati, in *Giur. It.*, 1993.

⁷⁷ Tranchina G., La vittima del reato nel processo penale, in *Cass. Pen.*, 4051, 2010.

⁷⁸ Allegrezza S., La riscoperta della vittima nella giustizia penale europea, in *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, 2012. Sull’argomento si veda anche Balsamo A., Recchione S., La

constatare come questa nozione abbia avuto notevole successo nella normativa dell'Unione Europea. Mentre nella CEDU, la mancanza di un riconoscimento formale della vittima del reato quale soggetto avente uno specifico ruolo nel processo penale e quindi legittimato a ricorrere, essendo "vittima" per la Convenzione chi ha subito una detenzione o un processo ingiusto, ha determinato un "tendenziale disinteresse"⁷⁹ nei suoi confronti da parte della giurisprudenza di Strasburgo, l'UE, viceversa, le dedica molta attenzione fin dalla creazione dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia⁸⁰, tanto che è apparsa curiosa la mancanza di un riferimento ad essa nella Carta dei Diritti fondamentali di Nizza. Principale testimonianza ne è la Decisione quadro 2001/220/GAI relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, che, tuttavia, pur

protezione della persona offesa tra Corte europea, Corte di Giustizia delle Comunità europee e carenze del nostro ordinamento, in Balsamo, Kistoris (cur.), *Giurisprudenza europea e processo penale italiano*, Torino, 2008, 309ss.

⁷⁹ Allegrezza S., loc. ult. cit., che osserva come l'applicabilità della CEDU alla vittima dipendesse esclusivamente dalle sue pretese civilistiche, finchè si è avuta un inizio di cambiamento di rotta con la sentenza Perez contro Francia (Grande Camera 12.2.2004) dove è stato esplicitamente riconosciuto che la costituzione di parte civile, con determinati limiti, rientra nell'ambito dell'art. 6 CEDU, che, come noto, si riferisce al procedimento penale. Si rimane, tuttavia, "lontani da un vero e proprio "diritto alle indagini" ed ancor più dal diritto di vedere adottata una procedura che contempra la partecipazione della vittima nella dinamica del processo". Sul punto va segnalata anche la decisione nel caso Sottani contro Italia del 24.2.2005 che ha ritenuto applicabile l'art. 6, eccezionalmente, alla persona offesa impossibilitata a costituirsi parte civile.

⁸⁰ Per una panoramica, si veda Amalfitano C., *L'azione dell'Unione europea per la tutela delle vittime di reato*, in *Dir. Un. Eur.*, 3, 2011.

enunciando nel suo ottavo considerando la necessità di una “particolare attenzione al diritto ad un trattamento della vittima che ne salvaguardi la dignità, [il] diritto di informare e di essere informata, [...] di comprendere ed essere compresa”, con espressioni che sembrano riecheggiare una nota preghiera francescana, si premura immediatamente nel considerando successivo di precisare che le proprie disposizioni “*non impongono* [...] agli Stati membri l’obbligo di *garantire alla vittime un trattamento equivalente a quello delle parti del procedimento*” [corsivo aggiunto], legittimando quindi, da un punto di vista nostrano, la discriminazione operata dal nostro codice della persona offesa rispetto alla parte civile quanto a poteri processuali⁸¹. Di questa decisione è stato detto che “rappresenta uno dei più compiuti tentativi di armonizzazione nell’ambito processuale penale”, anche se l’attuazione è stata lenta e parziale, come dimostra nel 2009 il relativo rapporto della Commissione Europea⁸²,

⁸¹ Tale discriminazione si può, ovviamente, apprezzare, nella fase processuale in senso stretto, dove, non essendo parte la persona offesa non ha praticamente più alcun ruolo, a partire dall’art. 428 c.p.p. che, nel mentre riconosce alla persona offesa il diritto di proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere solo nei casi di nullità determinati dalla mancata notificazione in termini dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare contenente la richiesta di rinvio a giudizio, alla stessa persona offesa che, però, si sia costituita parte civile attribuisce un potere pieno di ricorso ai sensi dell’art 606 c.p.p. Per una disamina a riguardo si veda Belluta H., Un personaggio in cerca d’autore: la vittima vulnerabile, in Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione, op. cit. e Luparia L., Quale posizione per la vittima nel modello processuale italiano?, Ibidem. Più ampiamente sui poteri processuali di parte civile e persona offesa, per tutti, Strina E., Bernasconi S., Persona offesa, parte civile, Milano 2001.

⁸² COM(2009) 166 definitivo.

che rilevava, ad esempio, riferendosi all'art. 1, come “non un singolo Stato membro ha introdotto un atto che recepisca questo articolo, anche se in molti si richiamano a definizioni nazionali di vittima corrispondenti in misura più o meno ampia alla definizione della decisione quadro”, o che “in Italia e nel Regno Unito non sussiste in capo alle autorità alcun obbligo di fornire informazioni alle vittime [...] l'Italia notifica la decisione soltanto alle vittime che si sono costituite parte civile”. Per quanto riguarda l'argomento specifico di questo lavoro, l'unico cenno della decisione quadro alla questione linguistica è contenuto nel paragrafo 1 dell'art. 4, ove si statuisce che “Ciascuno Stato membro garantisce che [...] la vittima abbia accesso, con i mezzi che lo Stato ritiene adeguati e, *per quanto possibile, in una lingua generalmente compresa*” alle informazioni rilevanti ai fini della tutela dei suoi interessi” [corsivo aggiunto]. Espressione quantomeno limitativa ed ambigua, nel momento in cui parla di lingua generalmente compresa, ma tuttavia sufficiente, in un clima di mutata sensibilità al tema, a far osservare alla Commissione nella citata relazione del 2009 che uno dei “punti deboli” nell'attuazione era, appunto, costituito dalle lingue, poiché anche se “alcuni Stati membri [...] rendono disponibili le informazioni⁸³ in numerose lingue (tra cui l'inglese)”, “la maggior parte [...] tace al riguardo”, mentre “soltanto la legislazione di Bulgaria e Romania prevede esplicitamente che le informazioni siano fornite alla vittima in una lingua

⁸³ Fra le informazioni essenziali da fornire figuravano quelle relative alle procedure successive alla presentazione della denuncia e al ruolo della vittima stessa, alla possibilità di ottenere protezione, di essere assistita in qualsiasi modo, ai requisiti per ottenere un risarcimento e, se la vittima “lo desidera” del seguito della denuncia e della sentenza (art. 4).

a quella comprensibile” (sic!) e Repubblica Ceca e Ungheria permettono di “comunicare con le autorità in una lingua conosciuta” (in effetti, a rigore, è difficile comunicare in una lingua che non si conosce...). E questo nonostante il fatto la Commissione stigmatizzasse come, con riguardo alla prescrizione di adottare “le misure necessarie per ridurre al massimo le difficoltà di comunicazione per quanto riguarda la comprensione o la partecipazione della vittima in qualità di testimone o parte in causa nelle fasi più importanti del procedimento penale, *allo stesso modo in cui misure analoghe sono adottate nei confronti dell'imputato*”(art. 5) [corsivo aggiunto], gli Stati membri avessero “inteso tale difficoltà nel senso delle sole barriere linguistiche”, senza “farvi rientrare la comprensione della procedura stessa”, il che, in effetti costituisce un problema anche per molti “profani” non allogliati di fronte al linguaggio dei “chierici”⁸⁴, ma che non spetta evidentemente all’interprete, o meglio, non solo a lui, risolvere. Tornando alle lingue, il panorama registrato dalla Commissione appariva effettivamente desolante, dato che “soltanto la Finlandia dispone di un sistema di interpretazione efficace che si estende alle indagini preliminari”, mentre “in Francia, Italia, Slovenia e Belgio è fornita l’assistenza di un interprete o di un traduttore nel caso in cui la vittima partecipi al procedimento in qualità di parte in causa o di testimone”, pur aggiungendo, senza specificare bene il significato dell’espressione, che diversi Stati “offrono assistenza linguistica completa”. L’affermazione che riguarda, fra gli altri, l’Italia, pare evidentemente il frutto di un equivoco, almeno relativamente al nostro Paese, in quanto non si

⁸⁴ L’espressione è di Chiavario M., La tutela linguistica dello straniero nel nuovo processo penale italiano, in RDPr, 1991.

tratta di un'assistenza fornita specificamente alla vittima in quanto avente un ruolo nel procedimento, ma della classica funzione di "ausiliario della giustizia" che all'interprete compete ai sensi dell'art 143, comma 2, c.p.p. al fine di permettere a tutti i protagonisti dello stesso di interagire con il soggetto alloglotta.

Senza dimenticare gli altri atti adottati in ambito europeo a tutela della vittima o di particolari categorie di vittime, fra cui, in particolare, quelle "vulnerabili"⁸⁵, qui non ci si può che soffermare sulla recentissima "Direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012 in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI".

Tale direttiva mira a migliorare la normativa precedente con una disciplina più articolata mirante nel complesso ad una considerazione dei diritti e delle necessità della vittima di reato, fra cui si sottolinea, ai fini del presente lavoro, il diritto ad essere informata e a dare il suo contributo e partecipare al procedimento, potendo fornire elementi di prova. Tra le informazioni che la vittima⁸⁶ ha diritto di ottenere c'è ora anche quella sul

⁸⁵ Si può ricordare, a tutela della vittima in generale, la Direttiva 2004/80/CE del 29.4.2004 relativa all'indennizzo delle vittime di reato, che ha, però, riguardo specificamente alle situazioni transfrontaliere, nonché la Direttiva 2011/99/UE che ha introdotto l'ordine di protezione europeo, mentre sono rivolte a categorie specifiche la Direttiva 2011/36/UE del 5.4.2011 sulla tratta degli esseri umani e la Direttiva 2011/92/UE contro lo sfruttamento sessuale dei minori. Sulla vittima vulnerabile si veda, da ultimo Belluta H., op. cit., e Gialuz M., Lo statuto europeo delle vittime vulnerabili, in Lo scudo, op. cit..

⁸⁶ Individuata nella "persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato" nonché nel "familiare di una

“come e a quali condizioni ha diritto all’interpretazione e alla traduzione” (art. 3), deve, poi, poter presentare la denuncia “utilizzando una lingua che comprende o ricevendo la necessaria assistenza linguistica”, con la possibilità di ottenere, sempre “in una lingua che comprende” ricevuta della stessa (art. 4).

La disposizione principale è, però, quella espressamente intitolata al “Diritto all’interpretazione e alla traduzione” (art. 7), che richiama nel contenuto diverse previsioni della Direttiva 2010/64/UE. Il tutto è condizionato da una limitazione, quella del “ruolo della vittima previsto nel pertinente sistema giudiziario penale”, ma comunque si tratta di un fondamentale passo in avanti, considerato che per la prima volta viene riconosciuto a chiare lettere anche alla “vittima”, da declinarsi in primis come persona offesa, il diritto all’assistenza linguistica, per di più gratuita. Un’altra previsione che può dirsi limitativa è quella che prevede la necessità della “richiesta” per godere di detta assistenza, sul che non si possono che esprimere le stesse riserve che si vedranno con riguardo all’attuale situazione dell’imputato, per cui sarà necessario, ai fini di garantire l’effettività del diritto, che a riguardo vengano fornite precise informazioni in una lingua che sia comprensibile all’interessato: sul punto, si stabilisce che è onere dell’autorità competente valutare “se le vittime necessitino dell’interpretazione o della traduzione”, ma l’insistenza sulla necessità della “previa richiesta” costituisce indubbiamente un punto molto delicato, che sarà probabilmente uno dei banchi di prova

persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona” (art. 1).

della buona volontà dei legislatori degli Stati membri nell'attuazione della direttiva⁸⁷.

4. Il presupposto della non conoscenza della lingua tra presunzioni, onere della prova (o almeno della dichiarazione) e normativa europea

Ai sensi dell'art. 143, comma 1, c.p.p., il titolare del diritto all'assistenza linguistica è "l'imputato che non conosce la lingua italiana", mentre, sulla base dell'omologa previsione dell'art. 6, paragrafo 3, lettera e) CEDU, l'art. 111 Cost. utilizza l'espressione "non comprende o non parla la lingua del processo". Dal punto di vista linguistico è evidente che le competenze passive ("comprendere") e quelle attive ("parlare", ma anche, ovviamente, scrivere), non si implicano vicendevolmente,

⁸⁷ Tra le informazioni che la "vittima" può ottenere "previa richiesta" vi sono quelle "essenziali affinché possa esercitare i suoi diritti nel procedimento penale", "la decisione che mette fine al procedimento penale" con relativa "motivazione o breve sintesi della motivazione", quelle relative alla "data e sul luogo del processo" (se ne ha diritto). Inoltre, la vittima può "presentare una richiesta motivata affinché un documento sia considerato fondamentale" ai fini di ottenerne la traduzione per poter "partecipare attivamente al procedimento penale", con la stessa possibilità di deroga prevista dalla Direttiva 2010/64/UE di poter fornire una traduzione o un riassunto orali se questo "non pregiudichi l'equità del procedimento". Di primaria importanza è poi la previsione di cui all'art. 10 che prevede il diritto di "ricevere e di ottenere informazioni sufficienti per decidere se chiedere il riesame di una decisione di non esercitare l'azione penale".

nel senso che se è vero che chi ha una padronanza attiva di una lingua ne ha anche una passiva, non vale necessariamente l'opposto.

La questione, tuttavia, a fronte di alcuni iniziali dubbi, non pare presentare profili problematici, dato che è stato espressamente chiarito nella relazione al vigente codice che l'espressione "conoscere" debba venir intesa come comprensiva del comprendere e del parlare.⁸⁸

Detto questo, l'art. 143 distingue la posizione del cittadino italiano da quella dello straniero o apolide.

Infatti, per il primo vale, logicamente e ragionevolmente, la presunzione di conoscenza della lingua del Paese di cui ha la cittadinanza. In proposito si è osservato che il riferimento dell'art. 143, comma 1, all'"imputato che non conosce la lingua italiana" sia stato adottato per riguardo a chi "pur non essendo straniero, non comprende la lingua ufficiale del processo", situazioni, si aggiunge che ricoprono un'area "ben più ampia di quanto - a prima vista - possa apparire", poiché vi rientrano "coloro i quali hanno acquisito la cittadinanza iure coniugii"⁸⁹

⁸⁸ Sul punto Sau S., *Le garanzie linguistiche nel processo penale*, Padova, 2010, 5 ss. Curtotti Nappi D., *Il diritto all'interprete: dal dato normativo all'applicazione concreta*, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1997 ricorda, appunto, che, secondo la Relazione al codice, le due situazioni sono unificate nella espressione "non conosce" impiegata dall'art. 143 commi 1 e 2). Sicché, volendo chiarire la portata della fonte normativa interna, il presupposto della mancata conoscenza della lingua italiana deve tradursi nella incapacità di comprendere il contenuto degli atti di accusa e di non sapersi esprimere nella lingua ufficiale del processo.

⁸⁹ In proposito la giurisprudenza annette importanza alla durata del vincolo matrimoniale, per cui ritiene che "la non recente acquisizione della cittadinanza italiana per effetto di matrimonio" imponga l'onere della prova contraria alla presunzione: Cass. pen., SS UU, 29-05-2008, n. 25932.

ovvero fanno uso del solo dialetto, [...] coloro ai quali l'ordinamento non riconosce un'identità linguistica al pari di quella delle minoranze riconosciute o, nell'ambito dei processi instaurati nei territori insediati da queste ultime, [...] coloro che vi partecipano pur non appartenendo al gruppo minoritario o, infine, [a]gli stessi membri dei gruppi etnici in tutte le ipotesi in cui l'art. 109, comma 2, vieta loro di far uso della lingua madre⁹⁰.

Per quanto riguarda chi non è cittadino italiano, la situazione si può sintetizzare con l'aiuto delle Sezioni Unite della Cassazione, che hanno affermato come “la legge (ultimo periodo dell'art. 143 c.p.p., comma 1) [...] per lo straniero stabilisce la presunzione opposta [di non conoscenza della lingua italiana]- ai fini dell'invito ad eleggere domicilio nello Stato, ma con criterio ragionevolmente suscettibile di generale utilizzazione - soltanto se residente o dimorante all'estero (art. 169 c.p.p., comma 3). Fuori di queste ipotesi [...] è pertanto compito del giudice valutare caso per caso, alla stregua delle emergenze processuali e di eventuali allegazioni dell'interessato, se questi abbia una adeguata conoscenza della lingua del processo.”⁹¹

Anche se la questione potrebbe apparire a prima semplice, in realtà l'unico punto assolutamente fermo e condiviso tra dottrina e giurisprudenza è che il riconoscimento del diritto all'assistenza dell'interprete non discende automaticamente dal mero "status" di straniero o apolide, da cui si deduce che è comunque necessario un

⁹⁰ Curtotti Nappi D., Il diritto all'interprete, op. ult. cit.

⁹¹ Cass. pen., SS UU, 26-06-2008, n. 36541. In termini si erano già espresse Cass. pen., SS UU, 31.5.2000, n. 12.

accertamento⁹² dell'effettiva incapacità di quest'ultimo di comprendere ed esprimersi in lingua italiana e pertanto la nomina non è un atto dovuto e imprescindibile⁹³.

A dire il vero, ammessa la necessità dell'accertamento, c'è condivisione anche sulla sua natura, ovvero che esso spetta al giudice di merito, costituendo un'indagine di mero fatto non censurabile in sede di legittimità se motivato in termini corretti ed esaustivi⁹⁴.

⁹² Che va effettuato anche se si tratta di persona giuridica “non tanto in conseguenza della mancata conoscenza della lingua italiana da parte del legale rappresentante, occorrendo piuttosto la verifica che l'ente stesso nelle sue articolazioni non sia effettivamente in grado di comprendere la lingua italiana, non essendo sufficienti in tal senso i meri dati formali dell'esistenza di una sede centrale all'estero o della costituzione della società in una lingua, in uno Stato o secondo un diritto stranieri”: Trib. Milano, 2.2.2010 (ord.), GUP.

⁹³ *Ex multis*: Cass. pen., SS UU, 29-05-2008, n. 25932; Cass. pen., Sez. IV, 24.11.2005, n. 7664; Cass. pen., Sez. VI, 04-04-2003, n. 24611. Per cui, qualora non si proceda all'accertamento non è legittimo dichiarare la nullità degli atti compiuti senza l'intervento dell'interprete: è, ad esempio, abnorme l'ordinanza che dichiara la nullità del decreto di citazione e di tutti gli atti di causa perchè non risultava se l'imputato di nazionalità romena parlasse o capisse l'italiano: Cass. pen., Sez. IV, 11-11-2009, n. 45944

⁹⁴ Da ultimo *ex multis* Cass. pen., Sez. VI, 17-04-2012, n. 28697 ma già Cass. pen., SS UU, 31-05-2000, n. 12. Da ciò consegue, ad esempio, che non è abnorme il provvedimento del giudice che dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio per omessa traduzione dell'atto nella lingua conosciuta dall'imputato, in quanto la valutazione sulla necessità della traduzione è discrezionale e la motivazione, anche se presuntiva e basata sulla sola richiesta dell'imputato di traduzione, può al massimo essere valutata come erronea: Cass. pen., Sez. IV, 31-01-2003, n. 10717.

E', invece, "sulla titolarità di siffatto onere dimostrativo la giurisprudenza e la dottrina non concordano"⁹⁵.

Anche su questo punto si è pronunciata la Consulta nell'ormai nota sentenza n. 10/1993 affermando che l'art. 143, comma 1 impone l'obbligo di procedere alla nomina dell'interprete nei confronti dell'imputato straniero che non conosca la lingua italiana qualora tale mancata conoscenza sia "evidenziata dallo stesso interessato» o risulti comunque «accertata dall'autorità procedente", ovvero, in sostanza "non appena si verifichi la circostanza della mancanza o dell'inadeguata conoscenza della lingua italiana da parte dello straniero, da accertarsi anche di ufficio"⁹⁶.

Anche le pronunce che hanno accolto questa linea, tuttavia, declinano l'accertamento d'ufficio nel senso di "risultanze degli atti"⁹⁷, che, tra l'altro, devono generalmente essere "certe"⁹⁸.

A proposito di questo, che rimane tuttora l'indirizzo più "aperto" e minoritario della giurisprudenza, si è osservato che rimangono comunque esclusi quei casi in cui l'imputato compaia libero al dibattimento, senza essere mai stato sottoposto in precedenza a custodia cautelare, poiché in questo caso "non è predisposto alcun chiaro meccanismo di tutela linguistica". Infatti, richiedere la dichiarazione di ignoranza da parte dell'imputato alloglotta presuppone che questi abbia comunque compreso la

⁹⁵ Curtotti Nappi D., op. ult. cit.

⁹⁶ Fa propri i principi sanciti da Corte Cost. 10/1993, fra le prime, Cass. pen., Sez. VI, 02-07-1993, n. 9450.

⁹⁷ Ex multis Cass. pen., Sez. III, 07-01-2008, n. 181; Cass. pen., 3 marzo 2006, n. 7664. Di recente ancora Cass. Pen., Sez. V, 12 marzo 2013, n. 18023.

⁹⁸ Così, fra le altre, Cass. pen. Sez. III, 29-04-2004, n. 26846.

portata dell'atto che gli veniva notificato e si sia quindi rivolto tempestivamente all'autorità giudiziaria⁹⁹.

Il prevalente indirizzo rimane quello che afferma che è onere dell'indagato dimostrare o, almeno, dichiarare di non conoscere la lingua italiana, spettando all'autorità giudiziaria unicamente il potere dovere di valutare la necessità dell'assistenza linguistica, nonostante già un'autorevole pronuncia delle Sezioni unite nel 2003 avesse dichiarato che esso “non può essere condiviso perché sottovaluta le affermazioni centrali della sentenza della Corte costituzionale, da cui si evince che è compito del giudice, imposto dalla natura di quel diritto [all'assistenza linguistica], accertare, in assenza dell'iniziativa dell'interessato, la non conoscenza, da parte di quest'ultimo, della lingua italiana”¹⁰⁰.

Si afferma, infatti, che ciò discenderebbe dalla libertà dell'alloglotta di richiedere o meno l'assistenza dell'interprete, anche se, come egli faccia a scegliere e a fortiori ad esprimere questa scelta nel caso non abbia una sufficiente padronanza della lingua italiana è questione, peraltro estremamente concreta, su cui i giudici di legittimità non paiono soffermarsi più di tanto. Come una sorta di mantra, l'affermazione più ricorrente è che “condizione fondamentale per l'esercizio del diritto da parte dell'imputato straniero di essere assistito da un

⁹⁹ Rivello P.P., Una tematica, op. cit.

¹⁰⁰ Cass. pen., SS. UU, 23.9.2003, n. 5052. Pare ritenere che la dichiarazione dell'interessato sia una condizione eventuale Corte EDU (dec.) Kajolli contro Italia, 29.4.2008, nell'affermare che lo straniero non residente nel Paese ha diritto alla traduzione “*in special modo qualora le sue difficoltà di comprensione siano state portate a conoscenza del Tribunale da parte della difesa*” (corsivo aggiunto) senza la necessità, comunque, di fornire la prova dell'ignoranza della lingua nazionale.

interprete è che egli dichiari o dimostri di non sapersi esprimere in lingua italiana o di non comprenderla”¹⁰¹, precisandosi, comunque, che la sola dichiarazione “ponendosi fuori di presunzione, non è prevista quale atto formale da cui scaturisce obbligo vincolante per l'autorità che procede (a differenza del caso di cui all'art. 109 c.p.p., comma 2), bensì intesa come acquisizione dimostrativa d'ignoranza, che può essere superata da opposta emergenza¹⁰²”. Non mancano, poi, alcune sentenze che, ancora più nettamente, affermano che l'ignoranza della lingua, per dare diritto all'assistenza linguistica, non può limitarsi ad essere “solo affermata ma non dimostrata”¹⁰³.

¹⁰¹ Ex multis, Cass. pen., Sez. I, 31-05-2006, n. 19136. Ancora di recente nel senso che “la mancata conoscenza della lingua italiana da parte dello straniero deve essere allegata dallo stesso o dal suo difensore in quanto [...] condizione fondamentale per l'esercizio del diritto da parte dell'imputato di essere assistito da un interprete è che egli dimostri o almeno dichiari di non sapersi esprimere in lingua italiana o di non comprenderla, sollecitando così, di persona o a mezzo del difensore, tale nomina”, Cass. pen., Sez. II, 09-10-2012, n. 40660, dove si è aggiunto che se l'imputato non si attiva in tal senso, all'autorità giudiziaria rimane solo la possibilità residuale e discrezionale di nominare un interprete limitatamente alla traduzione di uno scritto in lingua straniera o alla verbalizzazione di dichiarazioni di persone che non sono in grado di esprimersi in lingua italiana, ovvero ai sensi del comma 2 dell'art. 143. Nello stesso senso, ancora nei primi anni Novanta, Cass. pen., Sez. VI, 21-11-1996, n. 3547; Cass. pen., Sez. VI, 11-05-1994, n. 9898; Cass. pen., Sez. VI, 08-03-1995, n. 843; Cass. pen., Sez. VI, 28-10-1993, n. 3052.

¹⁰² Cass. pen., SS UU, 26-09-2006, n. 39298.

¹⁰³ Cass. pen., Sez. I, 12-11-2009, n. 6587. Più sottile dal punto di vista della logica appare Cass. pen., Sez. II, 14-11-2000, n. 10675, laddove afferma che “il fatto che un imputato di nazionalità straniera non abbia mai affermato di essere a conoscenza della

Sui fatti che sarebbero sufficienti a dimostrare tale ignoranza, in alcuni casi è stato affermato, tautologicamente, che un valido indizio in tal senso si rinviene nella precedente nomina di un interprete, il che può anche esser vero, ma null'altro dimostra se non la fiducia nell'accertamento operato dal magistrato che ha operato la nomina, evidentemente sulla base di elementi diversi¹⁰⁴.

Più numerosi sono gli indizi da cui, viceversa, la Cassazione trae elementi per desumere che l'alloglotta conosce la lingua italiana. Una delle più ricorrenti riguarda il suo comportamento processuale, nel senso che l'obbligo di nomina dell'interprete non sussiste quando l'imputato alloglotta "mostri in qualsiasi modo di rendersi conto del significato degli atti compiuti con il suo intervento o a lui indirizzati e non rimanga completamente inerte ma, al contrario, assuma personalmente iniziative rivelatrici della sua capacità di difendersi adeguatamente"¹⁰⁵, come, ad esempio, richiedere il patteggiamento o il giudizio abbreviato¹⁰⁶. Altre volte vengono valorizzati elementi extraprocessuali come la protrazione temporale della

lingua italiana non vale, di per sè, a far presumere che di tale conoscenza egli sia privo".

¹⁰⁴ Ad esempio tale affermazione si trova anche in Cass. pen., SS UU, 26-09-2006, n. 39298.

¹⁰⁵ Cass. pen., SS UU, 31-05-2000, n. 12; Cass. pen., Sez. IV, 11-05-2004, n. 32911; Conforme anche, ex multis, Cass. pen., Sez. VI, 12-02-2003, n. 15721, che aggiunge come anche la nuova formulazione dell'articolo 111 della Costituzione è in linea con il suddetto principio. In termini già Cass. pen., Sez. I, 19-04-2000, n. 3043, che desume dalla predisposizione di "un'adeguata difesa" il fatto che l'interessato "si è sempre reso conto della portata dell'accusa".

¹⁰⁶ Cass. pen., Sez. VI, 18-09-1997, n. 8403.

permanenza in Italia¹⁰⁷, che di per sé non ha molto significato, mentre pare già più probante lo svolgimento di un'attività lavorativa¹⁰⁸. Lascia, viceversa, perplessi il ritenere il carcere una valida scuola di lingua italiana, come sembrerebbe fare la Cassazione in una sentenza dove si afferma che “la permanenza in carcere per lungo periodo e il contatto giornaliero con una simile realtà non possono non aver[gli] fatto acquisire una certa dimestichezza con la lingua italiana”, anche se, per vero, a questo vengono affiancati ulteriori indizi, come quello, dal sapore alquanto paradossale, che ricorda come “nel corso del giudizio di primo grado l'imputato - comunque - venne assistito da un interprete e fu in grado, quindi, di comprendere a pieno l'accusa mossagli”¹⁰⁹.

Inutile dire che l'orientamento maggioritario si è attirato, non senza fondamento, notevoli critiche della dottrina, parte della quale ha ravvisato come esso prefiguri una presunzione relativa di conoscenza dell'italiano anche nei confronti dell'imputato straniero, che non ha fondamento nell'art. 143 che la prevede solo per il cittadino italiano¹¹⁰.

L'alternativa viene individuata, al di là anche della soluzione di compromesso adottata dalla Consulta, che, in effetti, pare avere i suoi limiti nel momento in cui non indica un previo dovere di attivarsi nel compiere

¹⁰⁷ Cass. pen., Sez. IV, 17-06-2004, n. 42323. Tuttavia Cass. pen. 6 febbraio 1992 ha affermato al riguardo che la sola circostanza che l'imputato abbia trascorso del tempo in Italia non può valere quale dimostrazione della sua conoscenza della lingua italiana (nel caso di specie l'imputato era presente nel nostro Paese da otto mesi, trascorsi peraltro in ambito carcerario).

¹⁰⁸ Cass. pen., Sez. VI, 22-05-2008, n. 38584.

¹⁰⁹ Cass. pen., Sez. VI, 18-09-1997, n. 8403.

¹¹⁰ In tal senso Curtotti Nappi D., op. cit.

l'accertamento di conoscenza della lingua italiana, nel sostenere di essere in presenza di una presunzione relativa contraria, in base a cui l'obbligo di nominare un interprete incombe sull'autorità procedente immediatamente "al prodursi del primo atto cui l'imputato prende parte e per tutta la sua [del procedimento] durata o, comunque, sino a quando l'autorità stessa dimostri la conoscenza dell'italiano da parte dello straniero"¹¹¹.

Non tutti accolgono l'idea della presunzione relativa, pur escludendo comunque a carico di quest'ultimo l'onere di dichiarare e provare la mancata conoscenza dell'italiano e ribadendo l'obbligo di accertamento in capo all'autorità procedente non solo dell'ignoranza dell'italiano ma anche di quale idioma sia effettivamente conosciuto e compreso

¹¹¹ Già Pacileo V., *Diritto all'assistenza dell'interprete da parte dell'imputato che non conosce la lingua italiana e traduzione degli atti da notificare*, in RIDPP, 1992, 650, adesivamente richiamato da Curtotti Nappi D., cit. Ma in tal senso la dottrina prevalente, che individua il dovere di accertamento in capo all'autorità procedente in mancanza di dichiarazione dell'interessato: A.A. Dalia - F. Verdoliva, *Codice di procedura penale*, Torino, 1994, 100 ss.; F. Cordero, *Codice*, cit., 167. Afferma che tutt'al più l'imputato può fornire all'autorità giudiziaria un'indicazione dalla quale "la responsabilità degli organi procedenti... ne esce (uscisse) accresciuta, per un atteggiamento di particolare attenzione a non frustrare le esigenze di garanzia" (Cfr. Chiavario M., *La tutela linguistica dello straniero nel nuovo processo penale italiano*, in RDPr, 1991. Anche alcune pronunce paiono orientarsi in questo senso: Cass. pen., Sez. V, 22 giugno 1995, Alagra; Cass. pen., Sez. VI, 19 ottobre 1993, Bangula; in senso inverso, e cioè ribaltando sull'imputato straniero l'onere di dimostrare di non sapersi esprimere in lingua italiana, in dottrina v. G. Tranchina, *I soggetti*, in D. Siracusano- A.A. Galati - G. Tranchina- E. Zappalà, *Diritto processuale penale*, 2^a ed., vol. I, Giuffrè, 1996.

dal cittadino straniero”¹¹². E’ stato proposto, come soluzione pratica al problema dell’accertamento di ispirarsi alla normativa sulla minoranza tedesca altoatesina che prevede in caso di arresto o di fermo la preventiva richiesta di quale sia la lingua dell’arrestato o fermato, cosicché i successivi atti possano essere redatti in tale lingua, nel mentre, fuori dei casi di arresto o di fermo l’Autorità giudiziaria è comunque tenuta ad utilizzare la lingua parlata dall’etnia alla quale l’imputato o l’indagato risulta appartenente: soluzione che pare di difficile adattamento alla diversa situazione anche all’Autore che, poi, osserva che “ancora più semplice sarebbe stato ribadire, in maniera inequivoca, che in assenza di dati oggettivi atti a comprovare la conoscenza della lingua italiana da parte dello straniero, detta conoscenza va sempre esclusa, in via presuntiva, rendendo conseguentemente necessario il ricorso alla figura dell’interprete fin dalle prime battute del procedimento”¹¹³: soluzione conseguente alla configurazione di una presunzione relativa ma che, invero, sembra di ancora più difficile attuazione rispetto alla precedente¹¹⁴.

Si deve osservare che, finora, non è stato considerato un aspetto fondamentale, ovvero che di una lingua non si può semplicemente dire che la si conosce o non la si conosce, perché ci sono, anche intuitivamente, molti gradi di conoscenza e l’idoneità di essi va valutata con riferimento ai diversi contesti comunicativi, problema su cui la giurisprudenza si limita generalmente ad osservare

¹¹² Vigoni D., *Minoranze, stranieri e processo penale*, in *Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale*, diretta da Chiavario-Marzaduri, Torino, 1995.

¹¹³ Rivello P.P. *Un tema emergente*, op. ult. cit.

che “l'art. 143 comma 1 c.p.p., presuppone che l'imputato non conosca la lingua italiana o la conosca tanto imperfettamente da non poter comprendere il contenuto dell'accusa e degli atti processuali cui partecipi”¹¹⁵.

Più attenta, invece, la dottrina, che considera insufficiente, per una partecipazione effettiva al processo, una conoscenza “sommara ed elementare” ma esclude anche la necessità di una perfetta padronanza: come spesso accade, *in medio stat virtus*, per cui la conclusione, forse un po' lapalissiana, è nel senso di ritenere adeguata una conoscenza media della lingua italiana tale da permettere all'imputato di “comprendere senza apprezzabili difficoltà quanto gli viene portato a conoscenza nel corso dell'udienza” e poter parlare in udienza in modo intelligibile per tutte le altre parti.¹¹⁶

Al solito, in conclusione, vediamo quanto stabilisce in proposito la direttiva 2010/64/UE, che al paragrafo 4 dell'art. 2 prevede che “gli Stati membri assicurano la messa a disposizione di procedure o meccanismi allo

¹¹⁵ Cass. pen., Sez. VI, 28-10-1993, n. 3052. Un'eccezione, alquanto risalente, è Trib. Milano, sent. 8 marzo 1993, in Arch. nuova proc. pen., 1993, 599, che afferma come «nel valutare il grado di conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato straniero occorre tenere conto anche della complessità del reato in contestazione, escludendo peraltro che il grado di conoscenza richiesto per escludere il ricorso all'interprete abbracci anche il significato tecnico degli atti processuali, non essendo ciò richiesto neanche per il cittadino italiano». In senso comparabile, di recente, la giurisprudenza della Corte EDU, per la quale “può essere necessario esaminare la natura dei fatti [...] contestati e/o delle comunicazioni [delle] autorità al fine di valutare se tali elementi avevano una complessità tale da richiedere una conoscenza approfondita della lingua del foro”. (C. EDU Grande Camera, *Hermi contro Italia*, 18.10.2006).

¹¹⁶ Chiavario M. *La tutela*, op. cit.

scopo di accertare se gli indagati o gli imputati parlano e comprendono la lingua del procedimento penale e se hanno bisogno dell'assistenza di un interprete", laddove il considerando 21, precisa che l'accertamento debba avvenire "anche consultando gli interessati".

A riguardo è stato detto che in tal modo "si inverte quello che finora era stato un principio chiaro in materia" – sarebbe da aggiungere solo per la giurisprudenza - cioè l'onere quanto meno di dichiarazione in capo all'imputato.¹¹⁷ In effetti la lettura della disposizione alla luce del considerando parrebbe essere abbastanza chiara in proposito, per cui al legislatore è demandato il compito di formalizzare in un procedimento quello che finora è stato rimesso interamente all'autorità procedente, ovvero l'accertamento dell'ignoranza della lingua italiana, e, fondamentale, ciò dovrà avvenire obbligatoriamente, senza che la detta autorità possa più legittimamente aspettare una dichiarazione dell'interessato o che la sua ignoranza emerga dagli atti in maniera talmente evidente che semplicemente non sia possibile ignorarla: si dovrebbe imporre un'indagine in merito. Anche questo sarà un banco di prova non da poco per il legislatore.

¹¹⁷ Biondi G., La tutela processuale dell'imputato alloglotta alla luce della direttiva 2010/64: prime osservazioni, in Cass Pen., 2011.

CAPITOLO III

LA GARANZIA LINGUISTICA SOTTO IL PROFILO OGGETTIVO

Sezione I

I contorni del procedimento penale fra fonti sovranazionali e sistematica codicistica

1. Le nozioni di materia penale e di accusa secondo la CEDU e l'ambito di applicazione della Direttiva 2010/64/UE

L'art. 6, paragrafo 1 della CEDU, intitolato al “diritto ad un processo equo” recita che “ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta [...]”, prevedendo, quindi, due distinti ambiti di applicazione delle garanzie, quello penale e quello civile. Il successivo paragrafo 3, individuando il titolare dei diritti ivi di seguito

elencati, fra cui il diritto all'interprete, in "ogni accusato", indica chiaramente che essi sono riconosciuti nel solo ambito del procedimento penale. Ai fini dell'individuazione di tale ambito occorre quindi brevemente soffermarsi sulla nozione di "materia penale" nel senso della Convenzione¹¹⁸.

Come già visto per la nozione di accusato, anche quella di materia penale ha ricevuto una definizione autonoma da parte della giurisprudenza di Strasburgo. Per verificare se l'accusa, cioè il rimprovero di aver violato delle norme giuridiche, possa essere qualificato "penale" vengono adottati tre criteri, di cui il primo, formalistico, consistente nel controllare se le norme che individuano l'illecito appartengano, nel diritto interno, al sistema penale, costituisce solamente il punto di partenza, dovendosi poi applicare, alternativamente, uno dei due altri criteri, ovvero quello della natura dell'illecito, per cui è generalmente penale la norma che sanziona, con intento repressivo e dissuasivo, comportamenti ritenuti incompatibili con il vivere sociale o assumano una peculiare gravità in ambiti specifici come ad esempio, quello militare o penitenziario, e il grado della sanzione prevista, in base al quale la qualificazione in parola spetta tendenzialmente a quella norma che possa comportare la privazione della libertà personale.

Ulteriore delimitazione del campo applicativo dell'art. 6 CEDU in ambito penale è che il tribunale debba pronunciarsi sulla "fondatezza" dell'accusa, ovvero nel merito delle imputazioni, cosicchè se le autorità nazionali

¹¹⁸ Per l'analisi del presente paragrafo, ove non diversamente specificato, si veda Chenal R., sub art. 6, in Bartole S. - De Sena P. - Zagrebelsky V., Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, Padova, 2011 e giurisprudenza ivi citata.

non devono decidere sulla colpevolezza o innocenza dell'imputato tale norma non potrebbe essere invocata. In virtù di ciò è stata esclusa dalle garanzie accordate dalla disposizione in questione la procedura di estradizione, nonché quella relativa al mandato di arresto europeo, che, come noto, della prima costituisce una versione semplificata, in quanto in esse si tratta unicamente di accertare se sussistano le condizioni che permettono la consegna dell'estraddando o della persona richiesta¹¹⁹. A questo riguardo merita, tuttavia, segnalare che le Sezioni unite della Cassazione hanno avuto modo di precisare che le garanzie riconosciute al "soggetto incolpato di un reato" si estendono all'estraddando in quanto "è, nello Stato richiedente, "accusato" di un reato, ma in primo luogo perchè, altrimenti, le garanzie apprestate dalla legge sarebbero nei suoi confronti del tutto vane ed illusorie"¹²⁰.

In applicazione di questa delimitazione, l'art. 6 sotto l'aspetto penale è stato ritenuto inapplicabile anche alla fase dell'esecuzione della pena e a quella del controllo della custodia cautelare, nonché ai procedimenti penali di

¹¹⁹ La giurisprudenza della Corte EDU riconosce comunque all'estraddando il diritto di cui all'art. 6, paragrafo 2, ovvero la presunzione di innocenza, poiché propedeutica all'incriminazione nello stato richiedente (C. EDU, Ismoilov e altri contro Russia 24.4.2008).

¹²⁰ Cass. pen., SS UU, 26-06-2008, n. 36541. Ritiene tale assunto inedito e, alla luce della detta esclusione operata dalla Corte EDU, "sintomatica di una particolare sensibilità", Bargis M., inammissibile l'impugnazione redatta in lingua straniera: punti fermi e lacune di sistema dopo la pronuncia delle Sezioni Unite, in Cass. Pen. 2009. Sul punto v. Buzzelli S., Il mandato d'arresto europeo e le garanzie costituzionali sul piano processuale, in Mandato d'arresto europeo. Dall'estraddizione alle procedure di consegna, a cura di Bargis e Selvaggi, Torino, 2005.

fronte ad organi che siano solamente deputati alla sorveglianza dello svolgimento delle indagini preliminari e a decidere se gli indizi raccolti siano sufficienti per il rinvio a giudizio dell'indagato senza, generalmente, potersi pronunciare sul merito dell'accusa.

Questa affermazione, che vista così appare alquanto sconvolgente, va inquadrata alla luce di alcuni fondamentali corollari.

Per quanto riguarda ogni ipotesi di privazione della libertà, infatti, anche, ovviamente, se disposta all'interno delle procedure di estradizione e di esecuzione del mandato di arresto europeo¹²¹, oltre a potersi applicare l'art. 6 sotto il profilo civilistico, avendo il diritto alla libertà, appunto, carattere civile, soprattutto si ricade nell'ambito dell'art. 5, in quanto *lex specialis* rispetto

¹²¹ L'ambito di applicazione dell'art. 5 CEDU risulta definito dal suo primo paragrafo che individua i casi in cui, "nei modi previsti dalla legge", può addivenirsi legittimamente alla privazione della libertà. Per quanto qui ci riguarda, la regolare detenzione "in seguito a condanna da parte di un tribunale competente", l'arresto o la detenzione ai fini della traduzione "dinanzi all'autorità giudiziaria competente quando vi sono ragioni plausibili per sospettare che egli abbia commesso un reato o ci sono motivi fondati per ritenere necessario di impedirgli di commettere un reato o di fuggire dopo averlo commesso" e "l'arresto detenzione legali di una persona per impedirle di penetrare irregolarmente nel territorio, o di una persona contro la quale è in corso un procedimento d'espulsione o d'extradizione". Per quanto riguarda la detenzione nel corso di procedimenti volti al contrasto dell'immigrazione irregolare, come noto, a suo tempo la Commissione EDU, poi la Corte, hanno adottato un orientamento che nega che la privazione della libertà in quest'ambito rientri nei diritti civili ai fini dell'applicazione dell'art. 6, applicandosi, diversamente l'art. 7 del Protocollo n. 1 della Convenzione che si riferisce specificamente alle procedure di espulsione.

all'art. 6, con riferimento, in particolare, per quanto riguarda il controllo della legalità, al paragrafo 4, ma per quanto qui ci interessa, anche al paragrafo 2, laddove si prevede che “ogni persona arrestata deve essere informata, al più presto e in una lingua a lei comprensibile, dei motivi dell'arresto e di ogni accusa formulata a suo carico”.

Relativamente alle fasi di indagini preliminari, o, genericamente, istruttorie, il principio fondamentale è quello secondo cui l'art. 6 si applica alle fasi anteriori al dibattimento qualora l'equità della procedura rischi di essere seriamente pregiudicata da un iniziale mancato rispetto delle garanzie ivi considerate, con l'avvertenza che in questa fase le modalità di applicazione dipendono sia dalle particolarità della procedura che dalle concrete circostanze del caso. In particolare, il diritto all'interprete dev'essere garantito anche in questa fase, a meno che non venga dimostrata la sussistenza, nel caso specifico, di motivi particolarmente stringenti che ne giustifichino la limitazione, in significativa analogia a quanto avviene con il diritto all'assistenza del difensore¹²².

In sintesi, si può dire che le garanzie previste dalla CEDU permeano l'intera procedura che, secondo la giurisprudenza della Corte EDU, va valutata nel suo insieme per decidere se sia stata o meno equa, criterio che,

¹²² Riconosce espressamente l'estensione della garanzia dell'assistenza dell'interprete alle attività procedimentali anteriori al giudizio di merito e, nel caso specifico, al procedimento di convalida dell'arresto, a pena di nullità, con riferimento a quegli atti (relazione del p.m. o degli agenti verbalizzanti, interrogatorio del giudice) per i quali deve essere resa possibile l'effettività del contraddittorio, Cass. pen., Sez. I, 21-02-2001, n. 18922 (che ha, comunque ritenuto che non fosse causa di nullità l'omessa traduzione del verbale di arresto, in quanto non sussiste l'obbligo di una sua consegna all'interessato).

sebbene possa prestarsi a sminuire la portata di alcuni atti che in sè non sarebbero da considerarsi rispettosi delle garanzie della Convenzione, sembra, tuttavia, imprescindibile per assicurare la necessaria flessibilità e ragionevolezza nell'applicazione.

Passando ora a quanto previsto dalla Direttiva 2010/64/UE riguardo al proprio ambito operativo, di cui già si è detto nel precedente capitolo, va sottolineata l'espressa estensione a ricomprendere l'intero procedimento, dalla messa a conoscenza delle persone interessate "di essere indagate o imputate" fino alla decisione definitiva sulla fondatezza dell'accusa "inclusi, se del caso, l'irrogazione della pena e l'esaurimento delle istanze in corso", nonché ai "procedimenti di esecuzione di un mandato di arresto europeo", precisazione intesa, con ogni probabilità, ad ovviare alle statuizioni della Corte EDU sull'applicazione delle garanzie convenzionali a tale procedura.

2. La nozione di atto e i limiti temporali del "procedimento penale" nel codice

Venendo ora a considerare il diritto interno, la collocazione della normativa relativa all'interprete nel libro secondo del codice dedicato agli atti, che si apre con la fondamentale disposizione dell'art. 109, comma 1, secondo cui "gli atti del procedimento penale sono compiuti in lingua italiana", impone di ricordare, brevemente, le ampie riflessioni che nel tempo sono state elaborate attorno al concetto di "atto del procedimento

penale”¹²³, non essendo inequivoca né la definizione di “atto” (giuridico) né di “procedimento penale”.

Quanto all’atto, questione affrontata in teoria generale prima ancora che nella dogmatica processuale, si può ricordare che la categoria viene delimitata residualmente rispetto a quella di fatto giuridico, e che gli ultimi approdi delle riflessioni a riguardo portano a qualificare come fatti in senso stretto anche quelli dell’uomo per cui il legislatore non riconosce alcun rilievo alla volontà o comunque all’elemento psicologico di chi li compie. Tuttavia, in ambito processuale, ciò porterebbe ad ampliare oltremodo la categoria dei fatti, in cui, a tacer d’altro, verrebbero incluse le notificazioni. Vista, quindi, l’illogicità del sottrarre tali atti dall’ambito di applicazione di fondamentali regole processuali, l’alternativa, autorevolmente ed icasticamente espressa, è di rassegnarsi a “definire singole classi di atti processuali: in alcune è richiesta la volontarietà e in altre no”¹²⁴.

Se tale conclusione non pare offrire un contributo decisivo alla delimitazione che si sta cercando¹²⁵, più utile a questo fine è risultato indagare lo spazio temporale del “procedimento penale”.

E’, innanzitutto, ormai pacifico che la nuova prospettiva adottata dal legislatore del 1988, resa tra l’altro evidente dalla non menzione dell’aggettivo “processuale” a qualificare gli atti nell’intitolazione del libro secondo del codice, fa concludere che le norme ivi contenute si

¹²³ Per un approfondimento, si veda, per tutti, Rivello P.P., La struttura, la documentazione e la traduzione degli atti, Milano, 1999.

¹²⁴ Cordero F., Procedura Penale, 2006.

¹²⁵ Della diversa distinzione fra atti e documenti, fondamentale per la problematica linguistica, si parlerà *infra*.

applicano, ovviamente salve le specificità proprie dei singoli atti, a tutti quelli del procedimento¹²⁶, inteso in senso lato ad individuare l'intera vicenda processuale e non in senso stretto in contrapposizione al processo¹²⁷. Questo sposta il problema all'individuazione dell'atto iniziale e finale del procedimento, posto che i limiti del "processo" sono chiaramente individuati da un lato nell'esercizio dell'azione penale e dall'altro nel passaggio in giudicato della sentenza. La conseguenza è che in esso devono pertanto essere necessariamente compresi anche atti antecedenti all'esercizio dell'azione penale¹²⁸. Per quanto riguarda le norme specificamente dedicate alla traduzione degli atti, questo è reso ancora più evidente dal disposto dell'art. 143, comma 3, c.p.p., ove si impone la nomina dell'interprete anche qualora non solo il giudice o il pubblico ministero, ma anche l'ufficiale di polizia giudiziaria abbia "personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare".

Per esigenze sistematiche, quindi, ma anche per garantire l'ambito più ampio possibile alle garanzie di cui all'art. 24, comma 2, Cost., il procedimento viene fatto iniziare in coincidenza con l'avvio delle indagini

¹²⁶ Termine questo che si riscontra sempre nei testi tradotti in italiano delle direttive comunitarie, per evitare possibili interpretazioni restrittive che potrebbero derivare dall'uso del termine "processo".

¹²⁷ Nello stesso senso, Curtotti Nappi D., Limiti all'uso della lingua italiana nel processo penale, in *Dir. Pen. e Proc.*, 1996, che aggiunge come, secondo la nozione di processo propria del legislatore del 1988, mantenere la dicitura "atti processuali" avrebbe impedito l'applicazione delle dette norme all'intera fase delle indagini preliminari.

¹²⁸ Voena G. P., in Conso-Grevi, *Compendio di procedura penale*, p. 172.

preliminari, posto che individuarlo in ogni caso nell'iscrizione della notizia di reato ex art. 335 c.p.p. escluderebbe tutti gli atti investigativi autonomamente compiuti dalla polizia giudiziaria una volta assunta la notizia criminis e prima dell'intervento del pubblico ministero. Si tratta di atti come l'identificazione dell'indagato, l'acquisizione di sommarie informazioni, le perquisizioni e i sequestri probatori, da svolgersi in lingua italiana in quanto parte di indagini "preordinate ad una sentenza penale", documentati in verbali eventualmente anche passibili di essere utilizzati in sede processuale¹²⁹.

Acquisito ciò, il problema si era invece posto per gli atti contenenti la *notitia criminis*, ovvero, denuncia, querela, istanza, referto, richiesta¹³⁰. La soluzione variava a seconda che si valutasse solo l'attitudine dell'atto ad avere effetti sul rapporto processuale (cd profilo effettuale) o si richiedesse anche che fosse compiuto in seno al processo da una parte. Nel secondo caso sembra rischiarsi un circolo vizioso nel ragionamento, tuttavia questa tesi è prevalsa ricorrendo, tra le argomentazioni, anche a quella linguistica: ci si è infatti chiesti, retoricamente, che senso

¹²⁹ Curtotti Nappi D., op. ult. cit. Già una sentenza della Corte Costituzionale, C. Cost. 5 luglio 1968, n. 86, sebbene riferita al codice previgente, contesto dove ben più ampia era la possibilità di utilizzo a fini probatori delle risultanze istruttorie, aveva ritenuto che fosse qualificabile come processuale ogni atto compiuto dalla polizia giudiziaria "il cui risultato sia suscettibile di essere utilizzato nel corso del dibattimento".

¹³⁰ Per la richiesta non è comunque logicamente possibile che si verifichi un problema linguistico, posto che il Ministero della Giustizia la formulerà sempre in lingua italiana: Rivello P. P., La struttura, op. cit., 22.

avrebbe imporre la lingua italiana per atti che non conferiscono di per sé la qualifica di parti¹³¹.

La conclusione è che il primo atto del procedimento è dunque quello immediatamente successivo all'acquisizione della *notitia criminis* da parte del pubblico ministero (e in questo caso si tratterà effettivamente dell'iscrizione ex art. 335) o della polizia giudiziaria¹³². La conseguenza, per quanto qui rileva, è che la *notitia criminis*, in qualsiasi forma si estrinsechi può legittimamente essere redatta in lingua diversa da quella italiana, pur se in giurisprudenza si ricorda un caso, per vero isolato, in cui la Cassazione ha ritenuto "inutilizzabili", le dichiarazioni rese in una denuncia redatta in lingua straniera. Qualora si verifichi tale eventualità appare evidente la necessità della traduzione in lingua italiana, per esigenze dell'autorità procedente, ai sensi dell'art. 143, comma 2, prima ancora che per quelle della difesa, che potrebbero, anzi, eventualmente richiedere la traduzione in un'ulteriore lingua, nel caso in cui l'interessato non comprenda né la lingua italiana né quella in cui sia redatta la *notitia criminis*¹³³.

¹³¹ Conso G., voce Atti processuali penali, Enc. Dir., p. 150. Secondo Curtotti Nappi D., op. ult. cit., 108, tale conclusione varrebbe a maggior ragione in vigore dell'attuale codice dato il legame del concetto di procedimento con la fase investigativa, in cui non possono includersi gli "atti propulsivi".

¹³² Tra i molti, Ubertis G., sub art. 109, in commentario Chiavario M., 1990, Sola, sub art. 109, in Commentario Spangher, 2010, p. 1121 ed autori ivi citati.

¹³³ Così Sola, loc. ult. cit., che ritiene si debba tradurre la *notitia criminis* in virtù della forza espansiva riconosciuta all'art. 143, comma 1, c.p.p. dalla Corte Costituzionale nella nota sentenza n. 10/1993.

Quanto all'ultimo atto del procedimento, va rilevato che non viene più considerato un punto controverso, in quanto coincidente con l'ultimo atto della "fase processuale", in cui la dottrina oggi praticamente unanime comprende anche l'esecuzione¹³⁴. Considerando esiti che non implicano una fase esecutiva, si può ancora osservare che, qualora vi sia l'archiviazione in esito alle indagini preliminari, senza autorizzazione alla riapertura delle stesse ex art. 414 c.p.p., sarà indubbiamente questo l'ultimo atto del procedimento, mentre riguardo alle sentenze di non luogo a procedere, l'art. 650, comma 2, c.p.p. stabilisce che acquistino "forza esecutiva quando non sono più soggette ad impugnazione" - salvo peraltro il caso di revoca ex artt. 434 ss. c.p.p. - così come, per altre sentenze il riferimento è l'acquisita irrevocabilità ex art. 648 c.p.p.¹³⁵

E' importante a questo punto ricordare che la Direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali e la Direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali contengono entrambe norme su cosa si debba intendere per "procedimento penale" ai fini della loro applicazione, così come un'altra direttiva, la ancor più recente 2012/29/UE sulla tutela delle vittime di reati, presenta un "considerando" interessante a riguardo.

¹³⁴ Va ricordato che vi è chi osserva che non sarebbe possibile comprendere l'intera fase dell'esecuzione nel procedimento, ma solo quella volta ad ottenere una pronuncia su questioni inerenti al titolo esecutivo, oltre ai procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza e di prevenzione (Lozzi G., Atti processuali, II, in Enc. Giur., Roma, 1995). Per approfondimenti sul punto si veda Rivello P. P., op. ult. cit., 15ss.

¹³⁵ Sola, op. ult. cit.

L'importanza che, logicamente, anche in ambito europeo si attribuisce all'ambito di applicazione delle norme, si vede già nel fatto che pure uno dei documenti principali che hanno portato all'adozione di queste direttive, la Risoluzione del Consiglio del 30 novembre 2009, relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali poi integrata nel Programma di Stoccolma, inizia affermando che "Nell'Unione europea, la convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (la «convenzione») costituisce la base comune per la tutela dei diritti di indagati o imputati in procedimenti penali, che ai fini della presente risoluzione comprende sia la fase preprocessuale che quella processuale."

Nella prima direttiva, poi, dopo aver affiancato, nell'enunciazione dell'ambito di applicazione, ai procedimenti penali i procedimenti di esecuzione di un mandato di arresto europeo, si declina ulteriormente l'ampia nozione di cui sopra. Si stabilisce infatti, al secondo paragrafo dell'art. 1, che "Il diritto di cui al paragrafo 1 si applica alle persone che siano messe a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro, mediante notifica ufficiale o in altro modo, di essere indagate o imputate per un reato, fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se abbiano commesso il reato, inclusi, se del caso, l'irrogazione della pena e l'esaurimento delle istanze in corso". Similmente la direttiva 2012/13/UE all'art. 2 riproduce la medesima disposizione, con una sola variazione in fine, dove l'espressione "esaurimento delle istanze in corso" viene sostituita con quella, in effetti più chiara, di "esaurimento delle procedure di impugnazione". Poichè, anche in pendenza del termine per il loro

recepimento, le direttive dell'UE offrono un riferimento in termini di interpretazione delle norme interne, quanto si ricava da queste formulazioni, pur se in questo caso non particolarmente innovativo, è una conferma definitiva dell'appartenenza dell'esecuzione al "procedimento penale".

Più interessante in questo senso appare il "considerando" n. 22 della direttiva 2012/29/UE che indica come "Ai fini della presente direttiva si dovrebbe considerare che il momento in cui è presentata una denuncia rientra nell'ambito del procedimento penale. Ciò dovrebbe comprendere i casi in cui le autorità avviano d'ufficio il procedimento penale a seguito del reato subito da una vittima."

Alla luce di quanto argomentato in merito all'esclusione degli atti di impulso come la denuncia dall'ambito del procedimento, l'opposta indicazione – che peraltro non è espressamente tradotta in un articolo della direttiva – potrebbe portare a considerare la denuncia come soggetta alle norme del libro secondo del codice e in particolare all'art. 109, comma 1, che ne impone la redazione in lingua italiana. Questo risultato, che sarebbe in verità paradossale, si può facilmente evitare proprio a partire dalla ratio che ispira la direttiva 29/2012/UE, che è quella di garantire una maggior tutela alla vittima di reati, alla persona offesa, in termini processuali, che poi può o meno divenire parte del processo, soggetto finora alquanto trascurato anche con riferimento alle sue eventuali difficoltà linguistiche, posto che di esse ci si era preoccupati, anche in sede di Corte Europea per i Diritti dell'Uomo, in ossequio alle previsioni della relativa Convenzione, solo in relazione all'imputato/indagato.

3. La distinzione atto/documento negli artt. 143 e 242 c.p.p.

Come si è anticipato, al fine di delineare i contorni applicativi della garanzia dell'assistenza linguistica è necessario esaminare la distinzione, operata dal legislatore del 1988, tra atto e documento¹³⁶, essendo il relativo regime sul punto profondamente diverso¹³⁷.

L'obbligatorietà dell'uso della lingua italiana, riguarda, infatti, solo gli "atti" del procedimento, ovvero quelli endoprocessuali, con riferimento ai quali va poi verificato se sussista in capo all'alloglotto il diritto alla traduzione, mentre per quanto riguarda i documenti, atti extraprocessuali, formati all'esterno del procedimento in cui vengono poi introdotti, ne è permessa la produzione in lingua straniera: si pone, in questo secondo caso, evidentemente, il problema inverso della traduzione dell'atto – che può essere prodotto da qualsiasi delle parti del procedimento – in lingua italiana.

Tale ipotesi è regolata dall'art. 242¹³⁸, che prevede, al suo primo comma, che "quando è acquisito un documento redatto in lingua diversa da quella italiana, il giudice ne

¹³⁶ Approfonditamente sul punto Rivello P.P., *La struttura*, op. cit.

¹³⁷ Si è rilevato che tale distinzione, nell'attuale codice, risulta, in linea generale, molto chiara e netta, tanto che la prima sentenza che l'ha riguardata nell'ottica della questione linguistica data ben otto anni dopo l'entrata in vigore del codice: si tratta, infatti, di Cass. Pen., Sez. IV, 27.2.1995, commentata da Curtotti Nappi D., *Limiti*, op. cit.

¹³⁸ Inserito nel Libro III del Codice, relativo alle prove, e in particolare nel suo Capo VII, dedicato ai documenti, la cui norma iniziale, l'art. 234, costituisce la base che permette l'acquisizione delle "prove documentali".

dispone la traduzione a norma dell'art. 143 se ciò è necessario alla sua comprensione". Il riferimento all'art. 143 è fatto al secondo comma, inerente a quella che si è visto essere definita la "funzione classica" dell'interprete, quella cioè di assicurare la comprensibilità delle vicende e del materiale processuale, ai sensi del quale "l'autorità procedente nomina un interprete quando occorre tradurre uno scritto in lingua straniera [...]", ovvero la dichiarazione dei soggetti alloglotti diversi dall'imputato, che può anche essere scritta.

E' stato rilevato¹³⁹ che l'art. 242 risponde ad una finalità diversa rispetto all'art. 143, poiché è "proiettat[o] sul piano probatorio, riguardando atti utilizzabili dal giudice per la decisione su aspetti processuali o sostanziali", disciplinando solamente gli atti da questo "acquisiti".¹⁴⁰

La necessità della loro traduzione non può che essere valutata dallo stesso giudice, valutazione che, come accade

¹³⁹ Bassi A., La lingua degli atti del procedimento penale, op. cit.

¹⁴⁰ Ricorda a proposito Bassi A., loc. ult. cit., che "la mera allegazione di un atto o di un documento al fascicolo per il dibattimento [...], non equivale all'acquisizione e *a fortiori* non lo è il deposito da parte del P.M. ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p., pertanto gli atti depositati dal P.M. in detta fase non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 242 c.p.p.". Rammenta, in proposito l'A., una sul punto isolata sentenza (Cass. Pen., Sez. III, 8.3.2006, n. 19396) che aveva ritenuto che i verbali degli atti compiuti dalla polizia giudiziaria e i documenti provenienti da rogatoria redatti in lingua straniera che l'indagato non comprende, presenti nel fascicolo del P.M. al momento dell'avviso di conclusione delle indagini e rilevanti ai fini probatori, devono essere tradotti ai sensi dell'art. 143 c.p.p., in quanto l'omessa traduzione viola il diritto di intervento dell'indagato, richiamando anche, a proposito dei documenti, - impropriamente, ad avviso della stessa A., l'art. 242 c.p.p.

in casi di questo tipo, è insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata. Tuttavia, qualora una parte eccepisca il concreto pregiudizio derivante dalla mancata traduzione, in caso il giudice rigetti la richiesta formulata in tal senso¹⁴¹, può generarsi una nullità degli atti adottati in seguito alla valutazione del documento non tradotto.¹⁴²

Da quanto detto, parrebbe evidente che il giudice non possa rifiutarsi di prendere in considerazione ai fini dell'acquisizione – e di tradurlo, se necessario - un documento redatto in lingua straniera, a parte l'eccezione costituita dal giudizio di Cassazione, nel quale l'art. 242 c.p.p. è stato ritenuto inapplicabile, stante il fatto che non è consentito, di regola, svolgere in esso alcuna attività istruttoria, per cui in tale sede la parte che voglia produrre atti in lingua straniera ha l'onere di farli tradurre con perizia giurata, contrastando la nomina di un interprete da parte della Corte con le caratteristiche proprie del giudizio di legittimità.¹⁴³ In effetti, la Suprema Corte ha avuto occasione di affermare il principio, tra l'altro, in relazione ad un certificato medico, la cui mancata valutazione ai fini dell'ordinanza dichiarativa della contumacia ne determina la nullità¹⁴⁴, a documenti presentati a sostegno di

¹⁴¹ Cass. pen., Sez. VI, 29-10-2008, n. 44418. Conformi Cass. pen., Sez. IV, 05-12-2003, n. 4981, Cass. pen., Sez. V, 11-12-1997, n. 2156. Sostiene che il giudice debba provvedere nel caso anche senza richiesta o sollecitazione della difesa Cass. pen., Sez. VI, 27-02-1995, n. 758.

¹⁴² Di carattere relativo, secondo Cass. pen., Sez. V, 11.12.1997, n. 2156. Diverso è parlare di vizio con riferimento al documento stesso, come pare fare Curtotti Nappi, D., Limiti, op. cit.

¹⁴³ Cass. pen., Sez. III, 6.4.2004, n. 21047.

¹⁴⁴ Cass. pen., Sez. I, 15-10-1999, n. 875, in cui si legge che “nell'ipotesi di produzione in giudizio di documenti in lingua straniera, il giudice ha senz'altro l'obbligo di farli tradurre e non

un'istanza di dissequestro, dichiarati invece inammissibili dal tribunale del riesame¹⁴⁵, o a prova delle circostanze di un alibi, sempre in sede di riesame e parimenti dichiarati inammissibili¹⁴⁶. In quest'ultima pronuncia la Cassazione ha sostenuto che “la mancata ammissione della documentazione prodotta dall'indagato e la sua mancata traduzione, anche in udienza ad opera di un interprete di facile e pronta reperibilità, in relazione alla lingua comunitaria adoperata (tedesca) e ai cinque giorni di tempo a disposizione dei giudici, ai fini del termine di cui all'art. 309 comma 10 c.p.p., si riflettono negativamente sulla logica e sulla coerenza della decisione adottata riguardo alla valenza probatoria di detta documentazione”. Vale la pena riportarlo, in quanto altre sentenze, decisamente recenti, hanno, invece, ritenuto, in procedimenti di riesame, che “è onere della parte provvedere a che la documentazione prodotta sia redatta in lingua italiana o accompagnata dalla sua traduzione formale”, poiché esso è “caratterizzato da tempi assai ravvicinati e da adempimenti il cui mancato rispetto può comportare l'inefficacia della misura¹⁴⁷”. Tale onere è stato ugualmente affermato in riferimento al procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, precisando, in

può rifiutarne l'acquisizione ed ometterne la valutazione per il solo fatto che gli stessi non sono redatti in lingua italiana”. In termini, Cass. pen., Sez. V, 24.10.2002, n. 38774.

¹⁴⁵ Cass. pen. Sez. III, 19-03-2003, n. 21021.

¹⁴⁶ Cass. pen., Sez. VI, 27.2.1995, n. 758.

¹⁴⁷ Cass. pen., Sez. V, 22-10-2010, n. 40909; Cass. pen., Sez. III, 03-03-2010, n. 15380. Nel senso che in sede cautelare, il giudice dell'appello può disporre l'acquisizione documentale di atti non redatti in lingua italiana, disponendone la traduzione, quando sia indispensabile ai fini del decidere, Cass. pen., Sez. III, 04-07-2006, n. 33945 in Dir. Internet, 2007, 2, 157 nota di Dalia.

un caso, che ciò vale “nel caso in cui non sia già stato nominato un interprete”, così da consentire al giudice italiano di poter avere compiuta conoscenza di documenti stranieri e di poter rispettare i tempi previsti per la definizione del procedimento¹⁴⁸.

4. Gli atti redatti in lingua straniera (in particolare, l’atto di impugnazione dell’imputato) e gli atti delle altre parti processuali

La questione relativa alla possibilità di redigere “un atto di impulso processuale di parte privata” in una lingua diversa dall’italiano, come hanno osservato gli stessi giudici delle Sezioni Unite¹⁴⁹, ha “trovato solo sporadica attenzione in dottrina e in giurisprudenza”, anche se è indubbiamente passibile di avere una portata generale.

Il caso che ha dato l’occasione alla Cassazione di soffermarsi ampiamente sull’argomento riguarda un procedimento di estradizione passiva dove l’interessato, trattenuto in stato di custodia cautelare, aveva dichiarato di proporre ricorso per cassazione – in questo caso esteso anche al merito ex art. 706 c.p.p. - presentando “contestualmente conclusioni e motivi manoscritti,

¹⁴⁸ Cass. pen. Sez., VI, 15-07-2009, n. 30059. In termini riguardo all’onere di traduzione, Cass. pen., Sez. VI, 22-05-2012, n. 19596.

¹⁴⁹ Cass. pen., SS. UU., 26.6.2008, n. 36541, su cui Bargis M., Inammissibile l’impugnazione redatta in lingua straniera: punti fermi e lacune di sistema dopo la pronuncia delle Sezioni Unite, in Cass. pen. 2009.

costituiti da un foglio in lingua italiana”, con cui chiedeva che venisse riconosciuta “l’insussistenza delle condizioni per l’accoglimento della domanda di estradizione”, e “da un testo in lingua russa”, cui rinviava “per l’esposizione delle ragioni poste a fondamento della richiesta”, mentre il difensore allegava una traduzione di parte dei motivi e chiedeva che ne venisse disposta una ex art. 143 c.p.p.

Il fatto che sia pervenuto alle Sezioni Unite è insolito, specialmente se si pensa che riguardo ad una questione ben più attuale come quella relativa alla traduzione della sentenza, il ricorso alla massima istanza regolatrice è stato sempre negato. Sarà stato per la peculiarità del caso concreto¹⁵⁰, ma comunque si è voluto sul punto “prevenire il contrasto di giurisprudenza”.

La Sezione rimettente, sostenendo che “la dichiarazione di ricorso con rinvio ai motivi redatti nella lingua madre”, da parte dell’estradando alloglotto, andrebbe intesa «come implicita richiesta di traduzione», aveva sposato un orientamento del tutto isolato e risalente addirittura ai primi anni settanta, quando la seconda Sezione aveva ritenuto che all’estradando non potesse essere impedito di difendersi nella propria lingua, per cui i motivi di impugnazione formulati in tale lingua “sono ammissibili e validi”, una volta “ritualmente trasfusi nel processo”, cioè tradotti a cura dell’autorità procedente, verificandosi con ciò una forma di sanatoria impropria, per cui l’atto, avendo raggiunto il suo scopo, “deve

¹⁵⁰ Il procedimento era affetto da evidenti nullità: sia perché l’interessato non aveva ricevuto l’avviso dell’udienza in una lingua a lui conosciuta, in quanto non è obbligatoria infatti la traduzione nella madrelingua); sia perché, oltre a non potere esercitare la propria autodifesa per la mancanza di assistenza linguistica, non aveva avuto neppure una difesa tecnica.

considerarsi, in sé e per sé, fin dall'origine pienamente valido ed efficace”¹⁵¹.

Il contrapposto orientamento, espresso da poche ma conformi sentenze, propendeva per l'inammissibilità dell'atto di impugnazione redatto in lingua straniera, “in quanto sostanzialmente privo di tutti i requisiti previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 c.p.p. [...] nulla rilevando in contrario il disposto di cui all'art. 143 c.p.p., [...] giacchè, in base a detto disposto, l'imputato ha il diritto di ricevere nella propria lingua, mediante assistenza di un interprete, tutti gli atti processuali recettizi, ma non anche quello di fruire di detta assistenza nell'esercizio di facoltà discrezionali come quella di proporre impugnazione”, per cui alla traduzione di essa, ovviamente prima di depositarla, egli “può e deve provvedere [...] a sua cura”¹⁵².

Ed è questo l'orientamento confermato dalle Sezioni unite, sulla base, essenzialmente, dell'argomento secondo cui l'impugnazione, in quanto “atto ulteriore che va "compiuto" per realizzare il passaggio al grado successivo”, deve possedere i requisiti prescritti a pena di inammissibilità ed essere “come tale "riconoscibile”” e non si può dar luogo alla traduzione d'ufficio poiché l'art. 143, comma 1 risponde alle diverse finalità di «comprensione, informazione e partecipazione» in capo all'imputato alloglotto. Viene esclusa altresì l'applicabilità al caso del secondo comma del medesimo articolo, poiché, come appena visto, non si è di fronte ad un atto formato al di fuori del procedimento da acquisirsi allo stesso, ma, a pieno titolo, di un atto processuale.

¹⁵¹ Cass. pen., Sez. II, 15.12.1972, Ervin e altri.

¹⁵² Così Cass. pen., Sez. VI, 20-06-1994, n. 10775 e Cass. pen., Sez. VI, 15-10-2002, n. 39015.

Si è osservato che tali argomentazioni “formalmente ineccepibili”, “peccano forse di eccessiva astrattezza” con riguardo al fatto che, costituendo l'impugnazione uno strumento di esercizio del diritto di difesa, si potrebbe invocare l'effetto espansivo del diritto all'assistenza linguistica secondo i principi stabiliti dalla sentenza costituzionale n. 10 del 1993. Non vi sarebbe, inoltre, alcun problema di slittamento dei termini di cui all'art. 585 c.p.p., a causa del tempo occorrente per la traduzione argomentando, come fatto dall'isolata sentenza del 1973, che l'atto “imperfetto unicamente sotto il profilo linguistico” possa divenire efficace una volta tradotto, invariati rimanendo i detti termini.

In ogni caso, l'auspicio, anche qui, come per i rapporti tra interprete d'ufficio e interprete di parte, di un intervento del legislatore a colmare “lacune sistematiche”, non si può che condividere¹⁵³.

¹⁵³ Espresso da Bargis M., op. ult. cit. Nel senso che “un'esegesi razionale” dell'art. 143 e dell'art. 109 c.p.p. “legittima l'utilizzazione di una lingua differente da quella ufficiale del processo nei casi in cui un indagato o un imputato straniero devono fare delle dichiarazioni, orali o per iscritto, all'autorità giudiziaria”, poiché “il significato di “atti compiuti”, riportato dal comma 1 dell'art. 109, si estende fino a ricomprendere anche quelli formati in lingua straniera e successivamente tradotti in italiano”, Meloni S., Niente di nuovo sul fronte della traduzione degli atti in ambito processuale: una storia italiana, in Cass. Pen. 2010, che suggerisce “una correzione additiva dell'art. 109 c.p.p., che al comma 1 dovrebbe fare un preciso riferimento - accanto agli “atti compiuti” - anche a quelli “tradotti” in italiano, presentati da soggetti stranieri”, onde valorizzare il ruolo del traduttore ed evitare di “offrir[e] il fianco a decisioni giurisprudenziali” come quella qui riportata “improntate verso un appiattimento del diritto alla partecipazione attiva dell'imputato straniero nel processo” che penalizzerebbe soprattutto l'imputato abbiente.

Un accenno merita un'ultima questione, conseguente al fatto che, ad oggi e fino all'attuazione della Direttiva 2010/64/UE, non sussiste l'obbligo di nominare un interprete per le persone diverse dall'indagato/imputato. In mancanza di detto obbligo, infatti, gli atti delle altre parti processuali possono legittimamente venire compiuti in lingua diversa dall'italiano senza che di essi si possa predicare alcuna nullità¹⁵⁴, in quanto a ciò osta il principio di tassatività delle stesse ex art. 177 c.p.p., né inutilizzabilità. In ossequio a ciò, non sono state ritenute viziate, le dichiarazioni contenute nella denuncia (o nella querela), quelle rese in sede di ricognizione personale fotografica o, genericamente, alla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o dalla persona informata sui fatti alloglotta¹⁵⁵, in casi in cui, comunque, il verbalizzante sia stato "in grado di raccoglierle", o per propria conoscenza personale della lingua straniera¹⁵⁶, o in virtù dell'assistenza di qualche "interprete" improvvisato.

Unico limite sembra potersi ravvisare nell'inesistenza dell'atto, che si verificherebbe nel caso lo stesso non fosse rispettoso nemmeno della forma linguistica: si è affermato,

¹⁵⁴ Diverso è il caso in cui venga in gioco l'assistenza linguistica della parte privata diversa dall'imputato intesa nel senso di cui all'art. 178, comma 1, lett. c), che dà luogo a nullità intermedia.

¹⁵⁵ Cass. pen., Sez. II, 18-09-2008, n. 36988; Cass. pen., Sez. III, 23-11-2006, n. 370; Cass. pen., Sez. VI, 20-04-2005, n. 22420; Cass. pen., Sez. III, 24-06-2003, n. 35291; Cass. pen., Sez. feriale, 13-09-2002, n. 38508.

¹⁵⁶ In tal caso ammessa: per Cass. pen., Sez. II, 08-05-2001, n. 22005 la mancata nomina dell'interprete nel caso di dichiarazioni rese da persona informata sui fatti che non conosca la lingua italiana quando il giudice, il p.m. o l'ufficiale di polizia giudiziaria conosca personalmente la lingua da interpretare non determina alcuna invalidità degli atti processuali.

infatti, in una sentenza¹⁵⁷, pare anche con una critica all'indirizzo praticamente unanime di cui sopra, che “il riconoscimento fatto in lingua straniera non è un riconoscimento, perché può essere frainteso dall'organo di polizia giudiziaria che lo assume a verbale, posto che ogni atto del procedimento deve essere compiuto nella forma linguistica (arg. ex art. 109 c.p.p.) e non può esistere come atto processuale se resta nella forma di un cenno di diniego o di assenso o in genere nella forma del gesto corporeo (come risulta indirettamente anche dall'art. 119 c.p.p. in tema di partecipazione del sordo, del muto o del sordomuto ad atti del procedimento)”. Qui, in effetti, il riconoscimento non era stato fatto “in lingua straniera”, ma, appunto, a gesti, e da questo se ne è derivata l'inutilizzabilità patologica in quanto assunto in palese violazione dell'art. 143, comma 2, laddove questo dispone che l'autorità procedente deve nominare un interprete quando la persona che deve o vuole fare una dichiarazione non conosce la lingua italiana.

¹⁵⁷ Cass. pen., Sez. III, 15-01-2002, n. 7432. L'inesistenza è, ovviamente, rilevabile nonostante la scelta, operata nel caso di specie, del giudizio abbreviato.

Sezione II

La garanzia dell'assistenza linguistica in concreto: tradurre cosa come e quando

1. La matrice sovranazionale e la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 143, comma 1 c.p.p.

L'art. 143 c.p.p. comma 1, laddove prevede che “L'imputato che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di potere comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa” ha, dichiaratamente, una matrice sovranazionale. La legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, all'art. 1, prevedeva, infatti, che “il codice di procedura, penale deve attuare i principi della Costituzione e adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate in Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale”¹⁵⁸.

¹⁵⁸ Ugualmente, la Relazione al codice: “l'art. 143, comma 1, conferendo allo straniero che non conosce la lingua italiana il diritto di fruire di un interprete per comprendere l'accusa formulata contro di lui e seguire il compimento degli atti processuali a cui partecipa, si uniforma in attuazione della legge-delega, agli impegni internazionali sottoscritti dall'Italia a questo riguardo (art 6, c. 3, lett. a) ed e), della Convenzione europea sui diritti dell'uomo; art. 14 n. 3, lett. a) ed f), del Patto internazionale relativo ai diritti civili e Politici).”

Si è correttamente osservato¹⁵⁹ che, riprendendo nel testo le formule convenzionali, l'art. 143, comma 1 “ne eredita anche il carattere di genericità e, quindi, di incompletezza”, utilizzando “espressioni e concetti non completamente definiti o, comunque, non riferibili a dati verificabili in concreto” creando difficoltà applicative nel dare adito ad interpretazioni contrastanti, cosicché, a conti fatti, si rivela “incompleto e poco adeguato a soddisfare le esigenze concrete”. L'altra conseguenza è che, per avere un punto di riferimento interpretativo, occorre rifarsi, come anche, le direttive UE sulla materia, alla giurisprudenza della Corte EDU.

Riguardo all'individuazione degli atti da tradurre, la prima questione che si era posta concerneva l'espressione “language used in court”. La lettura iniziale, secondo cui essa andava intesa come riferentesi ai rapporti tra l'accusato e il giudice¹⁶⁰, come si è già ricordato ad altro proposito, è stata esplicitamente disattesa da una pronuncia del 1978, che ha sottolineato come l'espressione in questione indichi semplicemente “la definizione della lingua, limitandola a quella usata in udienza, e non l'ampiezza dell'assistenza cui l'accusato ha diritto”¹⁶¹.

Altro assunto essenziale riguarda la funzionalizzazione dell'assistenza linguistica al diritto di difesa e all'equo processo, ovvero, nel contesto CEDU, dell'art. 6, par. 3, lett. e) all'art. 6, par. 1. E' in virtù di ciò che la Corte EDU ha, tra l'altro, ribadito più volte che l'assistenza in questione “non riguarda solo le dichiarazioni orali in udienza, ma anche gli atti scritti e la

¹⁵⁹ Curtotti Nappi D., Il diritto all'interprete, op. cit.

¹⁶⁰ Comm. EDU, X c. Austria, 29 maggio 1975.

¹⁶¹ Luedicke, Belkacem e Koç c. Germania, 28 novembre 1978.

fase preliminare” e, pur non comprendendo tutti gli atti scritti del procedimento, deve, tuttavia, essere tale da permettere all’imputato di conoscere ogni atto che gli sia necessario per beneficiare di un processo equo, ovvero di capire l’addebito e di difendersi, in particolare fornendo al tribunale la propria versione dei fatti¹⁶².

Infine, secondo la Corte EDU, non è di per sé contrario alla Convenzione, visto anche il riferimento all’ “interprete”, fornire un’assistenza linguistica orale anche in relazione ad atti scritti, purchè permetta all’interessato di comprenderne il contenuto¹⁶³: principio, questo, che, si vedrà, è stato fatto proprio anche dalla Direttiva 2010/64/UE, e risulta ispirato ad una certa ragionevolezza, ma che è spesso servito per limitare il diritto all’assistenza linguistica¹⁶⁴.

Come si può notare, sebbene apporti un contributo di chiarezza nel dire che la Convenzione assicura anche la traduzione di atti scritti, in quanto strumentali all’equità processuale, non vengono forniti criteri certi, e difficilmente, in effetti, la giurisprudenza di Strasburgo potrebbe darne, poiché formula principi che devono valere

¹⁶² Per un panorama significativo sulle posizioni della Corte EDU in merito all’assistenza linguistica, si può vedere, riassuntivamente, C. EDU, Grande Camera, sent. 18.10.2006, Hermi contro Italia.

¹⁶³ Si veda, per tutte C. EDU (dec.), Husain contro Italia, 24.2.2005.

¹⁶⁴ Come fa, ad esempio Cass. pen., Sez. II, 07-12-2011, n. 46897, che enfatizza la prima parte del principio enunciato: “Come ha ripetutamente affermato la Corte Europea dei diritti dell’uomo, l’art. 6, par. 3, CEDU richiede che la persona, che non comprenda o non si esprima nella lingua usata nel processo, sia assistita da un interprete, ma non che sia effettuata la traduzione scritta di ogni documento della procedura (tra le tante. Corte EDU, 24/02/2005, Husain c. Italia; 11/01/2011, Hacıoglu c. Romania).”

per tutti i sistemi giuridici degli Stati del Consiglio d'Europa e poi li applica di volta in volta alla situazione concreta portata alla sua attenzione, secondo una giurisprudenza che si caratterizza fundamentalmente per il suo essere casistica.

In tema di principi, va ricordata, sul piano interno, la costituzionalizzazione del diritto all'assistenza linguistica, che, però non ha apportato un contributo decisivo, limitandosi, l'ultimo periodo dell'art. 111, comma 3, Cost., inserito dalla L. cost. 23.11.1999, n. 2, a stabilire che l'accusato ha diritto ad un interprete "se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo", ancora una volta riprendendo letteralmente alcune delle espressioni contenute nella CEDU.

Una ricaduta più significativa sull'applicazione pratica dell'art. 143, comma 1, avrebbe potuto avere la nota sentenza costituzionale n. 10 del 1993, che però, come hanno sottolineato i commentatori, presenta un "doppio vizio d'origine", ovvero l'essere "interpretativa di rigetto" e pertanto non vincolante, e "di principio", che, cioè, si limita a enucleare un principio generale tratto dalle disposizioni costituzionali affinché il giudice a quo lo utilizzi come criterio per ricavare la norma da applicare nel caso concreto, il che coinvolge sì maggiormente i giudici nel sindacato di costituzionalità, ma li lascia anche "soli con le proprie incertezze"¹⁶⁵, e, si potrebbe aggiungere, anche con le proprie certezze già acquisite in punto di interpretazione, qualora rimanga possibile trovare una qualche argomentazione plausibile per mantenerle, posto che per nessuno è facile e indolore cambiare idea.

¹⁶⁵ L'espressione è di Angiolini V., *Rigetto interpretativo di principio e regole legislative*, in *Giur. cost.*, Milano, 1993.

E', sostanzialmente, quanto avvenuto in relazione all'art. 143, comma 1.

La Consulta, infatti, nel 1993, interveniva in un panorama giurisprudenziale quasi unanimemente schierato, nonostante la Corte EDU predicasse dalla fine degli anni Settanta che la bussola per individuare gli atti da tradurre era, ed è tuttora, come detto, l'equità processuale, indipendentemente dal fatto che essi siano orali o scritti, per la restrizione dell'applicazione della norma in questione esclusivamente ai primi.

Espressione tipica di tale orientamento sono le affermazioni secondo cui "l'art. 143 c.p.p. riconosce [...] il diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di poter comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa", [citazione letterale] ma "secondo il tenore della norma citata, tale garanzia è limitata agli atti orali e, sebbene contenuta in una norma 'sedes materiae' espressamente intitolata 'traduzione degli atti', non prevede la traduzione degli atti scritti da notificare all'imputato che non conosce la lingua italiana"¹⁶⁶.

Restrittiva, anzi, letteralmente restrittiva, era anche la visione che si aveva – che si doveva avere, per sostenere questa interpretazione - delle disposizioni pertinenti della CEDU, di cui si evidenziava il riferimento al solo "interprete" e l'espressione "lingua usata in udienza", apparentemente anche obliterando il riferimento alla comprensione dell'accusa operato nell'art. 143, accusa che, come noto, è espressa per lo più in atti scritti.

Si sosteneva, infatti, che l'art. 5 comma 2 e l'art. 6 comma 3 lett. a) della CEDU si riferiscono "alla trattazione

¹⁶⁶ Cass. Pen., Sez. II, 31 ottobre 1990, Halilovic, relativa all'omessa traduzione della sentenza di appello.

orale del procedimento e del processo", non richiedendo, esplicitamente o anche solo implicitamente, altre norme dell'ordinamento "che siano tradotti nella lingua dell'imputato straniero gli atti che gli vengono notificati o comunque gli atti procedurali o processuali", essendo invece sufficiente, al fine di garantire un'adeguata difesa all'imputato straniero, la presenza dell'interprete agli interrogatori e all'udienza preliminare che informi anche solo oralmente delle accuse mossegli e delle relative fonti, ed essendo il diritto alla traduzione espressamente e solamente prescritto solo per l'atto di cui all'art. 169, comma 3, c.p.p.¹⁶⁷ Si sosteneva, infatti, che di esso non vi sarebbe stato bisogno se già fosse esistito un obbligo generale di traduzione, anche considerato che quest'ultima norma concerne la situazione dello straniero che risiede o dimora all'estero e che, perciò, potrebbe trovarsi in serie difficoltà nel comprendere la lingua italiana e nel reperire qualcuno che possa tradurre per lui l'atto, mentre, una persona che abbia già in Italia "un punto di riferimento per

¹⁶⁷ In base all'art. 169 commi 1 e 3 c.p.p., qualora dagli atti risulti il luogo di residenza o dimora all'estero della persona nei cui confronti si deve procedere, all'autorità giudiziaria competerà l'invio all'interessato di una raccomandata con avviso di ricevimento contenente, tra l'altro, l'invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello stato. Anche se, stante il tenore letterale del comma 3, tale invito dovrebbe essere redatto nella lingua dell'imputato straniero quando dagli atti non risulti che conosca la lingua italiana, il legislatore si è preoccupato di esplicitare le modalità di attuazione di tale garanzia, prevedendo all'art. 63 disp. att. c.p.p. che all'avviso de quo, redatto in lingua italiana, sia allegata la traduzione nella lingua ufficiale dello stato in cui l'imputato risulta essere nato.

la sua difesa” non incontra difficoltà a comprendere l'atto ed a procurarsene adeguata conoscenza¹⁶⁸.

Pur nella piena coscienza dell'importanza dell'atto a fini difensivi, veniva negata la traduzione anche di un atto come l'avviso di garanzia “con il quale viene informato della facoltà di farsi assistere da un difensore tecnico, che lo porrà in condizione di comprendere l'oggetto e lo scopo dell'atto notificatogli, e soprattutto di avvalersi delle varie garanzie, che l'ordinamento giuridico-processuale prevede a tutela del suo diritto di difesa, già prima della costituzione del rapporto processuale” che, in quanto atto scritto, anche se diretto ad un imputato straniero, doveva essere compilato in lingua italiana, come prescrive l'art. 109 c.p.p.¹⁶⁹

E ciò, incurante delle critiche dottrinali che rilevavano come non era “[...] accettabile [...] che i soggetti di cui trattasi [gli alloglotti] non abbiano, in linea generale, neppure il diritto a ricevere già tradotti nella propria lingua gli atti processuali loro indirizzati, nonostante un'eventuale richiesta in tal senso. Ne viene un non piccolo problema di compatibilità con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo”¹⁷⁰, oppure, appuntandosi sull'argomentazione sistematica, facevano notare come l'art. 169, comma 3, assumesse “una valenza ben delimitata”, non contenendo “alcun riferimento in ordine alla lingua da utilizzare

¹⁶⁸ Cass. pen., Sez. V, 18 dicembre 1992, Hrustic. Conforme, tra le altre, Cass. pen., Sez. VI, 11 marzo 1993, che ribadisce come “la traduzione è prescritta solo per l'atto di cui all'art. 169 c.p.p.[...] e a richiesta dello interessato, per gli atti indirizzati al cittadino italiano appartenente a una minoranza linguistica riconosciuta, nel corso di un procedimento davanti all'Autorità giudiziaria avente competenza sul territorio ove tale minoranza è insediata.

¹⁶⁹ Cass. pen., Sez. VI, 19 febbraio 1991.

¹⁷⁰ Chiavario M., La riforma del processo penale, Torino, 1990.

relativamente agli atti processuali successivi alla prima informativa, né disciplina l'ipotesi in cui lo straniero risieda invece in Italia".¹⁷¹

In effetti, la dottrina praticamente unanime è sempre stata propensa ad una lettura dell'art. 143 ispirata alle suggestioni più garantistiche provenienti dalla CEDU¹⁷², ponendo l'accento sull'obbligo di tradurre gli atti relativi all'accusa e quelli "indirizzati" all'imputato, ed è significativo notare come, anche chi riteneva che l'interpretazione giurisprudenziale fosse l'unica accoglibile *de iure condito*, lo faceva stigmatizzando la formulazione dell'art. 143 ed individuando in ciò una lacuna nel sistema di tutela linguistica predisposta dalla norma de qua in cui, appunto, mancava un'esplicita previsione dell'obbligo di traduzione degli atti scritti indirizzati all'imputato alloglotta (quali gli atti che contengono l'imputazione ovvero quelli finalizzati alla sua partecipazione al processo), lacuna, che si riteneva difficilmente colmabile "in sede ermeneutica"¹⁷³.

¹⁷¹ In tal senso Rivello P.P., Una tematica, op. cit.

¹⁷² Significativa di ciò, l'affermazione di Curtotti Nappi D., Resistenze giurisprudenziali al pieno riconoscimento del diritto all'interprete, in DPP, 1998, secondo cui "per atto cui va garantita la traduzione nella lingua nota all'imputato non italoglotta va inteso ogni atto, orale o scritto, la cui comprensione gli permette di esplicitare appieno le proprie potenzialità difensive e quindi, in primis, ogni atto previsto per renderlo edotto di tali facoltà (quale, ad esempio, l'informazione di garanzia ex art. 369 c.p.p.), poi ogni atto a lui notificato in quanto finalizzato a realizzare gli scopi precipui dell'atto stesso ed, infine, ogni altro atto che faciliti la comprensione dei «dati del processo» consentendo una consapevole e concreta partecipazione processuale". Senza riportare qui altre citazioni, si può far riferimento agli Autori finora citati nel corso del lavoro.

¹⁷³ Lupo E., sub art. 143, cit.

La Corte Costituzionale, ponendosi in linea con la lettura dottrinarina dell'art. 143 e richiamando espressamente la CEDU, di fronte ad un *petitum* che le chiedeva di verificare se sussistesse “l'esigenza che nell'ordinamento processuale penale sia introdotta una norma diretta a prescrivere che all'imputato straniero che ignora la lingua italiana siano notificati, anche nella traduzione nella lingua a lui nota, atti del processo penale, dai quali dipendono la conoscenza tempestiva e dettagliata dell'imputazione [...] ovvero l'esercizio di significativi diritti garantiti all'imputato dalle norme di procedura penale”, ha affermato che la Convenzione, integrandosi nel detto articolo, “assicura la garanzia dell'effettività e dell'applicabilità in concreto” del “diritto dell'imputato ad essere immediatamente e dettagliatamente informato nella lingua da lui conosciuta della natura e dei motivi dell'imputazione contestatagli”, di modo che questo “dev'esser considerato un diritto soggettivo perfetto, direttamente azionabile”. Tale diritto, quindi, per sua natura fa sì che “ il giudice [sia] sottoposto al vincolo interpretativo di conferire alle norme, che contengono le garanzie dei diritti di difesa in ordine alla esatta comprensione dell'accusa, un significato espansivo, diretto a render concreto ed effettivo, nei limiti del possibile, il sopra indicato diritto dell'imputato”.

Si va quindi anche oltre i limiti di quanto è necessario alla comprensione dell'accusa, per affermare che “l'art. 143, primo comma, c.p.p. va interpretato come una clausola generale, di ampia applicazione, destinata ad espandersi e a specificarsi, nell'ambito dei fini normativamente riconosciuti, di fronte al verificarsi delle varie esigenze concrete che lo richiedano, quali il tipo di atto cui la persona sottoposta al procedimento deve partecipare ovvero il genere di ausilio di cui la stessa

abbisogna”, un’ “ampia finalizzazione”, che rende la norma applicabile “ogni volta che l'imputato abbia bisogno della traduzione nella lingua da lui conosciuta in ordine a tutti gli atti a lui indirizzati, sia scritti che orali”.

2. Problemi più o meno aperti nell’individuazione degli atti da tradurre

A fronte di quanto detto sopra era difficile non aspettarsi che, attorno al faro della Consulta, il mare continuasse a mantenersi mosso, tanto che affermazioni come quella secondo cui, quantomeno dopo la sua costituzionalizzazione “il diritto all'assistenza gratuita dell'imputato che non conosca la lingua italiana sancito dall'art. 143 c.p.p. è *pacificamente* inteso come diritto alla traduzione degli atti a lui diretti la cui conoscenza sia necessaria ai fini dell'esercizio del diritto di difesa” [corsivo aggiunto], fra i quali, come di volta in volta sancito dalle Sezioni unite richiamandosi esplicitamente o, comunque, riecheggiando le enunciazioni di principio del Giudice delle Leggi, “l'atto introduttivo del giudizio (cfr. Cass., Sez. Un., 31.5/23.6.2000, Jakani), quello che dispone la custodia cautelare (Cass., Sez. Un., 24.9.2003/9.2.2004, Zalagaitis) [...] e l'avviso della conclusione delle indagini preliminari (Cass., Sez. Un., 26.9/28.11.2006, Cieslinski e altri)”¹⁷⁴, sembrano ispirate dall’ottimismo della volontà. Non che non vi siano state pronunce che hanno seguito le citate Sezioni unite, ma, al di là del fatto che lo *stare decisis* nel nostro ordinamento,

¹⁷⁴ Così si esprime Cass. pen., SS UU, 26-06-2008, n. 36541.

come noto, non ha cittadinanza, diverse sono le riserve, i distinguo, anche relativi agli atti in relazione ai quali l'obbligo di traduzione è abbastanza "pacificamente" ritenuto. Risulta quindi più facile sottoscrivere, ancora oggi, quanto posto in premessa da una sentenza di Cassazione del 2005: "L'intervento della Consulta non sembra avere dissipato ogni possibile perplessità in ordine al tema della traduzione degli atti della sequenza procedimentale determinanti per garantire una effettiva partecipazione dell'imputato allo sviluppo della medesima; ed in proposito si sono registrate rilevanti oscillazioni e incertezze interpretative tanto nella giurisprudenza di merito, che in quella di legittimità"¹⁷⁵.

Incontestabile che le problematiche maggiori si registrano ancora con riferimento agli atti scritti, vale la pena ricordare un punto ancora controverso riguardo alla presenza dell'interprete in udienza.

Si tratta, più precisamente, del caso in cui, contestualmente alla convalida dell'arresto, viene instaurato il rito direttissimo. La giurisprudenza quasi unanime ritiene che, qualora non si sia potuto procedere all'interrogatorio di garanzia per irreperibilità di un interprete, ciò non costituisca motivo ostativo, quantomeno, alla convalida. A tale conclusione si giunge ritenendo che l'omesso interrogatorio, se risulti dagli atti l'impossibilità di reperire un interprete nel ristretto termine previsto dalla legge, pur non imputabile all'arrestato, costituisca, tuttavia, un caso di forza maggiore, per gli

¹⁷⁵ Cass. pen., Sez. IV, 24.11.2005, n. 7664.

effetti di cui all'art. 391, comma 3, c.p.p.¹⁷⁶, che non esime il giudice dall'obbligo di valutare la regolarità formale dell'arresto¹⁷⁷.

Del tutto isolata è la, peraltro convincentemente motivata, posizione espressa in una pronuncia che, valorizzando la partecipazione consapevole dell'arrestato, ha considerato l'omissione dell'interrogatorio come preclusiva tanto della convalida quanto dell'instaurazione del rito speciale¹⁷⁸. Si afferma, infatti, che “presentare l'arrestato al Tribunale non può perciò significare soltanto trasportare alla presenza di un giudice un soggetto incapace di partecipare consapevolmente all'attività giudiziaria che deve compiersi in sua presenza. Al contrario di quanto assume il ricorrente, la procedura di cui agli artt. 449 e 558 c.p.p. implica [...] che il "presentato" sia posto in concezione di ascoltare e di essere ascoltato, mediante - ove occorra - l'assistenza di un interprete, giacchè nessun rapporto processuale può essere instaurato al di fuori di siffatta condizione minima della nozione di presenza”¹⁷⁹.

¹⁷⁶ Stabilisce tale norma, per la parte che qui rileva, che “il giudice procede quindi all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato, salvo che questi non abbia potuto o si sia rifiutato di comparire”.

¹⁷⁷ Così, ex multis, Cass. pen., Sez. I., 08-05-2008, n. 20297 e giurisprudenza ivi citata.

¹⁷⁸ Cass. Pen., sez. V, 8.2.2007 n. 10517, adesivamente commentata da Marando G., Il diritto all'interprete nell'evoluzione giurisprudenziale, in Dir. Pen. e Proc., 2007, che analizza poi la questione del se la presentazione dell'arrestato in udienza sia o meno elemento condizionante la validità della vocatio in jus nel direttissimo, che la sentenza risolve in senso affermativo.

¹⁷⁹ In dottrina, sulla necessità di distinguere tra intervento dell'imputato «in senso meramente fisico» e «in senso giuridico, come partecipazione all'attività processuale mediante esercizio delle sue facoltà e dei suoi diritti e non come passiva presenza da

Tornando ora alla questione concernente gli atti scritti, si può partire dai punti fermi riguardo all'*an* dell'obbligo di traduzione all'alloglotta, ricorrendone, ovviamente, i presupposti soggettivi.

In ossequio “al fine di potere comprendere l'accusa contro di lui formulata”, l'imputato si è visto in questi anni riconoscere il diritto a vedersi trasporre in lingua a lui nota gli atti iniziali della fase processuale in senso stretto, come il decreto di rinvio a giudizio o di citazione a giudizio¹⁸⁰, il decreto che dispone il giudizio immediato¹⁸¹, la citazione a giudizio direttissimo¹⁸², nonché il decreto penale di condanna.¹⁸³

spettatore », già Foschini G., La giustizia sotto l'albero e i diritti dell'uomo, in Riv. it. dir. proc. pen., 1963, 304. Sul punto, si veda anche Chiavario M, Processo e garanzie della persona, vol. II, 3a ed., Milano, 1984. In giurisprudenza, sulla necessità di garantire la partecipazione personale dell'imputato al procedimento, per tutti, Corte cost., 22 luglio 1999, n. 342.

¹⁸⁰ Cass. pen., Sez. III, 07-01-2008, n. 181; già Cass. pen., Sez. IV, 11-03-1997, n. 677 in quanto “atto nel quale viene cristallizzata l'accusa” e Cass. pen., Sez. VI, 13-12-1993, n. 293, in quanto “costituisce l'atto fondamentale per instaurare un corretto rapporto processuale”. Conformi, ex multis, Cass. pen., Sez. I, 24-02-2004, n. 10374; Cass. pen., SS UU, 31-05-2000, n. 12.

In passato, sulla base della ritenuta limitazione di operatività dell'art. 143 ai soli atti orali, ha considerato legittima la notificazione dell'atto nella sola lingua italiana: Cass. pen., Sez. VI, 11-03-1993, n. 5221.

¹⁸¹ Ne prescriveva la traduzione, in tutti i suoi elementi costitutivi - incluso l'avviso relativo alla facoltà di richiedere il giudizio abbreviato - del decreto di giudizio immediato e del decreto di citazione diretta a giudizio, già Cass. pen., sez. III, 16 aprile 1997, Pepa. Più recentemente Cass. pen., Sez. IV, 05-05-2004, n. 25316.

¹⁸² Di recente, Cass. pen. Sez. I, 20-02-2009, n. 14820.

¹⁸³ Cass. pen., Sez. V, 12-05-1995, n. 1310 con nota di Mendoza, in Cass. Pen., 1996.

Alquanto curiosamente, poi, se si pensa all'indirizzo negativo riguardo alla sentenza, non pare vi siano mai stati dubbi, l'ordine di esecuzione della pena, la cui traduzione, riconoscono i giudici di legittimità, è necessaria per consentire al condannato di provocare un controllo giurisdizionale sulla legittimità del titolo esecutivo e per esperire la procedura prevista dall'art. 175 c.p.p.¹⁸⁴

Rinviando al paragrafo successivo l'analisi dell'articolata giurisprudenza in tema di ordinanze che dispongono misure cautelari, in particolare personali, un atto su cui la giurisprudenza si è per qualche tempo divisa è l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis. L'orientamento che ne predicava l'esclusione dalla garanzia dell'art. 143, comma 1, argomentava sulla base che le statuizioni della Consulta sulla forza espansiva di tale norma rispondevano alla logica di "consentire una piena consapevolezza dell'accusa, quale cristallizzata negli atti evocativi del giudizio", perciò resterebbero estranei ad essa sia l'avviso previsto dall'art. 415 bis c.p.p., sia l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, i quali sono "propedeutici" a tale cristallizzazione¹⁸⁵.

Tale assunto si è attirato le critiche della dottrina, che da un lato ha articolatamente motivato, partendo dal contenuto dell'atto, come esso consenta "all'imputato l'attivazione di prerogative strumentali al possibile raggiungimento di molteplici finalità", fra cui di adoperarsi per far sì che il pubblico ministero receda "dal proposito

¹⁸⁴ Cass. pen., Sez. I, 06-05-2010, n. 20275; Cass. pen., Sez. I, 20-05-2004, n. 25688; Cass. pen., Sez. III (Ord.), 15-11-2002, n. 1715.; Cass. pen., sez. III, 15 novembre 2002, Suman; Cass. pen., sez. I, 20 maggio 2004, n. 25688.

¹⁸⁵ Cass. pen., Sez. II, 08-10-2003, n. 45645.

imputativo”, di influire sulla formulazione dell’addebito prima che, appunto, si “cristallizzi nell’imputazione vera e propria” e “di contribuire alla formazione di una futura prova”¹⁸⁶, e quindi sia di fondamentale importanza nell’ottica della difesa dall’accusa, dall’altro si è osservato, da un punto di vista epistemologico, che l’avviso ex art. 415 bis “è atto destinato alla persona sottoposta alle indagini in modo da realizzare un incontro tra dati che costituiscono il patrimonio conoscitivo su cui si baseranno le sorti del processo penale”¹⁸⁷. Si può aggiungere, come è stato rilevato in seno all’opposto indirizzo giurisprudenziale¹⁸⁸, che il ragionamento accoglieva una nozione formale di accusa, mentre nell’esegesi dell’art. 143 è, come si è visto, indispensabile fare riferimento a

¹⁸⁶ Morisco S., Imputato alloglotta e avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p., in DPP, 2007.

¹⁸⁷ Suraci, Davvero non deve tradursi l’avviso di conclusione delle indagini preliminari?, in Studium Iuris, 2004.

¹⁸⁸ Cass. pen., sez. I, 4 - 26.11.04, riv. n. 230528, secondo cui l’obbligo di traduzione in lingua nota all’imputato straniero dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p. consegue alla circostanza che il termine “accusa” di cui alla norma in esame va interpretato, anche alla luce del disposto dei testi sovranazionali sopra richiamati e dell’art. 111 Cost., in senso lato e comprensivo di tutti gli atti nei quali l’indicazione di elementi a carico dell’indagato o dell’imputato fa sorgere una necessità di difesa. Con un’affermazione che quasi preconizza la distinzione fra “documenti fondamentali” di cui è dovuta la traduzione e gli altri, per cui vi è uno spazio di valutazione a seguito della richiesta della difesa, operata dalla direttiva 2010/64/UE, è stato anche affermato in proposito, richiamando il principio enunciato dalle Sezioni Unite nel 2003, che “si connettono [...] all’avviso di conclusione quei poteri partecipativi la cui possibilità di esercizio assume un ruolo scriminante fra atti a traduzione necessaria ed atti residui”: Cass. pen., Sez. IV, 24.11.2005 n. 7664.

quella materiale accolta in ambito CEDU. L'intervento delle Sezioni Unite¹⁸⁹, basato prevalentemente sul primo ordine di motivazioni, ha ora risolto la questione.

Ci sono poi, alcuni atti riguardo ai quali l'orientamento che nega l'obbligo di traduzione è largamente prevalente o unanime. In una sorta di crescendo, si possono ricordare l'atto di impugnazione del pubblico ministero, poiché "non contiene ex se alcun ulteriore addebito"¹⁹⁰, una serie di avvisi, fra cui quello di fissazione dell'udienza preliminare, di cui si è già detto incidentalmente a proposito dell'avviso ex art. 415 bis, quello di fissazione dell'udienza del riesame e l'avvertimento della facoltà di comparire all'udienza camerale di appello, e, infine la sentenza e l'estratto contumaciale.

I citati avvisi ed avvertimenti meritano almeno un cenno, in quanto funzionali all'esercizio di un diritto che la giurisprudenza della Corte di Strasburgo ha sempre ritenuto implicitamente garantito dall'art. 6 della Convenzione, ovvero quello a partecipare all'udienza¹⁹¹. E' perfino inutile ricordare come la questione fondamentale che vi è connessa è quella della

¹⁸⁹ Cass. pen., SS UU, 26.9.2006, n. 39298.

¹⁹⁰ Cass. pen., sez. II, 10 agosto 2000, n. 12394; pare possibilista sul punto Cass. pen., sez. I, 1 dicembre 2000, n. 4406, per la quale, comunque, l'unica conseguenza del vizio sarebbe stata la mancata decorrenza del termine per proporre l'appello incidentale da parte dell'imputato.

¹⁹¹ Ciò poiché l'art. 6, par. 3, CEDU prevede delle facoltà, fra cui in particolare l'autodifesa, ma anche il venir assistiti da un interprete che difficilmente potrebbero essere esercitate senza che l'interessato sia presente: ex multis C. EDU, Grande Camera, Sejdovic contro Italia, 1.3.2006.

compatibilità con l'equo processo delle procedure contumaciali, che qui non si intende nemmeno sfiorare, ma alcuni punti sono comuni, come la disponibilità del diritto, la cui rinuncia deve essere assistita da garanzie, inequivoca e non porsi in contrasto con un "interesse pubblico particolarmente significativo"¹⁹². Va poi detto che è affermazione pacifica della giurisprudenza della Corte quella secondo cui la presenza dell'imputato non riveste la stessa importanza nelle procedure di appello e di Cassazione, nel quale ultimo può essere addirittura pretermessa, secondo il criterio che il diritto dell'imputato sussiste se l'autorità giudiziaria è chiamata ad esaminare questioni di fatto e a pronunciarsi sull'innocenza o colpevolezza dell'interessato¹⁹³.

Ebbene, con riguardo all'udienza davanti al tribunale del riesame, si può ricordare che l'art. 5 CEDU costituisce *lex specialis* rispetto all'art. 6, per cui, vertendosi senza dubbio in tema di questioni di fatto, pare che il diritto dell'interessato a parteciparvi dovrebbe essere garantito, in primis assicurando che egli possa conoscere la data in cui essa si terrà. Diversamente, la Cassazione rileva che non va tradotto il relativo avviso, dato che "non contiene alcun elemento di accusa, ma *solo* la data dell'udienza fissata per l'esame del gravame proposto dallo stesso indagato o del suo difensore"¹⁹⁴ [corsivo aggiunto]. Sul punto si sono addotte anche altre due motivazioni: una, alquanto curiosa, secondo cui l'avviso non si riferisce ad atti cui l'imputato "partecipa" - forse riferita al fatto che tale partecipazione è

¹⁹² Si può vedere, a proposito di tale argomento, ancora C. edu Grande Camera, Hermi contro Italia, 18.10.2006, cit.

¹⁹³ Si veda Bartole, De Sena, Zagrebelsky, Commentario breve, cit

¹⁹⁴ Cass. pen., Sez. VI, 14-05-2010, n. 34402; Cass. pen., Sez. III, 17-04-2002, n. 39942; Cass. Pen., Sez. IV, 23-06-1999, n. 2203.

meramente facoltativa - e, quella, dal sapore vagamente paradossale, secondo cui, in ogni caso, le facoltà di rendere dichiarazioni al magistrato di sorveglianza o “addirittura di richiedere di essere presente all'udienza”, in quanto derivanti da disposizioni di legge “devono essere obbligatoriamente conosciute, indipendentemente dall'inserimento del relativo avvertimento, peraltro non previsto da alcuna norma, nell'avviso di fissazione dell'udienza camerale”¹⁹⁵.

Quest'ultima argomentazione è stata ripresa con riferimento anche all'udienza camerale d'appello, precisandosi che non è prevista l'inclusione dell'avvertimento della facoltà di comparire nel decreto di citazione, evincendosi tale facoltà dal combinato disposto degli art. 599, comma 1 e 127 c.p.p., lo stesso imputato italiano non sarebbe in condizione, per effetto della sola notifica, di esserne informato.¹⁹⁶

¹⁹⁵ Cass. pen., Sez. I, 27-06-2003, n. 31106; analogamente già Cass. pen., Sez. III, 05-07-1994, n. 3169, che precisa come l'avviso non è finalizzato agli scopi previsti dall'art. 143; in termini, nel senso che la mancata traduzione dell'avviso non impedisce all'indagato di seguire il compimento degli atti ai quali intende partecipare: Cass. pen., Sez. I, 22-06-1998, n. 3706. Sembrerebbe, invece, implicitamente ammettere la traduzione Cass. Pen., Sez. I, 19-06-2012, n. 35878 nel momento in cui osserva che la nullità derivante dalla sua omissione avrebbe dovuto rilevarsi immediatamente dopo il compimento dell'atto.

¹⁹⁶ Cass. pen., Sez. VI, 27-09-1994, n. 244. Diversamente Cass. pen. Sez. VI, 19-12-2008, n. 48500, ma in tema di mandato di arresto europeo, secondo cui la mancata traduzione dell'avviso per l'udienza davanti alla corte di appello nei confronti dello straniero che non comprende la lingua italiana, integra una nullità generale di tipo intermedio. Recentissima anche una pronuncia che ha stabilito come «la mancata traduzione all'udienza camerale d'appello, perché non disposta o non eseguita, dell'imputato che

Riguardo alla sentenza¹⁹⁷ ed all'estratto contumaciale, l'indirizzo che si sta esaminando è tanto fermo quanto forti sono le critiche che lo hanno per oggetto. Ancora oggi nelle pronunce di legittimità si legge che “alla stregua di un pacifico insegnamento giurisprudenziale, la sentenza non è compresa tra gli atti rispetto ai quali la legge processuale assicura all'imputato alloglotta, che non conosca la lingua italiana, il diritto alla nomina di un interprete per la traduzione nella lingua a lui conosciuta”¹⁹⁸

Le motivazioni addotte dalla giurisprudenza vanno dall'esclusione che la sentenza (ma vale anche per l'estratto contumaciale) sia un atto che permette di comprendere l'accusa o al quale l'imputato “partecipa”¹⁹⁹,

abbia tempestivamente manifestato in qualsiasi modo la volontà di comparire e che si trovi detenuto o soggetto a misure limitative della libertà personale, determina la nullità assoluta e insanabile del giudizio camerale e della relativa sentenza, rilevabile, come tale, in ogni stato e grado del procedimento»: Cass. pen., sez. III, 24 ottobre 2012, n. 41463, alla luce della quale, forse, l'indirizzo in tema di traduzione dell'avvertimento della facoltà di comparizione andrebbe ripensato.

¹⁹⁷ Ci si riferisce ovviamente alla motivazione della sentenza: sul punto Curtotti Nappi D., *Resistenze giurisprudenziali*, cit.

¹⁹⁸ Così da ultimo Cass. pen., Sez. VI 19 febbraio 2013 n. 16164, con semplice richiamo alla giurisprudenza precedente, senza neanche un cenno, merita rilevarlo, alla direttiva 2010/64/UE. Fra le altre, Cass. pen., Sez. II, 7.12.2011, n. 46897; Cass. pen., Sez. III, 18.3.2011, n. 26703; Cass. pen., Sez. I, 31.3.2010, n. 24514.

¹⁹⁹ Spesso il riferimento alla partecipazione all'atto è, in realtà, una versione appena un po' più raffinata di quella che esclude dall'ambito di applicazione dell'art. 143, comma 1, c.p.p. dei atti scritti puramente e semplicemente perchè tali: lo evidenzia la stessa Cassazione, ricordando, come “La dibattuta questione circa l'esistenza di un obbligo di traduzione della sentenza nella lingua conosciuta all'imputato alloglotta involge l'interpretazione del disposto dell'art. 143 c.p.p., ovvero se esso riguardi i soli atti orali

alla considerazione, espressa ormai quasi per scrupolo e con formula tralaticia, secondo cui “peraltro, tale esclusione non va a menomare il diritto di difesa e il diritto di impugnare la decisione in quanto, fuori di ogni contestualità, l'imputato ha tutto il tempo per chiedere ed ottenere a proprie spese la traduzione della pronuncia notificatagli”. Si precisa, infatti, che, essendo tali atti preordinati a dare impulso alla fase successiva solo eventuale, sono rimessi all'iniziativa ed alla valutazione della parte interessata”²⁰⁰. “L'unica concessione si rinviene per quanto riguarda il termine di impugnazione: diverse sentenze affermano che “la circostanza che, [...], l'interessato debba avvalersi di un interprete per la traduzione della sentenza (anche senza oneri personali, quando sussistano i presupposti del patrocinio a spese dello Stato) può soltanto comportare l'eventuale differimento del relativo termine”²⁰¹.

Vi è solo un paio di pronunce che espressamente si pone di contrario avviso. La prima, richiamandosi al “principio ermeneutico [...], per cui vanno tradotti gli atti, anche scritti, tali che, in mancanza di traduzione l'imputato vedrebbe pregiudicato il suo diritto di partecipare effettivamente allo svolgimento del processo penale, si afferma che ciò avviene nella fattispecie, dato che gli imputati non sono stati in grado di comprendere la motivazione delle sentenze di primo e secondo grado,

che si svolgono in presenza dell'imputato od anche quelli scritti (come, appunto, una sentenza)”: Cass. pen., Sez. III, 12-07-2012, n. 5486. Tra l'altro la sentenza non è atto ufficialmente all'imputato.

²⁰⁰ Cass. pen., Sez. III, 18-03-2011, n. 26703.

²⁰¹ Tra le innumerevoli, Cass. pen., Sez. II, 07-12-2011, n. 46897; Cass. pen., Sez. VI, 30.9.2009, n. 38639; Cass. pen., Sez. I, 21.4-3.5.2010 n. 16807.

avverso le quali, ai sensi dell'art. 571 c.p.p., comma 4, avrebbero potuto e potrebbero ancora depositare i propri motivi di impugnazione, persino in contrasto con quelli del difensore, ovvero togliere validità all'impugnazione presentata da quest'ultimo"²⁰². La seconda si limita ad enunciare con riguardo all'estratto contumaciale quello che un classico enunciato secondo cui la nullità generale a regime intermedio dell'atto, da ritenersi sanata laddove l'imputato abbia, impugnando la sentenza di merito, censurato il contenuto della stessa", senza soffermarsi sul punto²⁰³.

Volendo, si possono citare altre due pronunce che ammettono, implicitamente, il diritto alla traduzione della sentenza, sostenendo l'una²⁰⁴ che, "poichè la traduzione della sentenza e dell'avviso di deposito costituiscono diritti spettanti personalmente all'imputato alloglotta e non al suo difensore, per consentire anche al primo l'esercizio dell'autonomo potere di impugnazione ex art. 571 c.p.p., se ne deve allora dedurre che l'interesse a rilevare la violazione della norma de qua spetta all'imputato personalmente e non pure al difensore".

La motivazione richiamata parrebbe, in effetti, ineccepibile²⁰⁵, considerato sia che, come accennato più sopra, non si è mai revocato in dubbio dalla Cassazione la necessità di salvaguardare il diritto di impugnazione dell'ordine di esecuzione della pena, atto a valle della sentenza, ma anche perché, come si è osservato in dottrina,

²⁰² Cass. pen., Sez. VI, 23-11-2006, n. 4929.

²⁰³ generale a regime intermedio dell'atto, da ritenersi sanata laddove l'imputato abbia, impugnando la sentenza di merito, censurato il contenuto della stessa"

²⁰⁴ Cass. pen., Sez. VI, 21-09-2011, n. 35571.

²⁰⁵ Già in questi termini Curtotti Nappi D., *Le resistenze*, cit.

l'impugnazione autonoma della sentenza costituisce "la più evidente forma di partecipazione personale ed esclusiva" dello stesso al procedimento, ovvero di autodifesa²⁰⁶.

Alquanto sorprendente, per i tempi, infine, una sentenza del 1997, che fa anch'essa un'ammissione implicita in merito alla traducibilità con riferimento all'estratto contumaciale e, pur evitando di parlare di nullità, riconosce che "poichè [...] si applica la garanzia prevista dall'art. 143 c.p.p., alla notifica dell'estratto contumaciale non tradotto in lingua conosciuta dall'imputato straniero non può conseguire l'inammissibilità del successivo appello apparentemente tardivo²⁰⁷. Autorevole dottrina ha, in proposito affermato che la garanzia di cui all'art. 143 non cessa, infatti, con la pubblicazione della sentenza, dovendo l'imputato presente poter ottenere la "contestuale traduzione del

²⁰⁶ L'autodifesa, ad avviso della Corte Costituzionale, "ha riguardo a quel complesso di attività mediante le quali l'imputato è posto in grado di influire sullo sviluppo dialettico del processo" e comprende, oltre al diritto citato, la facoltà di richiedere l'incidente probatorio, di fare dichiarazioni durante l'intero arco del procedimento su quanto ritenga opportuno, il diritto all'ultima parola. L'autodifesa è quindi nel suo complesso un diritto "primario dell'imputato, immanente a tutto l'iter processuale, dalla fase istruttoria a quella del giudizio": sul punto Corte Cost. sentt. 186/1973, 99/1975, 341/1999. In dottrina si vedano, Grevi V. (cur)., *Il problema dell'autodifesa nel processo penale*, 1977, Chiavario M., *La riforma del processo penale*, cit., Aimonetto M. G., *L'incapacità dell'imputato per infermità di mente*, Milano, 1992, Riccio G., *Ideologie e modelli del processo penale*, 1995, nonché Presutti A., voce *Autodifesa giudiziaria*, *Enc. Dir.*, Agg. I, Milano, 1997.

²⁰⁷ Cass. pen., Sez. VI, 24.4.1997.

provvedimento, da depositarsi poi immediatamente in cancelleria a norma dell'art. 548 comma 1”²⁰⁸

Per il resto, va ancora ricordato che per le sentenze rese in ambito di esecuzione del mandato di arresto europeo ed in quello estradizionale vi sono alcune pronunce che stabiliscono, ove l'interessato ne abbia necessità ai fini di impugnazione, l'onere di farne istanza.²⁰⁹

Ormai, si può, però, riguardo al radicatissimo e prevalente orientamento sul tema, che esso ha, letteralmente, i giorni contati.

Infatti, l'art. 3, paragrafo 2 della direttiva 64/2010/UE, precisa in modo inequivocabile che tra i “documenti fondamentali” di cui è dovuta la traduzione vi sono anche “le sentenze”. Come si può leggere già nella Relazione alla Proposta di decisione quadro del Consiglio COM (2009) 338 def., che è poi divenuta la direttiva 64/2010/UE, la traduzione della sentenza in una lingua comprensibile all'imputato è necessaria per consentirgli di esercitare il diritto di appello di cui all'art. 2 del Protocollo n. 7 alla CEDU. Essendo tale norma sicuramente self-executing, cioè precisa ed incondizionata, alla scadenza del termine

²⁰⁸ Ubertis G., sub art. 143, cit. Negli stessi termini, ritiene che “per non frustrare il diritto di difesa e la presunzione di innocenza che vige fino a quando la sentenza non sia passata in giudicato”, l'assistenza linguistica andrebbe accordata anche nelle more dell'impugnazione, Giunchedi F., *Diritto all'interprete*, cit.

²⁰⁹ Con riferimento al MAE: Cass. pen., Sez. VI, 30-09-2009, n. 38639; con riferimento all'extradizione: Cass. pen., Sez. VI, 29-04-2009, n. 21155; Per le sentenze la ammettono, implicitamente: Cass. pen., Sez. VI, 18-12-2008, n. 4954; Cass. pen., Sez. VI, 30-09-2002, n. 1767. Applica “a fortiori *ratione*” questo indirizzo ai provvedimenti de libertate in ambito estradizionale Cass. pen., Sez. VI, 23-01-2013, n. 5647.

per il recepimento il prossimo 27 ottobre 2013, non vi sono dubbi che decisioni che negassero la traduzione delle sentenze sarebbero in palese violazione del diritto dell'Unione Europea.

Anche in pendenza del termine è stato convincentemente argomentato che il principio di leale collaborazione e la clausola stand-still avrebbero imposto un'interpretazione dell'art. 143, comma 1, c.p.p. conforme alla direttiva, ma la giurisprudenza della Cassazione penale ha mostrato, in linea di massima, di non condividere tale opinione, ricordando “per completezza”, l'esistenza della stessa, ma anche che “ai sensi dell'art. 8, peraltro, gli Stati membri hanno tempo, per emanare le norme interne necessarie per attuare la direttiva, fino al 27 ottobre 2013”: per cui, fino alla scadenza di detto termine, tamquam non esset²¹⁰.

Anche la sentenza più “aperta” sul punto²¹¹, che pare, viceversa, accoglierla, affermando che “si deve ritenere che, anche se non è ancora operativa nell'ordinamento dello Stato italiano tale direttiva, non essendo ancora decorso il termine finale per l'adeguamento [...], sin da ora occorre procedere un'interpretazione della normativa interna orientata secondo i principi espressi dalla direttiva CEDU [sic!]”, deriva da ciò che, ferma restando l'insussistenza di un obbligo di traduzione della sentenza in via preventiva, a detta traduzione deve farsi obbligatoriamente luogo in presenza di espressa richiesta dell'imputato alloglotta”, che abbia dato “prova di non

²¹⁰ Cass. pen., Sez. III, 18-03-2011, n. 26703, commentata da Gialuz. L'obbligo, cit.

²¹¹ Cass. pen., Sez. III, 12-07-2012, n. 5486. Forse si ha in mente la richiesta di cui si ritiene onerato l'imputato per ottenere la traduzione della motivazione in ambito estradizionale.

conoscere la lingua italiana”. Tuttavia nel sottolineare il “carattere dirimente di siffatta richiesta” essa introduce un elemento che nella direttiva manca del tutto: una volta accertato, con i meccanismi da prevedersi ai sensi dell’art. 2, comma 4, la non conoscenza della lingua italiana, la traduzione della sentenza- così come quella di tutti i “documenti fondamentali” va assicurata, puramente e semplicemente, restando nella discrezionalità dell’autorità procedente solo la facoltà di offrire una traduzione o un riassunto orale in luogo di una traduzione scritta a condizione che ciò “non pregiudichi l’equità del procedimento” (art. 3, comma 7).

Comunque, almeno dopo il 27 ottobre prossimo, da quanto sopra, pare proprio che, ormai, la giurisprudenza si dovrà, suo malgrado, rassegnare.

3. Tempi e modi della traduzione: la traduzione come *posterius* e il differimento dei termini

Non sempre il problema è stato l’*an* della traduzione, anzi, forse, per le sfaccettature che presenta, il *quando* è dovuta la traduzione, ovvero se essa vada necessariamente notificata assieme all’atto redatto originariamente in italiano ai sensi dell’art. 109 c.p.p. o possa essere fornita anche in un momento successivo e, in questo caso qual è il limite, e il *quomodo*, cioè se si debba provvedere alla traduzione in senso stretto, scritta, oppure sia sufficiente l’interpretazione, orale, anche con riferimento ad un atto scritto, sono aspetti di notevole delicatezza.

Secondo giurisprudenza pacifica, vi sono atti in relazione ai quali “il reperimento dell'interprete [è] inconciliabile con la particolare urgenza dell'adempimento investigativo”, quali le perquisizioni, che sono “atto indifferibile di PG ex artt. 352 e 354 c.p.p., per il quale non è indispensabile la presenza del difensore e non è necessaria la traduzione immediata” e lo stesso vale per l'eventuale sequestro²¹² sul luogo del commesso reato che dovesse seguire alla perquisizione. Da ciò consegue che, la mancata partecipazione dell'interprete a tali atti “non produce nullità alcuna, ma influisce esclusivamente sul termine per l'impugnazione della eventuale misura cautelare, dovendo poi l'alloggiato rendersi conto dell'atto compiuto ed essere informato dei diritti di difesa ai fini dell'eventuale impugnazione²¹³”. Lo stesso indirizzo è, coerentemente, espresso con riferimento all'esecuzione dell'arresto in flagranza, “atto urgente che certo non può essere condizionato dai tempi e dalle modalità necessari per la nomina di un interprete”²¹⁴.

²¹² Cass. pen., Sez. II, 05-07-2007, n. 32882 ribadisce che, in tema di misure cautelari reali, la mancata traduzione dell'atto nella lingua dell'indagato o la mancanza di un interprete nel corso dell'esecuzione non costituisce motivo di invalidità dell'atto, poiché trattasi di atto indifferibile ed urgente di polizia giudiziaria, per il quale non era necessaria la traduzione immediata, essendo peraltro il reperimento dell'interprete inconciliabile con la particolare urgenza dell'adempimento investigativo, ferma la decorrenza del termine di impugnazione dal giorno in cui l'indagato avrà preso effettiva conoscenza, mediante la traduzione, del contenuto dell'atto.

²¹³ Cass. pen., Sez. III, 24-06-2009, n. 27194. Conforme tra le altre, Cass. pen. Sez. IV, 19-11-2004, n. 265.

²¹⁴ Cass. pen., Sez. I, 19-06-2012, n. 35878. Aveva affermato che deve escludersi che già all'atto dell'arresto in flagranza si debba provvedere a far assistere l'alloggiato da un interprete, atteso che,

In questi casi, la logica sottesa al differimento dell'assistenza linguistica pare del tutto condivisibile, anche alla luce della CEDU che, come noto, stabilisce all'art. 5 paragrafo 2 che l'informazione sui motivi dell'arresto e sul "ogni accusa" dev'essere fornita "al più presto", e non necessariamente in modo contestuale²¹⁵, avendo evidentemente riguardo ad esigenze anche di carattere pratico e, analogamente, l'art. 6, paragrafo 3, lett a) della CEDU riconosce in capo all'accusato il diritto ad essere informato dettagliatamente "della natura e dei motivi dell'accusa" "nel più breve tempo possibile".

Tale riferimento temporale può sì essere interpretato con la dovuta ragionevolezza, ma anche costituire una base, una sorta di alibi, per negare, in generale, la necessità di notificare gli atti contestualmente alla loro traduzione nella lingua conosciuta al destinatario, quando farlo sarebbe possibile oltre che adempimento più fedele allo spirito della norma: tale indirizzo è intimamente legato alla visione della traduzione come *posterius* che non incide sulla validità dell'atto, determinandone la nullità, o, anche

per un verso, l'arresto in flagranza non comporta l'immediata «formulazione» di un'accusa a carico dell'arrestato, avendo luogo la medesima soltanto con l'interrogatorio che il giudice deve effettuare in sede di convalida dell'arresto; per altro verso, non può neppure dirsi che l'arresto in flagranza sia un atto al quale «partecipi» l'arrestato, dal momento che questi non può che limitarsi a subirlo, Cass. pen., Sez. I, 19-09-2003, n. 48797.

²¹⁵ Per cui non vi sarebbe bisogno di ricorrere al classico argomento dell'inesistenza di "un dovere generale di traduzione degli atti scritti" per legittimare la mancata contestuale consegna della traduzione del decreto di perquisizione, come fa invece Cass. pen., Sez. VI, 22-06-1992.

se comunque la si dichiara²¹⁶, ciò che ne consegue è solamente l'eventuale differimento dei termini per l'impugnazione che, se può essere condivisibile nelle ipotesi appena ricordate di "atti a sorpresa", si presta anche a considerazioni diverse con riferimento ad altri atti.

La questione si è posta soprattutto con riferimento alle ordinanze di custodia cautelare, di cui l'obbligo di farne comprendere il contenuto al destinatario alloglotta è ormai pacifico. Dopo che si era, infatti, in alcune pronunce, ritenuto che "la necessità di garantire la consapevole partecipazione agli atti del procedimento non è prospettabile in relazione all'ordinanza cautelare non contenendo quest'ultima, al proprio interno, dati informativi ovvero mirati avvertimenti in ordine all'esistenza e alle modalità di esercizio di diritti e facoltà dell'indagato, in relazione agli effetti dell'atto, cui il difetto della traduzione si porrebbe come concreto ostacolo"²¹⁷, anche le Sezioni unite hanno autorevolmente confermato l'indirizzo favorevole alla sua traduzione²¹⁸

²¹⁶ Ad esempio, Cass. pen., SS UU, 24.9.2003, n. 5052 enuclea dall'omessa traduzione - in questi casi - dell'ordinanza cautelare non una nullità assoluta ed insanabile, ma soltanto una nullità a regime c.d. intermedio incidente sull'efficacia e non sulla validità del provvedimento, decorrendo i termini dell'impugnazione dell'ordinanza dalla sua traduzione nella lingua dell'indagato.

²¹⁷ Cass. pen., 5.5.1998, n. 2128.

²¹⁸ Avevano sostenuto che "dalla combinata lettura della sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 1993 e dell'art. 292 c.p.p., deriva che anche l'ordinanza custodiale, alla pari del decreto di citazione a giudizio, è un atto dal quale l'indagato straniero che non comprende la lingua italiana può essere pregiudicato nel suo diritto di partecipare al processo libero nella persona, in quanto, non comprendendo il relativo contenuto, non è posto in grado di valutare né quali siano gli indizi ritenuti a suo carico, né se sussistano o meno i presupposti per procedere alla impugnazione

affermando che “il provvedimento che dispone la custodia cautelare per il contenuto che lo contraddistingue [...] è certamente uno degli atti rispetto ai quali è pressoché impossibile ipotizzare che colui che ne è il destinatario non voglia esercitare il diritto inviolabile di difesa” di cui è “imprescindibile, naturale, presupposto [...] la comprensione dell'atto, impossibile per chi non conosca la lingua italiana, [...] da cui discende “l'onere processuale per il giudice di porre a disposizione dell'indagato o dell'imputato quei presidi, traduzione dell'atto, interprete, che l'ordinamento giuridico prevede nel titolo IV”. Questo in base al fatto che affinché si debba provvedere alla traduzione o alla nomina dell'interprete è “sufficiente che il codice di rito colleghi all'atto determinati, ulteriori, atti” quali nel caso, l'interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p., e la richiesta di riesame, “nei quali l'intervento o l'iniziativa dell'interessato hanno senso soltanto se questi, non a conoscenza della lingua italiana sia stato posto nelle condizioni di comprendere il significato dell'ordinanza”²¹⁹.

dell'ordinanza", Cass. pen., 21 marzo 2002, n. 11598, 23 settembre 1999, n. 4841, 8 settembre 1999, n. 1527.

²¹⁹ Cass. pen., SS UU, 24 settembre 2003 n. 5052, su cui Calvanese E., Ordinanza di custodia in carcere nei confronti dello straniero e diritto alla traduzione del provvedimento in Cass. pen. 2004. La norma dell'art. 294 c.p.p. dispone, come è noto, che, nel corso delle indagini preliminari e fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, il giudice, se non vi ha proceduto nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo di indiziato di reato, procede all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione e il comma 3 della norma prevede che "mediante l'interrogatorio il giudice valuta se permangono le condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari previste dagli artt. 273, 274 e 275, aggiungendo, nella seconda parte, che, "quando ne

In quell'occasione, il massimo consesso di legittimità aveva anche osservato che, poichè il termine dieci giorni per richiedere il riesame decorre dall'esecuzione del provvedimento, "l'interessato deve poter fruire di questo termine per intero, sicché deve poter[ne] cogliere il contenuto [...] immediatamente", precisando che, nel caso in cui la non conoscenza della lingua emerge successivamente, il termine decorre dalla notifica della traduzione.

Su quest'ultimo punto, in verità, non sono molte le sentenze che hanno adottato lo stesso indirizzo delle Sezioni unite, richiedendo la traduzione contestuale²²⁰, al

ricorrono le condizioni, provvede, a norma dell'art. 299, alla revoca o alla sostituzione della misura disposta".

²²⁰ Già in precedenza Cass. pen., Sez. V, 31-01-2002, n. 11598, secondo cui "la mancata traduzione dell'ordinanza del tribunale del riesame confermativa dell'ordinanza di custodia cautelare all'atto della notifica, implicando l'impossibilità per il destinatario di essere consapevole del relativo contenuto ai fini dell'esercizio del diritto di impugnazione, si traduce in una violazione del diritto di difesa e comporta la nullità della predetta ordinanza". Negli stessi termini Cass. pen., Sez. I, 09-07-1999 Zicha e Cass. pen., Sez. III, 26-04-1999, n. 1527, che considera fungibile alla traduzione "in sede di originaria redazione dell'atto" la "tempestiva assistenza di un interprete", a cui, però, "non può ritenersi equiparata quella in sede di udienza preliminare, non valendo essa ad assicurare l'immediata informazione voluta dalla norma". Successivamente Cass. pen. Sez. IV, 17-06-2004, n. 42323, che ammette la successiva nomina dell'interprete qualora il presupposto della non conoscenza della lingua emerga solo in sede di interrogatorio di garanzia. Aveva affermato che la modalità applicativa più idonea consiste nella notifica di una traduzione unitamente all'originale italiano, anche Cass. pen., SS UU, 23.5.2000, n. 12. Secondo Marinelli C., La tutela linguistica dell'imputato alloglotto, in *Dir. Pen. e Proc.*, 2002, la soluzione, oltre ad essere coerente con la natura scritta e

contrario, un nutrito filone giurisprudenziale aveva ritenuto che ciò fosse irrilevante, considerato che l'art. 94, comma 1-bis disp. att. c.p.p. prevede che "il direttore o l'operatore penitenziario da lui designato accerta, se del caso, con l'ausilio di un interprete, che l'interessato abbia precisa conoscenza del provvedimento che ne dispone la custodia e gliene illustra, se occorre i contenuti". Tale norma, introdotta nel 1995, voleva essere un segno di attenzione per le problematiche degli allogliotti, ma in realtà si è risolta in una sorta di alibi per differire la traduzione dell'ordinanza cautelare. A riguardo è stato addirittura sostenuto che "nessuna norma giuridica prescrive che l'ordinanza impositiva di una misura cautelare sia notificata all'indagato straniero insieme alla traduzione della stessa [...] anzi interpretando correttamente l'articolo 94 delle norme di attuazione del codice di procedura penale si giunge alla conclusione opposta, escludendo, con ciò, "l'assolutezza temporale" del principio stabilito dall'art. 143 c.p.p.²²¹. Tale adempimento, infatti, consente "alla persona arrestata la piena e completa conoscenza del contenuto del provvedimento custodiale e delle ragioni che lo hanno determinato", in linea con le fonti normative internazionali"²²², nonostante la non contestualità all'emissione del provvedimento ed al fatto che trattasi di traduzione necessariamente non letterale, in quanto orale.

recettizia degli atti, si conforma alle previsioni similari contenute negli artt. 109 comma 2, 169 comma 3.

²²¹ Cass. pen., Sez. II, 11 marzo 1999, Zarijovski. Ritiene sufficiente l'adempimento di cui all'art. 94, comma 1-bis, ex multis Cass. Pen., 14.3.2002, n. 18136.

²²² Ex multis, Cass. pen., Sez. IV, 4 maggio 2000, Aguneche, Sez. I, 23 maggio 2000, Ilir, in questa rivista, 2001, p. 1853, n. 899, con nota di Giunchedi F., cit.

Si è anche affermato, a riguardo, che esso, data la sua natura di atto amministrativo, “si presume, fino a prova contraria, conforme alla legge che lo prevede e disciplina”²²³, nonché, di recente, che è in linea con la previsione della Direttiva 2010/64/UE che consente che la traduzione sia non contestuale e non necessariamente effettuata ad opera dell’ autorità procedente²²⁴.

Parte della dottrina ha criticato la disposizione, giudicata come generica e priva di concreta portata giuridica, di carattere meramente precettivo e non connotata da alcun regime sanzionatorio²²⁵, così come anche parte della giurisprudenza, che ha osservato come l’ art. 94 comma 1 bis non possa surrogare l’ obbligo di traduzione²²⁶, mentre altra parte ritiene che il momento dell’ ingresso in carcere possa, semplicemente, costituire uno dei possibili momenti accertativi dell’ ignoranza della lingua da parte dell’ alloglotto e quindi come “antecedente logico - giuridico della traduzione degli atti scritti” a lui diretti²²⁷. In effetti, la piena surrogazione del meccanismo in parola alla traduzione notificata contestualmente all’ atto o, quanto meno, effettuata oralmente il prima possibile, quando il presupposto soggettivo dell’ assistenza

²²³ Le stesse citate SS UU. 5052/2003 e Cass. pen., Sez. I, 19 giugno 2002, Noli.

²²⁴ In tal senso Cass. Pen. Sez. I, 19.6.2012, n. 35878. L’ art. 3 della Direttiva prescrive che gli indagati e gli imputati ricevano una traduzione scritta dei “documenti fondamentali” in un periodo di tempo ragionevole, con la possibilità di una traduzione orale se ciò non pregiudichi l’ equità del procedimento.

²²⁵ Calvanese E., cit. e gli autori ivi citati.

²²⁶ Cass. pen., Sez. I, 16.12.2010, n. 2735.

²²⁷ Curtotti M., Imputato alloglotto: tra diritto all’ interprete e diritto alla traduzione degli atti, in *Corr. Merito*, 2005.

linguistica in qualche modo risulti già all'autorità procedente, lascia qualche perplessità²²⁸.

La questione della valida conoscibilità *aliunde* del contenuto dell'ordinanza di custodia cautelare, non si è posta solo con riferimento alla traduzione *a posterius*, di cui si è detto sinora, ma anche nell'ipotesi, alquanto frequente, in cui l'ordinanza sia stata emessa all'esito dell'udienza di convalida dell'arresto.

Infatti, si è sostenuto che, anche in questo caso conformemente alla disposizioni della CEDU, la presenza dell'interprete all'udienza di convalida ed al relativo interrogatorio consente di informare l'arrestato in ordine all'imputazione e agli elementi fondanti l'accusa, nonché di difendersi fornendo la versione dei fatti nella propria lingua in un momento antecedente l'emissione dell'ordinanza cautelare, così da non rendere necessaria ai fini difensivi la sua traduzione²²⁹.

²²⁸ Diversa è l'ipotesi in cui il ritardo nella traduzione sia stato determinato dai tempi tecnici richiesti per il reperimento dell'interprete e l'effettuazione della stessa: in proposito Cass. pen., Sez. VI Sent., 04-12-2008, n. 48469 ha ritenuto che nessuna nullità sussiste quando tali tempi siano contenuti nell'arco di pochi giorni.

²²⁹ Cass., 17 dicembre 2002, Bohm; 4 febbraio 2000, Weizer; 5 maggio 1999. Si è sostenuto analogamente che fosse sufficiente quanto appreso dagli interessati assistiti dall'interprete in sede di udienza preliminare relativamente al decreto di rinvio a giudizio: Cass. pen., Sez. IV, 13-06-2001, n. 27347 in Giur. It., 2003, 2384 con nota di Geraci R. M., ha, infatti ritenuto che la lettura del decreto che dispone il giudizio a conclusione dell'udienza preliminare celebrata in presenza dell'imputato e del suo difensore ne realizza la notificazione e che la mancata consegna di copia della richiesta di rinvio a giudizio e del successivo decreto di citazione a giudizio con la traduzione nella lingua d'origine degli imputati stranieri, non impedisce loro di comprendere appieno la portata dell'accusa contestata e non comporta quindi alcuna lesione

Questo orientamento, in giurisprudenza è praticamente unanime. Nell'unica pronuncia di senso contrario²³⁰, si afferma, sembra di poter dire condivisibilmente, che l'autonomia del provvedimento di convalida rispetto all'ordinanza con cui viene disposta la misura cautelare, caratterizzati da distinti presupposti, finalità e mezzi di impugnazione, oltre che di contenuto, "costituisce ragione sufficiente per poter ritenere necessaria la traduzione dell'ordinanza cautelare emessa a norma dell'art. 391, comma 5, c.p.p., a nulla rilevando la partecipazione dell'indagato alla relativa udienza con l'assistenza di interprete", circostanza che "non vale a conferire validità ad un atto che trova nella misura precautelare e nella susseguente udienza soltanto l'occasione per essere adottato". Unica ragionevole eccezione essendo il caso in cui l'ordinanza sia pronunciata nella stessa udienza e simultaneamente tradotta.

4. Le conseguenze della mancata assistenza linguistica tra nullità, inefficacia e termini di impugnazione

In punto di violazione dell'art. 143, comma 1, l'orientamento largamente prevalente della giurisprudenza ritiene che la nullità collegata alla mancata traduzione di

del diritto di difesa con conseguente nullità per violazione dell'art. 143 c.p.p., qualora in udienza abbiano potuto conoscere il contenuto delle richieste del p.m. e del decreto di citazione a giudizio mediante la contestuale traduzione orale ad opera dell'interprete.

²³⁰ Cass. pen., Sez I, 16.12.2010, n. 2735, con nota di Sculco.

un atto, senza fare distinzioni con riguardo al tipo di atto, sia di regime intermedio ex art. 178 lett. c) e 180 c.p.p.), in quanto riferita all'assistenza dell'imputato, conformemente all'indirizzo enunciato a suo tempo dalle Sezioni unite 23 maggio 2000 n. 12²³¹. Tale assunto si basa, in generale, sulla considerazione per cui non si fa questione della "omessa citazione dell'imputato ma [del]la sua partecipazione (consapevole) al giudizio"²³².

Tuttavia, anche per gli atti che concernono la *vocatio in jus* l'indirizzo praticamente unanime propende ugualmente per il regime intermedio della relativa nullità. Anche qui l'orientamento è in armonia col rilievo delle Sezioni unite che l'opposta ipotesi, per cui si tratterebbe di nullità assoluta, si "fonderebbe sull'arbitraria equiparazione dell'omessa citazione dell'imputato - vale a dire della totale mancanza, storicamente accertata, di un atto idoneo alla instaurazione del rapporto processuale - alle 'irregolarità', definite dall'art. 184 c.p.p., delle citazioni, degli avvisi e delle notificazioni, "sanate" dalla comparizione della parte, cui è riconosciuta soltanto la facoltà di chiedere un termine a difesa" e la possibilità di sanatoria per rinuncia "proprio perché concernente un atto di cui non è in discussione l'esistenza, bensì la "ritualità". Si conclude, perciò, che non si è in presenza di alcuna delle ipotesi tassativamente elencate dall'art. 179, c.p.p."

Anche in pronunce che sono più inclini a valorizzare la portata della nullità da omessa traduzione, dove si sostiene, ad esempio, riguardo all'avviso ex art. 415 bis che "all'omessa predisposizione dell'avviso - caso invero

²³¹ Cass. pen. SS UU 23.5.2000, n. 12. Conformi, ex multis Cass. pen. 15 marzo 2006, n. 9075, Cass. 15 novembre 2000 n. 11720, Cass. pen., sez. III, 15.11.2007.

²³² Cass. pen. sez. IV 14 dicembre 2006 n. 12768.

assai raro - debbano essere equiparate le ipotesi della sua nullità o della sua omessa o invalida notificazione”, segue l’affermazione secondo cui in questo caso si tratta di atto “a contenuto propulsivo” la cui nullità non è assoluta²³³.

La diversa affermazione secondo cui “la violazione del diritto alla notificazione del decreto di citazione a giudizio tradotto, concernendo la citazione dell'imputato, integra una nullità assoluta, insanabile e rilevabile in ogni stato e grado del procedimento (artt. 178 e 179 comma 1 c.p.p.)” è, in effetti, quasi un unicum in giurisprudenza²³⁴, diversamente che in dottrina, ove tale tesi è stata autorevolmente e convincentemente sostenuta²³⁵.

Diversamente la qualificazione della nullità per violazione del diritto all’assistenza linguistica come relativa ha trovato alcuni riscontri nella giurisprudenza senza che, però, generalmente, nelle pronunce in tal senso, se ne dia adeguata motivazione²³⁶.

Alla qualificazione quale nullità a regime intermedio, consegue quindi che essa è “da eccepire nei termini di cui all'art. 180 c.p.p., prima della deliberazione della sentenza di primo grado ed è comunque sanata ex art. 183 c.p.p., lett. b), a seguito di censure successivamente e ritualmente proposte aventi ad oggetto il contenuto dell'atto non tradotto” o eventualmente “dalla comparizione della parte”. Le censure nel merito dell’atto²³⁷ o la comparizione

²³³ Cass. pen. , Sez. IV, sentenza 24.11.2005 n° 7664.

²³⁴ Cass. pen. Sez. VI, 13-12-1993, n. 292.

²³⁵ Per tutti, Ubertis G., sub art. 143, cit.

²³⁶ Si veda ad es. Cass. pen., Sez. III, 6.4.2005, n. 17438. La definisce posizione “minoritaria ma ricorrente” Marinelli C., op. cit.

²³⁷ In termini Cass. pen., Sez. II, 07-06-2011, n. 32555, che ha affermato che la proposizione della richiesta di riesame anche nel merito ha effetti sananti della nullità conseguente all'omessa

sono, infatti, indice, ex art. 183 c.p.p. lett. b), del raggiungimento dello scopo dell'atto, nonostante il vizio.

Così come è causa di sanatoria, come è stato già affermato con riguardo all'avviso di conclusione delle indagini preliminari dalle Sezioni unite²³⁸, “la scelta dell'imputato di richiedere il giudizio abbreviato”, anche se la deduzione è stata tempestiva, poiché vi è stata una successiva “condotta processuale incompatibile con la conferma dell'eccezione”, che può consistere anche nella richiesta di ammissione all'oblazione, oltre che in quella dell'abbreviato, indipendentemente dal fatto che poi le richieste non si siano concretizzate per rinuncia o non accoglimento²³⁹.

Tornando alla qualificazione dell'omessa traduzione come “irregolarità”, si può osservare che essa pare collegata alla visione della stessa come *posterius* rispetto alla perfezione dell'atto e perciò un qualcosa che inerisce alla sua efficacia e non alla sua validità.²⁴⁰

traduzione dell'ordinanza cautelare, sempre che la richiesta di riesame non sia stata presentata solo ed esclusivamente per dedurre la mancata traduzione. Il principio vale anche quando il riesame è chiesto dal difensore, in quanto comunque è stato raggiunto lo scopo tipico dell'atto omesso (la traduzione), vale a dire la conoscenza degli elementi costitutivi dell'accusa e la possibilità di contrapporvi argomenti difensivi.

²³⁸ Cass. pen., SS UU 26-09-2006, n. 39298.

²³⁹ In questi termini Cass. pen. sez. IV 14 dicembre 2006 n. 12768, Cass. pen., sez. IV, sentenza 24.11.2005 n° 7664, che ricorda come “la richiesta di giudizio abbreviato costituisce - come è noto - accettazione degli effetti dell'atto a contenuto probatorio inficiato da nullità a regime intermedio o relativa ed ha pertanto efficacia sanante”.

²⁴⁰ Ex multis, in tema di ordinanza cautelare, Cass. pen. Sez. IV, 12.11.2004, n. 6684.

Ciò è alla base, ad esempio, dell'indirizzo consolidato della stessa Cassazione, secondo cui è abnorme, perché esula dal sistema processuale e determina una indebita stasi del procedimento, il provvedimento con il quale il tribunale, investito di decreto di rinvio a giudizio ritualmente notificato all'imputato, disponga la restituzione degli atti al g.i.p., sul rilievo dell'omessa traduzione del provvedimento che dispone il giudizio, poiché, in presenza di un decreto di rinvio a giudizio ritualmente notificato, spetta al giudice del dibattimento provvedere alla rinnovazione della citazione previa traduzione del decreto.²⁴¹

Si può ricordare, riguardo ad una sorta di commistione dei due piani della validità e dell'efficacia, che, comunque, nel diverso ambito delle misure cautelari, l'annullamento dell'ordinanza del tribunale del riesame confermativa non comporta la declaratoria di inefficacia della misura cautelare, ma soltanto la restituzione degli atti al giudice che ha emesso il provvedimento originario affinché provveda alla sua traduzione e successiva notificazione all'indagato che sarà nuovamente in termini per l'eventuale riproposizione della richiesta di riesame, in analogia alla ricorrente affermazione secondo cui il termine di impugnazione degli atti originariamente non tradotti decorre dall'avvenuta conoscenza del contenuto degli stessi una volta notificata la relativa traduzione.

²⁴¹ Cass. pen., sez. I, 20 febbraio 2009, n. 14820, con nota di Aprile E., in Cass. Pen. 2010, che ritiene esso “desti qualche perplessità”.

BIBLIOGRAFIA

Allegrezza S., La riscoperta della vittima nella giustizia penale europea, in *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, 2012, 1ss

Amalfitano C., L'azione dell'Unione Europea per la tutela delle vittime di reati, in *Dir. Un. Eur.*, 2011, 643

Aprile E., Osservazioni a Cass. Pen., sez. I, 20 febbraio 2009, n. 14820 in *Cass. pen.* 2010, 11, 3916

Balsamo, Recchione, La protezione della persona offesa tra Corte europea, Corte di giustizia e carenze nel nostro ordinamento, in Balsamo, Kostoris (cur.), *Giurisprudenza europea e processo penale italiano*, Torino, 2008, 309ss

Bargis M.- Selvaggi E. (a cura di), *Mandato d'arresto europeo. Dall'extradizione alle procedure di consegna*, Giappichelli 2005

Bargis M., Inammissibile l'impugnazione redatta in lingua straniera: punti fermi e lacune di sistema dopo la pronuncia delle Sezioni Unite, in *Cass. pen.* 2009, 5, 2016

Bartole S. - De Sena P. - Zagrebelsky V., Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, Padova, CEDAM 2011

Bassi A., La lingua degli atti del procedimento penale, in Corriere Merito, 2010, 852

Battarino, Sarebbe auspicabile che il legislatore affrontasse anche altre evidenti criticità, in Guida dir., 2007

Belluta H., Un personaggio in cerca d'autore: la vittima vulnerabile nel processo penale italiano, in Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia, 2012

Buzzelli S., Diritto all'interprete e problema della nullità per mancata traduzione di atti processuali, in Foro Ambrosiano, 2000, 173 ss

Buzzelli S., Il mandato d'arresto europeo e le garanzie costituzionali sul piano processuale, in Mandato d'arresto europeo. Dall'extradizione alle procedure di consegna, a cura di Bargis e Selvaggi, Giappichelli, 2005

Calò A., Diritto all'assistenza di un interprete per l'imputato straniero, in DPP, 2003, 840

Calvanese E., Ordinanza di custodia in carcere nei confronti dello straniero e diritto alla traduzione del provvedimento in Cass. pen. 2004, 5, 1577

Casati A. P., Il diritto all'assistenza di un interprete e/o traduttore qualificato, in Balsamo-Kostoris (cur.), Giurisprudenza europea e processo penale italiano, Torino, 2008

Chiavario M, Garanzie linguistiche nel processo penale ed escamotages riduttivi, in RIDPP, 1973, 884

Chiavario M., La riforma del processo penale, 2a ed., Torino, 1990

Chiavario M., La tutela linguistica dello straniero nel nuovo processo penale italiano, in RDPr, 1991, 335;

Chiavario M., Processo e garanzie della persona, Milano, 1976

Curtotti D., Il diritto all'interprete: dal dato normativo all'applicazione concreta, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1997, 481

Curtotti M., Imputato alloglotto: tra diritto all'interprete e diritto alla traduzione degli atti, in Corr. Merito, 2005, 1075

Curtotti Nappi D. Resistenze giurisprudenziali al pieno riconoscimento del diritto all'interprete, in DPP, 1998, 987;

Curtotti Nappi D., Il problema delle lingue nel processo penale, Milano, 2002

Curtotti Nappi D., La spinta garantista della Corte Costituzionale verso la difesa dello straniero non abbiente, in Cass. pen. 2007, 12, 4442

Curtotti Nappi D., Limiti all'uso della lingua italiana nel processo penale, in DPP, 1996, 845

De Fazio, Interprete, in Digesto pen., VII, Torino, 1993

De Matteis, Aspetti problematici dell'appello camerale alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, in CP, 2005, 4078

De Matteis, sub art. 109, in Comm. Lattanzi, Lupo, II, Milano, 2008

De Matteis, sub art. 143, in Comm. Lattanzi, Lupo, II, Milano, 2008

De Matteis, sub art. 144, in Comm. Lattanzi, Lupo, II, Milano, 2008

De Matteis, sub art. 145, in Comm. Lattanzi, Lupo, II, Milano, 2008

De Roberto, sub art. 143, in Comm. Conso, Grevi, Padova, 1996

Di Gennaro, Limiti all'uso della lingua italiana nel processo penale, in DPP, 1995, 986;

Di Toto F., De Risio A., La tutela dello straniero nel processo penale: aspetti problematici e novità giurisprudenziali, in Giur. Merito, 2010

Dosi, E. Interprete, in ED, XXII, Milano, 1972

Fortuna D., Tra diritto alla comprensione e comprensione dei diritti, in Giur. merito, 2006, p. 1219 s.

Geraci R. M., Il minimo etico del giusto processo per gli imputati stranieri, in GI, 2003, 2384;

Gialuz M., Lo statuto europeo delle vittime vulnerabili, in Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia, 2012,

Gialuz M., L'obbligo di interpretazione conforme alla direttiva sul diritto all'assistenza linguistica, in Dir Pen. e Proc., 2012

Giostra G., Il diritto dell'imputato straniero all'interprete in RIDPP, 1978, 436

Giunchedi F., Diritto all'interprete per lo straniero. Progresso o evoluzione?, in Cass. Pen., 2001, 1854

Luparia L., Quale posizione per la vittima nel modello processuale italiano, in Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia, 2012, 33ss

Lupo E., sub art. 109, in Comm. Chiavario, II, Torino, 1990

Lupo E., sub art. 143, in Comm. Chiavario, II, Torino, 1990

Lupo E., sub art. 145, in Comm. Chiavario, II, Torino, 1990

Marando G., Il diritto all'interprete nell'evoluzione giurisprudenziale, in Dir. Pen. e Proc., 2007

Marinelli C., La tutela linguistica dell'imputato alloglotto, in Dir. Pen. e Proc., 2002, 1401;

Marinelli C., Un tema emergente: il difficile rapporto tra processo penale e alloglossia

Mauro C., Ruggieri F. (cur), Droit pénal, langue et Union européenne. Réflexions autour du procès pénal, 2012

Mele, La difesa dell'imputato alloglotta tra statuizioni normative ed effettività, in Nuovo Diritto, 2004, 10;

Meloni S., Niente di nuovo sul fronte della traduzione degli atti in ambito processuale: una storia italiana, in Cass. Pen. 2010, 10, 3683

Morisco S., Imputato alloglotta e avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p., in DPP, 2007, 468;

Pacileo V., Diritto all'assistenza dell'interprete da parte dell'imputato che non conosce la lingua italiana e traduzione degli atti da notificare, in RIDPP, 1992, 650;

Repetto G., L'ammissione degli stranieri al patrocinio a spese dello Stato e l'«obbligo del condizionale» in Giur. cost. 2007, 2535

Rivello P. P., La struttura, la documentazione e la traduzione degli atti, Milano, 1999

Rivello P. P., Una tematica spesso trascurata: il procedimento a carico dei soggetti alloghetti, in GI, 1993, I, 1615

Ruggieri F., Diritti della difesa e tutela della vittima nello spazio giudiziario europeo, in Cassazione penale, 2007 fasc. 11, pp. 4329-4345

Sau S., Il traduttore designato ex art. 268 c.p.p. per la trascrizione di comunicazioni in lingua straniera non può svolgere, per incompatibilità, le funzioni di interprete nello stesso procedimento, in Cass. Pen., 2011

Sau S., Le garanzie linguistiche nel processo penale, Padova, 2010

Sechi P., Straniero non abbiente e diritto ad un interprete, in Giur. Cost., 2007, 2527

Suraci M., Davvero non deve tradursi l'avviso di conclusione delle indagini preliminari?, in *Studium Iur*, 2004, 1191

Tranchina G., La vittima del reato nel processo penale, in *CP*, 2010, 4051

Ubertis G., sub art. 143, in *Comm. Amodio, Dominioni, II*, Milano, 1989

Ubertis G., sub art. 144, in *Comm. Amodio, Dominioni, II*, Milano, 1989

Ubertis G., sub art. 145, in *Comm. Amodio, Dominioni, II*, Milano, 1989

Zioldi, sub art. 143 in *Comm. c.p.p. Giarda, Spangher, I*, Milano, 2010

Zioldi, sub art. 144, in *Comm. c.p.p. Giarda, Spangher*, Milano, 2007

Zioldi, sub art. 145, in *Comm. c.p.p. Giarda, Spangher*, Milano, 2007